

Le reintegre o platee dei Sanseverino di Bisignano: diritti e prelievo signorile nella Calabria settentrionale (secolo XV - prima metà del XVI)

di Riccardo Berardi

Lo scopo di questo saggio è rinnovare la storia signorile dei Sanseverino, principi di Bisignano in Calabria nel Tardo Medioevo, attraverso una determinata tipologia di documentazione inedita: le reintegre o platee redatte nella prima metà del XVI secolo. Si tratta di fonti pubbliche che contengono, in larga parte, elenchi di beni e benefici, fatti vergare in occasione di procedure di reintegra volute dai medesimi aristocratici per riottenere godimenti di privilegi distratti nel XV secolo. L'indagine si sviluppa non solo individuando caratteristiche e modalità della gestione del patrimonio signorile, ma anche mediante la ricostruzione delle strutture del potere esercitato sugli uomini e del sistema politico a livello locale. Questo caso di studio offre nuovi spunti al problema storiografico, ancora aperto, relativo alla presenza signorile nell'Italia meridionale, se essa sia stata più o meno radicata e pervasiva a partire dal XIV secolo.

The aim of this paper is to reassess the history of the Sanseverino family, princes of Bisignano in Calabria in the Late Middle Ages; by focusing on a specific and unpublished source: the so-called "reintegre or platee" as written in the first half of the 16th century. These are public sources mostly enlisting properties and benefits; they serve the purpose of re-possessing the privileges taken from the princes themselves over the previous century. The paper will therefore focus not only on the management and character of the seigneurial landholdings but also on the reconstruction of both the local networks of power exerted on the population and the local political system. It will shed new light on the still debated historiographical issue centered on the seigneurial authority in southern Italy by assessing its local rooting and pervasiveness since the 14th century.

Medioevo; secoli XV-XVI; Italia meridionale; Calabria; Sanseverino di Bisignano; feudalità; signoria.

Middle Ages; 15th-16th Centuries; Southern Italy; Calabria; Sanseverino of Bisignano; feudalism; lordship.

Riccardo Berardi, University of Calabria, Italy, rickberardi@libero.it, 0000-0002-4905-7345

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Riccardo Berardi, *Le reintegre o platee dei Sanseverino di Bisignano: diritti e prelievo signorile nella Calabria settentrionale (secolo XV - prima metà del XVI)*, pp. 73-151, © 2021 Author(s), CC BY 4.0 International, DOI 10.36253/978-88-5518-301-7.06, in Francesco Senatore (edited by), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2 Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, © 2021 Author(s), content CC BY 4.0 International, metadata CC0 1.0 Universal, published by Firenze University Press (www.fupress.com), ISSN 2704-6079 (online), ISBN 978-88-5518-301-7 (PDF), DOI 10.36253/978-88-5518-301-7

La lista completa delle abbreviazioni impiegate si trova in fondo al saggio, fra l'Appendice e le Opere citate.

1. *Premessa*

Il dibattito storiografico che si è sviluppato intorno al feudo, al feudalesimo e alla signoria dell'Italia meridionale e della Sicilia, sollevato grazie anche alla recente monografia di Sandro Carocci sulle *Signorie di Mezzogiorno*¹, costituisce un elemento fondamentale per comprendere gli aspetti economici, amministrativi, sociali, politici ed istituzionali dell'Occidente medievale².

In queste pagine, tratterò «un esempio degli stimoli che il medievista può trarre» dalle fonti della prima metà del Cinquecento, cercando di utilizzare il cosiddetto «metodo regressivo» adoperato anche da Carocci per ricostruire la storia dei «demani» nel Mezzogiorno d'Italia³.

Verrà valorizzata, per rinnovare la storia signorile quattrocentesca dei Sanseverino, principi di Bisignano, una determinata tipologia di documentazione inedita: le reintegre o platee redatte nella prima metà del XVI secolo; in particolare ci si soffermerà su quella relativa alla terra di Acri.

Le platee erano inventari di beni, uomini e diritti; quelle allestite per recuperare il patrimonio alienato erano definite, nella prassi amministrativa e nelle stesse definizioni dei contemporanei, reintegre⁴. I due termini sono usati indifferentemente dagli archivisti e dagli storici senza precisare nel dettaglio le ragioni all'origine della loro compilazione.

Questi inventari fatti redigere da aristocratici, chiese e monasteri nei secoli XVI-XVII sono un chiaro esempio di «quanto gli storici del Mezzogiorno medievale debbano ancora profittare delle suggestioni offerte da fonti molto tarde»⁵. Sarà preso in esame, tra gli altri, come termine di paragone retrospettivo, il breve inventario signorile della terra di Aiello (odierno Aiello Calabro) fatto compilare nel 1325 dal principe di Acaia Giovanni conte di Gravina e fratello di re Roberto d'Angiò⁶.

Ci si propone in questa sede di individuare caratteristiche e modalità della gestione del patrimonio signorile dei Sanseverino sulla base dei dati contenuti nelle diverse reintegre, le quali delineano non solo il paesaggio agrario ma anche il tipo di società presente nella regione.

¹ Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*.

² Sulle controversie storiografiche si vedano almeno Albertoni, Provero, *Storiografia europea*, pp. 243-267; Albertoni, *Vassalli, feudi*, e la bibliografia ivi contenuta.

³ Carocci, «Metodo regressivo», pp. 541-555.

⁴ Come è segnalato in quasi tutti gli inventari presi in esame.

⁵ Carocci, «Metodo regressivo», p. 541. Si veda a tal proposito anche l'analisi di alcune platee cinquecentesche di istituzioni religiose edite in Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 318 sgg. Anche *infra*, Appendice.

⁶ Si tratta di una sintesi seicentesca (*Platea delle Ragioni*) dell'inventario originale, ancora inedito ma analizzato in Cozzetto, *Lo Stato di Aiello*, pp. 99-116.

La recente storiografia ha supposto che a partire dal XIV secolo la presenza signorile nell'Italia meridionale sia stata più radicata e pervasiva⁷. Quali informazioni questa documentazione può aggiungere agli studi di tali processi?

2. Cenni sui Sanseverino di Bisignano

È pleonastico ripercorrere la storia della famiglia Sanseverino e della Calabria tra XV e prima metà del XVI secolo⁸; ci soffermeremo brevemente sul contesto storico che è alla base delle reintegre signorili.

Con l'avvento degli aragonesi nel Regno di Napoli⁹, ad Antonio Sanseverino – già titolare delle contee di Altomonte, Corigliano, Tricarico e Chiaromonte – non solo vennero confermate numerose terre in Calabria Citra, ma furono anche concessi il godimento di alcuni diritti fiscali e dal 1445 il titolo di duca di San Marco¹⁰. Ulteriori privilegi furono garantiti ai Sanseverino dopo la morte del re Alfonso (1458), occasione questa per i baroni del Regno – guidati nuovamente da Antonio Centelles¹¹ – di riaprire le ostilità. Luca Sanseverino (1420-1471 ca.), subentrato ad Antonio, si schierò con Ferrante d'Aragona (1423-1494), erede di Alfonso, il quale dopo aver sconfitto gli aristocratici filo-angioini nel 1463 nominò principe di Bisignano il Sanseverino¹².

⁷ Si tratta comunque di un processo che ha bisogno di essere ulteriormente indagato, soprattutto approfondendo le differenze regionali (Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 40-42, 530-533).

⁸ Sulla storia della Calabria settentrionale tra Quattrocento e Cinquecento si vedano Cruciani, *Calabria Citeriore*, pp. 241-301; Pontieri, *La Calabria a metà del secolo XV*; Galasso, *Economia e società*; Fodale, *La Calabria angioino-aragonese*, pp. 183-262. Sulla storia della famiglia Sanseverino, oltre al già citato lavoro del Galasso, si vedano Pollastri, *Une famille de l'aristocratie napolitaine*, pp. 237-260; Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 48 sgg.

⁹ Sulla storia del Mezzogiorno d'Italia in età aragonese si vedano almeno i classici lavori di Del Treppo, *Il Regno aragonese*, pp. 88-201; Sakellariou, *Southern Italy*.

¹⁰ *Archivio Sanseverino di Bisignano*, p. 10, n. 71. Il Sanseverino fu un abile amministratore dei suoi beni, lo confermano le numerose attività imprenditoriali in tutta la Calabria in questo periodo. A lui furono attribuiti i proventi della gabella della seta per Cosenza e il suo *hinterland*. Solo questi redditi procuravano al casato cospicui introiti, si stimano 600 ducati annui. Altri privilegi sono riscontrabili in un documento del *Registro privilegium summarie XLIII*, in cui si constata un'ordinanza di pagamento ai Sanseverino di 360 ducati annui per lo sfruttamento della salina di Altomonte e 300 ducati da incassi di tasse generiche (*Il registro "Privilegiorum Summariae XLIII"*, pp. 64-68 n. 99, p. 73 n. 116, p. 77 n. 136).

¹¹ Precedentemente il marchese di Crotone, per motivi di prestigio ben noti, si era accordato con Francesco Sforza per congiurare contro il re, ben presto venne scoperto dal sovrano che lo arrestò nel 1455 esiliandolo a Napoli e confiscandogli tutti i beni (Pontieri, *La Calabria a metà del secolo XV*, pp. 37 sgg.).

¹² Fodale, *La Calabria angioino-aragonese*, pp. 253-255. Nel 1463 Ferrante ordinò a tutti i rappresentanti del potere regio di far osservare il privilegio, concesso al principe di Bisignano Luca Sanseverino, e ai suoi eredi e successori, relativo alla giurisdizione delle prime cause civili e criminali in tutti i suoi territori. Si veda *Archivio Sanseverino di Bisignano*, p. 12 n. 85. Per il *merum et mixtum imperium*, oltre a Senatore, *Il regno di Napoli*, p. 38, si veda *infra*, paragrafo 3.1.

Il 26 marzo 1462, Luca acquistò dal sovrano, per la somma di 20.000 ducati e con l'assenso del duca di Calabria, la città di Bisignano e la terra d'Acri¹³.

Un nuovo grave sconvolgimento dei fragili equilibri delle province napoletane avvenne con la ribellione dei baroni nel biennio 1485-1486, in questa congiura intervenne il pretendente angioino, Renato duca di Lorena. Nella disputa fu protagonista, tra gli altri, Geronimo Sanseverino, primogenito di Luca, il quale venne duramente sconfitto presso Castiglione nel 1486 ed arrestato insieme al fratello Carlo, conte di Mileto. Dal 1487 al 1495 tutte le signorie dei principi di Bisignano restarono commissariate dall'amministrazione regia¹⁴, la quale aveva inviato i suoi funzionari a confiscare beni e diritti¹⁵.

Nel 1496, dopo il decesso in prigionia, i possedimenti di Geronimo Sanseverino furono restituiti al figlio Bernardino da Federico d'Aragona, che lo nominò grande ammiraglio¹⁶. Ben presto, però, Sanseverino venne arrestato insieme ai fratelli per aver sostenuto l'intervento della Francia volta a conquistare il Mezzogiorno peninsulare. Dopo una seconda "parentesi regia", nel 1506 l'aristocratico recuperò apparentemente tutti i suoi beni per un privilegio rilasciato da Ferdinando il Cattolico¹⁷, il quale, dopo aver sconfitto temporaneamente la Francia, attuò una politica moderata nei confronti dei ribelli¹⁸.

¹³ Galasso, *Economia e società*, p. 35. Nel 1443 Alfonso I aveva nominato il "nobiluomo" e familiare Rinaldo de Loliante capitano di giustizia e guerra, con diritto di mero e misto imperio e potestà di gladio, della città di Bisignano e della terra d'Acri. Si veda *I Registri privilegiorum di Alfonso*, p. 80 n. 3.

¹⁴ Per una lista precisa delle terre confiscate si veda Galasso, *Economia e società*, pp. 115-116, nota 57. Si veda anche Scarton, *La congiura dei baroni del 1485-87*, pp. 213-290.

¹⁵ Si veda l'esempio della contea di Corigliano in Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 59 sgg. Si vedano anche *Liber informationum*, cc. 58r-66r e poi *Libro singolare d'Intrate*, cc. 97r-129r. Per la datazione di entrambi: *infra*, nota 141.

¹⁶ Una copia seicentesca di questo privilegio è stata pubblicata in Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 131-139, doc. 10, in essa sono riportate tutte le terre appartenenti al principe di Bisignano: «In la provincia di Calabria Citra: Bisignano cum titulo Principato; Strongoli con lo casale de Santi Blase et feudo dicto de Venerdi; Calopezati; San Marco cum titulo ducatus cum feudi dui, l'uno dicto de Castiglioncello et l'altro lo Patrimoniale; Rogiano; Malvito, con li casali de Yogi et Fagniano; Moctafelloni; Sancta Agata; Sancto Donato; Pollicastrello; Corigliano cum titulo Comitatus, Sancto Mauro Terra inhabitata, Petra Maurella del Tenimento de Corigliano; Terra Nova; Tarsia; Acri; li Luzii cum li casali de Vallicani et Nuci inhabitate; Rose con lo feudo de li Scalzati ala Sila; Castello Franco con lo casale de Cerisano; la Regina; Lattarico; Torano; Altomonte cum titulo Comitatus; la Saracina; Morano; Mormanno; Cassano con lo casale inhabitato de Francavilla; Trebisaccia; Bellovedere; Sanito; Bonifati; Grisolia con lo feudo de Sancto Blase; Bonvicino, lo feudo et tonnara de Sancta Vennera. In Calabria ulteriore doe scafe, uno in lo fiume de Grate et l'altra in lo fiume de Coili». Per l'importanza della discesa di Carlo VIII in Italia si veda almeno Figliuolo, *La caduta della dinastia aragonese*, pp. 149-167.

¹⁷ *Archivio Sanseverino di Bisignano*, p. 16 n. 112. D'altra parte il sovrano si era riservato, almeno fino al 1507, la prerogativa di pagare alcuni suoi fedeli con i beni ricavati da alcune signorie dei Sanseverino, si vedano i diversi documenti – molti dei quali provenienti dall'Archivio di Simancas (Spagna) – editi in Cortese, *Feudi e feudatari*, pp. 5-150. Inoltre, a confermare quanto la situazione delle signorie dei Sanseverino fosse ambigua ancora nel 1507 è l'esempio della contea di Corigliano: nel marzo del citato anno Bernardino Sanseverino chiese al suo procuratore, Francesco Antonio Russo di riscuotere alcune somme – elencate in una pergamena – dai commissari regi che controllavano le entrate della contea. Si veda Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 63-64. Per la lista delle terre restituite ai Sanseverino: Cortese, *Feudi e feudatari*, pp. 14-18.

¹⁸ Galasso, *Alla periferia dell'impero*, p. 49.

Tuttavia, come vedremo, la potente famiglia dovette aspettare diverso tempo per riprendere possesso dei suoi diritti, i quali, come dimostrato dalle numerose reintegre richieste, non furono mai pienamente recuperati. Infatti, la confisca e la restituzione dei possedimenti ai principi di Bisignano per ben due volte comportarono la redazione fino alla metà del XVI secolo di una serie di reintegre, definite anche platee¹⁹, sia per recuperare i beni occupati in modo illecito da parte dei notabili locali, sia per le diverse controversie che si vennero a creare con le istituzioni religiose²⁰.

Tutti gli inventari che ci sono pervenuti – eccetto uno²¹ – vennero fatti redigere su richiesta di Pietro Antonio Sanseverino, IV principe di Bisignano, il quale dal 1516 sino al 1559 governò tutte le sue terre sotto l'autorità e l'obbedienza dei sovrani spagnoli²².

3. *Le platee calabresi*

3.1. *Introduzione storica*

Gli inventari di terre e possessioni compaiono nella regione fin dal periodo bizantino²³, ma è nell'età normanna che si diffonde questa prassi documentaria, seppur in modalità diverse.

Fu inizialmente Ruggero il Gran Conte, nella parte meridionale della Calabria e in Sicilia, a utilizzare – forse per una pratica bizantina risalente almeno al IX secolo²⁴ – i *katonoma*, successivamente definiti platee: si tratta di un elenco di persone detenute dall'autorità pubblica che venivano “cedute” a un monastero, una chiesa o un aristocratico. Come ha dimostrato Annick Peters-Custot²⁵, queste liste servirono al Gran Conte per controllare la popo-

¹⁹ In realtà, tale tipologia documentaria sembra essere “richiesta” dai Sanseverino dalla seconda metà del Quattrocento, si veda *infra*, paragrafo 2.2.

²⁰ Si vedano per esempio le numerose dispute tra i Sanseverino e il monastero greco del Patir (Rossano) descritte in Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 65-67. In realtà già nella seconda metà del XV vi erano controversie con le istituzioni religiose locali (*ibidem*, pp. 72-79 docc. II-I-IV-V: nel 1475 con l'abbazia di Santa Maria *de Ligno Crucis*). Giulio II, con una bolla del 1510, ammonì il clero per aver occupato illegalmente i beni e usurpato i diritti dei principi di Bisignano (*Archivio Sanseverino di Bisignano*, p. 17 n. 121; Russo, *Regesto Vaticano*, n. 15312). Si veda per le altre controversie *infra*, paragrafo 5.

²¹ Si tratta della reintegra della contea di Corigliano del 1516.

²² Anche se Giuseppe Galasso ha messo in evidenza come «i Sanseverino, in tutti i loro rami, erano sempre rimasti sospetti ai sovrani spagnoli». Si veda Galasso, *Economia e società*, pp. 37-38.

²³ Ci è pervenuto il *brébion* della metropoli di Reggio Calabria, scritto in greco intorno alla metà dell'XI secolo su un rotolo pergameneo, composto ora da undici fogli, acefalo e mancante della sua parte finale. Si veda l'ed. in Guillou, *Le brébion de la Métropole*. Su questa tipologia di fonte in età bizantina e normanna: Peters-Custot, *Brébion, kodex et plateae*, pp. 537-552.

²⁴ Come ho ipotizzato in Berardi, *La «féodalité» et la seigneurie*, p. 12.

²⁵ Per un approfondimento: Peters-Custot, *Les plateae calabraises*, pp. 389-408; Peters-Custot, *Plateae et anthrôpoi*, pp. 293-318.

lazione ed eventualmente chiedere *corvées* pubbliche e militari²⁶. Tuttavia, a partire dalla seconda metà del XII secolo, le chiese e i monasteri, ma anche gli aristocratici, dopo aver ricevuto concessioni, «compilarono per proprio conto – scrive Jean-Marie Martin – inventari precisi sui possedimenti fondiari e sui doveri individuali delle persone registrate, indispensabili per una buona gestione della proprietà e delle rendite»²⁷.

La platea più antica che ci è pervenuta di quest'ultima tipologia è quella realizzata per il volere dell'arcivescovo di Cosenza Luca Campano (1203-1227)²⁸. Il codice *Putaturo*, così definito perché conservato nella biblioteca napoletana dei conti Viscido di Nocera, venne trascritto tra il 1285 e il 1319. Il contenuto rimanda chiaramente a tre platee. La prima fu fatta compilare dall'arcivescovo *Rufus* di Cosenza tra il 1170 e il 1184, le altre due furono registrate per volontà di Luca Campano. Il primo documento riporta le chiese parrocchiali che erano presenti nel capoluogo bruzio e le nove arcipreture della diocesi, le quali erano tenute a versare il *canonicum* nonché la quarta delle decime e delle doti pie.

Le restanti platee si soffermano sulle sedici prebende dei canonici della cattedrale. Per ognuna di essa sono indicati le chiese parrocchiali, i possessi, i censi, i redditi e soprattutto le prestazioni da parte degli *homines Ecclesie* elencati come *franci*, *angararii*, *commendati*, *recommendati* e villani.

Nella sezione dedicata ai beni della Mensa, revisionata dall'arcivescovo Luca, sono invece menzionati dei territori in “demanio”, cioè sotto l'amministrazione diretta dell'alto prelato: per lo più si trattava di culture, oliveti, vigneti, orti e casalinghi. Il tutto, anche i territori dati a censo, veniva gestito tramite le *baiulationes*, distretti in cui erano esatti i redditi signorili. Ogni *baiulatio* era costituita da un abitato e dal suo territorio con l'aggiunta dei casali ad essa afferenti²⁹.

Le altre platee già edite riguardano per lo più istituzioni ecclesiastiche³⁰. Sono stati altresì effettuati studi relativi ad inventari fatti redigere da aristocratici: la platea della contea di Sinopoli, vergata nel 1335 dai funzionari del

²⁶ D'altra parte, è probabile che lo scopo di questi elenchi di uomini sia stato anche quello di salvaguardare i diritti dell'autorità pubblica su coloro che non erano inclusi. Si veda Berardi, *La «féodalité» et la seigneurie*, p. 21.

²⁷ Martin, *Le Platee calabresi*, pp. 113-121.

²⁸ *La Platea di Luca*.

²⁹ Si consultino i vari saggi in *Studi in margine all'edizione della Platea*. Sulla nascita dell'amministrazione locale definita *baiulatio*, circoscrizione utilizzata inizialmente da qualsiasi entità che aveva ricevuto ricchezze pubbliche, quindi anche dalle cattedrali, si vedano Martin, *L'organisation administrative*, pp. 98 sgg.; Martin, *La Pouille*, pp. 807 sgg.

³⁰ Tra le più importanti si segnalano De Leo, *Un feudo vescovile* (cattedrale di Bisignano, compilata alla fine del periodo svevo, per l'analisi e la datazione del documento si veda anche Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, p. 282, nota 49); *La Platea della Diocesi di Tropea*; Vaccaro, *La Platea di Cassano* (cattedrale di Cassano, compilata agli inizi del XVI secolo su inventari più antichi); Naymo, *La platea di Santa Maria*, pp. 123-209 (Santa Maria «la Cattolica» di Grotteria, XV secolo); Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 311-367 (chiesa matrice di Santa Maria Maggiore, platea del XVI secolo). Diverse sono le platee relative a enti religiosi che attendono di essere pubblicate e studiate. Per un panorama più preciso degli inventari redatti nella regione,

conte Guglielmo Ruffo, è tra le più importanti. Si tratta di un documento che riprende precedenti inventari latini nonché uno greco datato in modo discordante³¹.

Nel XVI secolo sia i nobili che gli enti religiosi chiesero e ottennero «regie reintegre»³², un nuovo modello di inventario pubblico: emblematica è la pubblicazione della «platea» di Santo Stefano del Bosco³³. Carlo V, nel 1530, in seguito alle pressanti richieste da parte dei Certosini rientrati nelle Serre calabresi (1514), «ordinò – scrive Mariarosaria Salerno – di nominare uno o due *commissarii* per mettere in atto la requisizione di eventuali beni alienati al monastero, commissari che dovevano essere affiancati da un *actorum publicus notarius*, da un *iudex ad contractus* e da testimoni da loro scelti»³⁴. Dopo varie vicissitudini, soltanto nel 1533 il commissario Nicola Angelo de Amectis, *utriusque iuris doctor*, emanò la sentenza di reintegra iniziando la stesura dell'inventario, il quale fu terminato il 29 gennaio del 1534³⁵.

Tra le reintegre simili a quella che presenteremo per i Sanseverino di Bisignano annoveriamo quella – già edita – eseguita dal regio reintegratore Pietro de Spagna per Giovanni Battista Carafa, marchese di Castelvetere e conte di Grotteria (1534-1541); è di fondamentale importanza per ricostruire lo “stato” signorile dei Carafa nella Calabria Ultra³⁶.

Abbiamo cercato di delineare, brevemente, l'evoluzione di questa importante tipologia di fonte in Calabria dalla fine del periodo bizantino agli inizi del XVI secolo; anche in mancanza di uno studio dettagliato, è possibile affermare che gli inventari di uomini e terre siano passati da una redazione pubblica (XI secolo) ad una prevalentemente privata (XII-XV), per ritornare nuovamente, tramite le reintegre, a un documento approvato dall'autorità sovrana³⁷.

anche inediti, si veda Berardi, “*Feudalità laica*” e *signoria ecclesiastica*, cap. 1: *Studi e fonti sul feudalesimo e sulla signoria nel Mezzogiorno d'Italia*.

³¹ Per l'edizione della fonte: De Leo, *La Platea della contea di Sinopoli*. Per la datazione del ms si veda il saggio di Pollastri, *Construire un comté*, in questo stesso volume. Esiste un'altra platea della famiglia Ruffo, la quale purtroppo è conservata in un archivio privato sconosciuto, si tratta di un «manoscritto delle proprietà della famiglia Ruffo al tempo di Pietro II (1230-1310)», segnalata in rete (< <https://www.ponteonline.com/it/auctions/lot-details/395-2625/#> >, url consultato il 22 aprile 2020). Si veda anche la *Platea delle Ragioni*.

³² Per un approfondimento sulle reintegre si veda il prossimo paragrafo.

³³ *La Platea di S. Stefano*. Ancora inedita è la reintegra della badia di San Giovanni in Fiore autorizzata dall'imperatore spagnolo nel 1530 e conclusasi nel 1533-1534. Si vedano ASNa, *Ordine costantiniano*, A, f. 78; Galasso, *Economia e società*, p. 293; Galasso, Sicilia, *Dalla fondazione del casale*, pp. 68, 70-75. Anche in altre regioni del Mezzogiorno d'Italia, come la Basilicata, ci furono reintegre. Si veda Salerno, *S. Michele Arcangelo* (analisi della reintegra del 1500 di San Michele Arcangelo di Montescaglioso).

³⁴ Salerno, *Terre ed uomini*, p. 113.

³⁵ Per una dettagliata analisi della platea: *ibidem*, pp. 111-159; Salerno, *Istituzioni religiose*, pp. 31 sgg.; Salerno, *S. Stefano del Bosco*.

³⁶ Naymo, *Uno Stato feudale*.

³⁷ Esistono numerosi inventari di beni fatti vergare privatamente tra XVI e XVII secolo.

3.2. *Le reintegre dei principi di Bisignano: fonti per ricostruire il Quattrocento signorile calabrese*

I Sanseverino iniziarono a compilare platee di beni e diritti dei loro possedimenti sin dalla seconda metà del XV secolo, ne abbiamo un esempio importante per le terre di Basilicata e Principato Citra³⁸; platee vennero fatte redigere con certezza anche per i possedimenti calabresi³⁹.

Persino durante le “parentesi regie”, gli amministratori della Corona fecero realizzare alcuni inventari delle entrate dei Sanseverino⁴⁰, tuttavia durante le due confische regie i beni e i diritti furono usurpati da laici e istituzioni religiose. Ciò comportò un vasto movimento di reintegre che culminò nella redazione per ordine regio di diversi inventari.

I Sanseverino di Bisignano, insieme a quelli di Salerno, furono tra i primi ad ottenere dal potere sovrano che un funzionario all'uopo deputato si recasse nelle loro terre, facesse l'inventario di tutto ciò che a qualsiasi titolo spettava al barone e ripristinasse o restituisse alla loro originaria natura “signorile” tutti quei diritti e beni che erano stati alienati e usurpati durante le numerose guerre e confische del XV secolo.

Le reintegre approvate dai sovrani spagnoli iniziarono in Calabria almeno a partire dal 1515⁴¹, ma a noi è pervenuta – allo stato attuale della ricerca – una sola platea relativa al 1516 sulla contea di Corigliano (oggi Corigliano-Rossano).

Bisogna segnalare che tutti gli inventari delle terre dei principi di Bisignano, compilati tra il 1544 e il 1546 dal regio reintegratore Sebastiano della Valle, riprendono – citandole testualmente – le reintegre effettuate nel 1474, 1515 e 1518, le quali, a loro volta, presentano elementi significativi – per una valutazione retrospettiva dei diritti signorili dei Sanseverino almeno dal XV secolo. Tutte le platee, infatti, mettono in luce rapporti e vincoli sociali ormai collaudati da una lunga consuetudine, e perciò molto anteriori, talvolta, alla compilazione delle stesse.

³⁸ Si tratta di un corposo ms (*Libro della Platea delle diverse terre dell'Illustrissimo Principe di Bisignano dell'anno 1475*) composto da cc. 371 e conservato in ASNa, *Sommaria, Diversi*, I numerazione, 110. Per un approfondimento: Berardi, *La Basilicata*.

³⁹ Anche se si tratta di reintegre, si vedano gli esempi per le terre di Sanginetto (*Platea di Sanginetto*), Regina e Lattarico (*Libro di Platea*), *infra*, testo corrispondente a note 54 e 60.

⁴⁰ Ci è pervenuto un inventario delle terre della Basilicata del luglio 1487 fatto redigere dal governatore regio *Ioanne Caniglia* durante la confisca dei possedimenti dei Sanseverino. Si veda ASNa, *Sommaria, Diversi*, II numerazione, 64, il ms è diviso in due parti (1r-69v; *Registrum* 1r-37v). Per un approfondimento: Berardi, *La Basilicata*.

⁴¹ Vengono riportate alcune parti di una precedente reintegra del 1515 in quella della terra di Acri (1544). Anche nell'inventario relativo a Terranova (Terranova di Sibari), compilato nel 1544, è trascritta una sezione della precedente reintegra del 1518 (*infra*, paragrafo 5). Queste reintegre, magari con un formato diverso, iniziarono a essere compilate anche nelle altre regioni già nella seconda metà XV secolo. Si veda *supra* (reintegra dei beni di San Michele Arcangelo di Montescaglioso).

Come si svolsero queste reintegre? Perché ce ne furono altre dopo il 1515-18? Sfortunatamente nell'unica copia pervenutaci della platea del 1516 sulla contea di Corigliano⁴² non viene descritta in modo dettagliato la procedura amministrativa relativa alla sua redazione, la quale è invece ben indicata in tutti gli inventari vergati nel 1544 e 1546. Questi ultimi vennero fatti compilare dopo il 1515 in quanto, in seguito ad altri disordini⁴³, i Sanseverino non erano riusciti a riprendersi integralmente i loro diritti⁴⁴; erano stati costretti, infatti, in poco più di trent'anni, a richiedere nuovamente la reintegrazione e la confinazione dei loro possedimenti.

Tutte le reintegre compilate nel 1544-1546 presentano il medesimo iter amministrativo con piccole varianti: l'esempio della menzionata platea di Acri è emblematico⁴⁵. Il documento fu stilato l'11 settembre del 1544 da Vincenzo de Fide, regio giudice a contratto della città di Bisignano, e da Matteo de Lando di Cava, pubblico notaio. I redattori del testo si riunirono nel palazzo del monastero della Beata Maria Annunziata su richiesta del procuratore del principe di Bisignano Giovanni Jacopo Ligniti. La petizione, rogata dal notaio Roberto Baratta di Castrovillari presso San Mauro⁴⁶, era stata presentata al regio reintegratore Sebastiano della Valle.

All'inizio del testo sono riportate le lettere patenti: per prima cosa una *provisio* di Carlo V del 27 settembre 1541 inviata al viceré don Pedro de Toledo e al Consiglio Collaterale. Essa informava che il principe di Bisignano aveva inviato una lettera al sovrano poiché molte persone, sia laiche che ecclesiastiche, avevano illecitamente occupato dei possedimenti, appropriandosi di censi e diritti. Pietro Antonio Sanseverino richiedeva la restituzione sulla base di un precedente inventario di beni⁴⁷.

L'imperatore, ritenendo fondata l'istanza, diede mandato all'amministrazione vicereale di nominare uno o due commissari reintegratori; a questi fu incaricato di emettere banni che obbligavano alla presentazione della documentazione coloro che avevano titoli di possesso relativi al territorio dei Sanseverino. I commissari, dopo aver valutato i documenti, si accertavano che i beni, di cui si esibiva il titolo, fossero legittimamente posseduti e che non fossero stati usurpati. Per i diritti detenuti dai privati, in mancanza di prove documentarie, il regio reintegratore procedeva alla confisca dei territori e alla

⁴² *Platea de Rinaldis*, di 90 cc.

⁴³ Soltanto nel 1525 Francesco I venne sconfitto a Pavia (*François I^{er} et l'Italie*), inoltre anche il tentativo di invasione delle forze angioine guidate da Odet Lautrec (1528-30) creò scompiglio nel Regno. Si veda almeno Santoro, *La spedizione di Lautrec*.

⁴⁴ Ci è pervenuto, ad esempio, un documento del 15 luglio 1516 in cui il sovrano conferisce nuovamente lo stesso privilegio a Bernardino Sanseverino di recuperare le sue terre, i suoi castelli e i diritti che gli erano stati alienati. Si veda Martinez Ferrando, *Privilegios otorgados*, p. 230, nn. 2093-2094.

⁴⁵ *Platea B di Acri*, cc. 1r-15v.

⁴⁶ Nella documentazione Santo Mauro, oggi scomparso. Il vasto territorio era ubicato, grosso modo, nella frazione di Cantinella, nell'odierno comune di Corigliano-Rossano.

⁴⁷ Non viene specificato l'inventario al quale si riferisce, ma sicuramente si tratta di quello redatto nel 1515 da Sebastiano de Rinaldis.

riassegnazione dei diritti di cui ci si era appropriati illegalmente. Il commissario, infine, doveva servirsi di un notaio e un giudice a contratto per validare le reintegre, nonché di un numero adeguato di testimoni.

Carlo V fissò il termine di un anno entro il quale la lettera provvisionale per il principe doveva essere esibita e quello di un altro anno per concludere le operazioni di reintegra, chiarendo che la potestà dei commissari non si esercitava su quei beni che nell'ultimo trentennio erano stati alienati; in quel caso infatti si doveva agire per via ordinaria con giudici competenti anche in loco.

Tuttavia, sembra che i preparativi per la reintegra siano avvenuti con ritardo: il documento fu emanato da Carlo V nel 1541, la platea fu redatta invece nel 1544. L'inventario riferisce, infatti, che le operazioni erano state assegnate inizialmente a Pietro Allodo, regio consigliere, e, dopo la sua revoca, a Geronimo Bilotto, il quale si era trasferito a Benevento senza più ritornare in Calabria. Sulla base di ciò, il 14 dicembre 1543⁴⁸ Pietro de Toledo aveva incaricato come regio reintegratore Sebastiano della Valle e con una nuova provvisionale (febbraio 1544)⁴⁹ aveva indicato un nuovo termine per la conclusione della reintegra, posticipando le operazioni di otto mesi⁵⁰.

Il 19 luglio 1544 venne affisso un editto sul portone della chiesa matrice di Acri, con il quale si rese obbligatorio presentare tutti i documenti entro il 28 luglio; inoltre, in seguito al banno, apparvero di fronte al della Valle e al notaio Lando una serie di persone per testimoniare i diritti del principe. La deposizione giurata venne effettuata dai sindaci Paolo de Bernardo e Vincenzo Capalbo, i quali informarono Sebastiano della Valle della precedente reintegra redatta da Sebastiano de Rinaldis di Nocera per i diritti di Bernardino Sanseverino.

Questa procedura sembra essere univoca per tutte le platee. Abbiamo altri casi che testimoniano dei ritardi. Nel territorio di Terranova (odierna Terranova da Sibari), il bando per presentare i titoli fu emanato prima dell'arrivo del regio reintegratore dal baiulo del luogo, Ferdinando Ferrario di Rotonda, il quale fissò entro 6 giorni il termine per esibire i documenti che legittimasero il possesso dei loro beni; il sindaco di Terranova chiese successivamente una proroga in quanto diversi proprietari non si presentarono⁵¹.

⁴⁸ La provvisionale fu spedita il giorno successivo (15 dicembre).

⁴⁹ Sull'importanza amministrativa dei documenti emanati dai viceré si veda almeno Silvestri, *L'amministrazione*, pp. 311 sgg.

⁵⁰ Intanto, in data 8 marzo 1544, Giovanni Jacopo Ligniti presentò al commissario della Valle le lettere provvisionali spedite il 15 dicembre del 1543 e, sulla base di queste, il regio reintegratore pronunciò sentenza di redazione dell'inventario di Acri. Si veda *Platea B di Acri*, cc. 11v-12r.

⁵¹ Savaglio, *I Sanseverino e il feudo*, pp. 129 sgg. Sul ruolo del sindaco nelle *universitates* meridionali: Senatore, *Una città, il Regno*, pp. 220 sgg.

Come già detto, in questo lavoro prenderemo in esame le diverse reintegre inedite dei Sanseverino che siamo riusciti a reperire⁵², nonché qualcuna già edita o analizzata⁵³. Sono quasi tutte copie:

- *Libro di Platea*: manoscritto del 1544 conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli. Racchiude gli inventari delle terre di Regina, Lattarico e Torano (175 cc.). Si tratta delle uniche reintegre – insieme a quella di Casano – che ci sono pervenute in originale⁵⁴. Nelle platee di Regina e Lattarico viene segnalato che ci fu una precedente reintegra redatta nel 1474 da Gualterio *Poyerum de Taberna*, «olim reintegratorem dicti status»⁵⁵; è plausibile che, nella seconda metà del XV secolo, i Sanseverino abbiano chiesto reintegre anche nelle altre terre del principato⁵⁶. Il manoscritto, fatto compilare da Sebastiano della Valle è suddiviso in tre sezioni per le tre località⁵⁷; il testo è completo e comprende la descrizione dei terreni dati in affitto dal principe.
- *Platea di Sanginetto*, situata sull'odierno Tirreno Cosentino. La reintegra del 1546 ci è giunta in una copia realizzata nel 168⁵⁸ anche in questo caso si parla di un inventario *antiquo* fatto redigere per volere di *Gualterio de Taberna*, ma non viene specificato l'anno⁵⁹; si potrebbe supporre il 1474 come per Regina e Lattarico. Parimenti si tratta di un territorio, Sanginetto, entrato nella sfera di influenza dei Sanseverino già alla fine del XIV secolo⁶⁰.

⁵² Purtroppo, le reintegre relative a Bisignano e Acri – non sappiamo se quest'ultima sia copia di quelle già in possesso segnalate da Galasso, *Economia e società*, p. 292, nota 59 (ASNa, *Sommaria Diversi*, II numerazione, 84), sembrano essere disperse. Galasso cita anche altre reintegre: il regio commissario Pietro *de Spagna* fece reintegrare, oltre i diritti dei marchesi di Castelvetere (*supra*, paragrafo 2.1), i beni dei conti di Santa Severina nel 1520 (analizzata in parte in Caridi, *Uno "stato" feudale*). Anche i duchi di Montalto (1550) e di Monteleone ottennero il ripristino dei loro diritti signorili. Si veda Galasso, *Economia e società*, p. 292, note 60, 61.

⁵³ Si utilizzerà anche un breve sunto della platea del territorio di Saracena edita in Forestieri, *Monografia storica*, pp. 45-53. Probabilmente l'inventario ha avuto due stesure: una nel 1544 e l'altra nel 1546, tuttavia il ms sembra essere andato perduto. Si veda anche Vaccaro, *Poteri e società "in la Saracina"*, p. 197, nota 87.

⁵⁴ Tutte contengono *signum* e sottoscrizione del notaio, nonché sottoscrizioni autografe di Sebastiano della Valle e dei testimoni: *Libro di Platea*, cc. 69v-70r (Regina); 122rv (Lattarico); 175rv (Torano). L'inventario di Lattarico fu terminato il 29 novembre, quello di Regina il 16 dicembre (81v).

⁵⁵ *Ibidem*, cc. 8r, 27r (Regina); c. 81v (Lattarico).

⁵⁶ Nonostante la terra di Regina fosse nell'orbita dei Sanseverino sin dal XIV secolo (*Archivio Sanseverino di Bisignano*, p. 2 n. 11), sappiamo che soltanto il 4 agosto del 1472 i sindaci delle università di Regina e Lattarico giurarono fedeltà a Geronimo Sanseverino (*ibidem*, p. 13 n. 91), il quale probabilmente chiese la redazione degli inventari del 1474. Sulle altre terre acquistate dai Sanseverino durante il Quattrocento si veda *supra*, paragrafo 1.

⁵⁷ Vi sono alcune pagine bianche che separano ogni reintegra, probabilmente perché si pensava a future aggiunte.

⁵⁸ *Platea di Sanginetto*. Si tratta del documento composto dal numero maggiore di pagine, ben 529.

⁵⁹ *Ibidem*, c. 10v.

⁶⁰ Come dimostrano le note politiche matrimoniali che adottarono i futuri principi di Bisignano (ad esempio *Archivio Sanseverino di Bisignano*, p. 6 n. 44). Per l'economia dei Sanseverino importante fu il porto di Sanginetto in cui si estraeva lo zucchero. Si veda *ibidem*, p. 12 n. 88.

- *Platea del ducato di San Marco* (odierno San Marco Argentano). Si tratta una delle copie incomplete di platee composte nel 1544 (28 cc.). Manca la sezione relativa ai censi, parzialmente riportata in un'altra copia, conservata nell'archivio privato Selvaggi (San Marco Argentano), recentemente donato alla Sovrintendenza archivistica di Reggio Calabria⁶¹. Per questa terra venne fatta redigere una reintegra anche nel 1516⁶², probabilmente da Sebastiano de Rinaldis.
- *Platea di Malvito*: inventario del 1546 di dimensioni ridotte (ff. 6r-18v)⁶³, conservato in un fascicoletto dell'Archivio privato dei Sanseverino di Bisignano. Contiene un elenco dei censi, non sappiamo se completo.
- *Platea di Cassano*, del 1544 (126 cc.). Anche se la scrittura risulta deleta in diversi punti, l'inventario è completo e originale⁶⁴. Le platee di Cassano⁶⁵ e Malvito non sembrano rinviare a precedenti reintegre, d'altra parte, considerando tutte le altre che ci sono pervenute, è abbastanza sicuro che l'azione di ripristino dei poteri signorili avvenuta agli inizi del XVI secolo interessò anche queste terre.
- *Platea di Terranova*: reintegra di Sebastiano della Valle del 1544, pervenutaci in una copia del 26 febbraio 1744. L'esemplare fu realizzato, per volere di Maria Antonia Spinelli, ultima "intestataria" del Principato di Tarsia, dal notaio Laudemio Maria Sorrentino di Cava. Il manoscritto (119 cc.), in buono stato di conservazione, contiene vari privilegi, tra cui quello di Carlo V (ripristino dello "stato" dei principi di Bisignano e nomina di Sebastiano della Valle a giudice della reintegra) e la descrizione del territorio con relativi diritti (cc. 48-108)⁶⁶. La copia è quasi priva dell'elenco dei censuari, ne sono descritti soltanto sette⁶⁷, è citata invece diverse volte una precedente reintegra, purtroppo non pervenutaci, del 26 aprile 1518, effettuata dall'*utroque iure doctor* Donato Caracciolo.
- *Platea de Rinaldis*. Come già segnalato, per la contea di Corigliano⁶⁸ si è conservata una copia seicentesca (26 marzo 1609) della reintegra redatta nel 1516 dal regio commissario Sebastiano de Rinaldis per richiesta di Bernardino Sanseverino (180 cc.). In essa vengono descritti i diritti signo-

⁶¹ Sarro, *Insediamenti albanesi*, I, pp. 311-312.

⁶² *Platea del ducato di San Marco*, c. 9v.

⁶³ Il fascicolo è acefalo (*Platea di Malvito*, cc. 4r-6r) e manca della sua parte finale.

⁶⁴ Anche in questo caso nell'esemplare è presente il *signum* e la sottoscrizione del notaio – diverso rispetto al ms con le platee di Regina, Lattarico e Torano, nonché le sottoscrizioni autografe di Sebastiano della Valle e dei testimoni. Si veda *Platea di Cassano*, cc. 62r-63r.

⁶⁵ È possibile che il riferimento sia riportato nelle numerose carte in cui l'inchiostro risulta deleto.

⁶⁶ *Platea di Terranova*, il ms è numerato per pagine. Una traduzione in lingua italiana con una breve analisi è stata pubblicata in Savaglio, *I Sanseverino e il feudo*, pp. 147-230.

⁶⁷ Il copista settecentesco annotò che non aveva riportato i censi in quanto erano già presenti sia nella platea originale che in quella compilata nell'anno 1518 (*Platea di Terranova*, pp. 108-110). Alle pp. 111-119 vi è riportata la sentenza finale di Sebastiano della Valle.

⁶⁸ Si tratta di una tra le più longeve contee che appartenevano ai Sanseverino. Roberto Sanseverino fu conte di Corigliano dal 1339 al 1361. Si veda Berardi, *La contea di Corigliano*, p. 45.

ri del principe con i relativi terreni concessi in censo⁶⁹, manca la sezione con la procedura della reintegra.

- Platee di Corigliano. Numerose sono le copie inerenti alla platea di Sebastiano della Valle del 1544, conservata sia nell'Archivio di Stato di Napoli⁷⁰ che in quello comunale del luogo in questione⁷¹. Ci è pervenuto anche un ulteriore inventario del 1551 fatto stilare dal procuratore del principe Giovanni Jacopo Ligniti⁷², si tratterebbe di un unico caso, ma è abbastanza probabile che l'amministrazione signorile abbia pensato di redigere questi inventari in forma privata anche nelle altre terre. Forse non bastò nemmeno la reintegra del 1544 per far ripristinare completamente i diritti dei Sanseverino di Bisignano sulla contea di Corigliano e sugli altri territori, del resto la stessa famiglia vendette via via – nella seconda metà del XVI secolo – tutti i possedimenti⁷³.

Per quanto concerne la reintegra di Acri del 1544, la questione è complessa. Sono stati rinvenuti due esemplari abbastanza diversi: il primo (che chiameremo *Platea A di Acri*), redatto l'8 febbraio 1706, è conservato nell'Archivio di Stato di Napoli⁷⁴; il secondo (che chiameremo *Platea B di Acri*) è una copia manoscritta, non datata (114 cc.), in un corsivo di fine Settecento, custodita presso un archivio privato nell'attuale provincia di Cosenza⁷⁵.

Prima di analizzare le differenze tra queste due copie ci soffermeremo sulle modalità redazionali delle altre platee, nonché sul loro uso archivistico durante i secoli.

Tutti i redattori delle reintegre erano soliti utilizzare inventari più antichi, tuttavia soltanto nelle platee di Terranova e Acri troviamo trascritti interi brani⁷⁶. In quella di Terranova Sebastiano della Valle, per ogni descrizione dei diritti signorili, utilizza la precedente reintegra del 1518, dalla quale ripren-

⁶⁹ È ben specificato che questo inventario si rifà a un periodo più antico della sua compilazione (*Platea de Rinaldis*, c. 2r).

⁷⁰ ASNa, *Archivi privati, Saluzzo di Corigliano*, b. 43, fasc. 1 (*Platearum Coriolani et S. Mauri 1544*). Non si è potuto verificare se l'esemplare di questa reintegra, presente in ASNa, sia originale o una copia.

⁷¹ Si citerà da questa copia redatta nel 1616 (*Platea di Corigliano e San Mauro*). Si veda anche la *Platea di San Mauro*.

⁷² L'inventario – che si rifà completamente alla reintegra del 1544 – è una copia dell'originale (riportato alle cc. 1-69) al quale vennero poi aggiunte, via via, le concessioni rilasciate fino al 1606. Si veda *Archivi privati, Saluzzo di Corigliano*, b. 43, fasc. 2 (*Platea Civitatis nunc Coriolani anno 1551 a Jo. Jacobo Lignito Procuratore collecta pro censualibus*), cc. 1-125; Merzario, *Signori e contadini*, pp. 10-11.

⁷³ Galasso, *Economia e società*, pp. 35 sgg.

⁷⁴ *Platea A di Acri*, cc. 68rv; è allegata al manoscritto una sintesi dei diritti signorili della curia sul territorio di Acri (7 pagine). Esiste anche un'altra copia identica, composta da cc. 70, che abbiamo chiamato *Platea A2 di Acri*. In realtà, il ms conservato nell'ASNa è un'ulteriore copia autenticata – sicuramente coeva – vergata dal notaio Salomone Cassiano di Vaccarizzo (Albanese) sull'esemplare redatto nel 1706 dal notaio *Caetanus Sorrentinus* di Cava.

⁷⁵ Si ringrazia per la squisita disponibilità il suo proprietario, di cui osserviamo scrupolosamente la richiesta di voler restare nell'anonimato. L'edizione di questa versione della reintegra, a cura di chi scrive, sarà pubblicata in altra sede.

⁷⁶ Naturalmente senza considerare l'esemplare pervenutoci della contea di Corigliano del 1516.

de anche un atto notarile del 1437⁷⁷. Alla fine viene riportato integralmente un estratto dell'inventario del Caracciolo che descrive una convenzione – che commenteremo in modo dettagliato – tra il principe di Bisignano e il monastero italo-greco di Sant'Adriano⁷⁸. Anche se non vi è un criterio preciso nell'utilizzo, da parte dei redattori delle reintegre (1544-1546), della documentazione più antica, le altre convenzioni presenti nelle due versioni della platea di Acri sono menzionate anche alla fine del manoscritto⁷⁹.

Questi tipi di inventari sono molto importanti in quanto furono utilizzati, fino al XIX secolo, sia per le varie cause che si susseguirono nel corso del tempo⁸⁰, sia per l'amministrazione dei diritti signorili da parte degli aristocratici che subentrarono nelle signorie: lo dimostrano le numerose copie redatte a tal proposito. Per tutte le reintegre sono presenti strumenti di consultazione: nel manoscritto che racchiude le platee di Regina, Torano e Lattarico sono inserite alcune – poche in verità – aggiunte di una seconda mano sul lato sinistro, in cui vengono richiamate le diverse tipologie di proprietà (ad esempio beni demaniali) e le tipologie documentarie (sentenza, ecc.). Questi tre inventari furono redatti dal medesimo notaio su fascicoli diversi e successivamente rilegati – forse nella Camera della Sommaria – nell'ambito di un unico progetto⁸¹.

La reintegra di San Marco non presenta strumenti di consultazione, mentre in quella di Cassano, sono segnalate in tutte le sezioni diverse annotazioni di difficile lettura, anche geografiche. Le altre platee, come quelle di Malvito e Sanginetto, presentano le medesime note. La reintegra B di Acri, oltre a riportare una numerazione – di mano posteriore – dei vari paragrafi, segnala a volte sul margine sinistro le vicende successive dei diritti o dei possedimenti citati⁸².

Le aggiunte posteriori all'inventario di Terranova sono le più precise – sia per i luoghi geografici che per suddivisione documentaria. Probabilmente il notaio settecentesco sottolineò le date e alcune frasi che riteneva importanti, segnalando sul margine sinistro di ogni diritto i cambiamenti amministrativi avvenuti a Terranova durante il principato degli Spinelli.

Soltanto la platea della contea di Corigliano del 1516 ha conservato lo strumento più efficace di consultazione: un indice, in un altro piccolo manoscrit-

⁷⁷ Questi conferma un appezzamento di terre aratorie e boschive alla chiesa "patronale" di San Nicola di Terranova. Si veda la *Platea di Terranova*, pp. 90-91.

⁷⁸ *Ibidem*, pp. 101-108.

⁷⁹ Su questi accordi si veda *infra*, paragrafo 5.

⁸⁰ Specie dalla "Commissione Feudale".

⁸¹ Sembra, anche in base alle reintegre, che – già dal XV secolo – Regina e Lattarico fossero amministrate insieme dalla curia principesca; è dunque probabile che ciò abbia indotto gli archivisti a rilegare insieme i fascicoli. Torano fu invece aggiunta perché vergata dal medesimo notaio?

⁸² Nella *Platea A di Acri* tutti i luoghi geografici vennero sottolineati.

to, dei nomi, dei luoghi e delle istituzioni religiose che ebbero possedimenti e diritti nella contea⁸³.

La reintegra fatta redigere da De Rinaldis presenta anche titoli al centro del foglio in ogni sezione (ad esempio i confini di Corigliano) e per ogni luogo geografico («Bricarossa», «Capo di Crati») in cui si presentavano i diritti signorili della curia principesca⁸⁴. Pare che non sia stato seguito un criterio alfabetico, geografico e di importanza nella descrizione delle località per nessuno degli inventari.

La struttura della descrizione dei diritti e luoghi è molto simile, anche se varia in base alla completezza dell'esemplare. Tutte le platee, infatti, descrivono – dopo aver delineato l'iter amministrativo – i confini della terra oggetto della reintegra, soffermandosi sulle strutture abitative come il castello e le case. In un'altra sezione vengono riportati i diritti signorili generali che vennero reintegrati, entrando nello specifico durante la descrizione dei luoghi e delle contrade; anche ai terreni dati in censo – dove presenti – è riservata una sezione, infine sono riportate le convenzioni stipulate con le istituzioni religiose, nonché la sentenza finale di Sebastiano della Valle.

3.3. “Le reintegre” della terra di Acri

La platea A è stata utilizzata nella disputa ottocentesca tra il comune di Acri e i casali albanesi⁸⁵ e riporta – come vedremo nell'ultimo paragrafo – interessanti diritti signorili detenuti dal monastero italo-greco di Sant'Adriano, nonché alcune parti della precedente reintegra del 1515 condotta da Sebastiano de Rinaldis⁸⁶, che riprende un concordato – trascritto integralmente – del 1517 tra il Sanseverino e l'archimandrita del cenobio.

La *Platea B*, la quale menziona in alcuni casi anche l'inventario di Sebastiano de Rinaldis, cita soltanto la relativa concordia (cc. 33v-34r), senza elencare né le prerogative del monastero né la minuziosa inchiesta sui Greco-Albanesi fatta effettuare da Sebastiano della Valle per la conferma dei diritti dell'istituzione italo-greca. La reintegra (B) si sofferma sullo scioglimento di una contesa tra Pietro Antonio Sanseverino e il vescovo di Bisignano per

⁸³ ACC, *Archivio Saluzzo*, Carte economiche-Patrimonio, b. 82, fasc. 1 (*Indice della Platea del 1516*).

⁸⁴ Anche le varie copie della platea del 1544 presentano diverse note di mano posteriore sul margine sinistro di ogni carta. L'amministrazione signorile fece compilare anche un sunto delle tre platee conservato in ASNa, *Archivi privati, Saluzzo di Corigliano*, b. 43, fasc. 1, *Concordantia Platearum. Annorum 1516, 1544 et 1551*. Ci è pervenuta, inoltre, una corposa platea del Settecento, *Platea di Corigliano 1789*, che riporta numerosi documenti anteriori, anche medievali – riguardante il futuro ducato di Corigliano.

⁸⁵ In particolare dal giurista Guglielmo Tocci, ma anche in *Bullettino delle ordinanze de' commissarij*, pp. 218-258.

⁸⁶ È plausibile che, anche nella terra di Acri – come è avvenuto per Regina, Lattarico e Sanginetto –, sia stata richiesta, dopo l'acquisto avvenuto nel 1462 insieme a Bisignano, una reintegra dei beni e diritti da parte di Luca o Geronimo Sanseverino.

alcune “terre aperte” nelle montagne di Acri; il contenzioso si rifà anche ad una precedente convenzione del 26 luglio 1531 non segnalata nella platea A⁸⁷. Quest’ultimo accordo è invece segnalato – così come la concordia del 1517 con il monastero di Sant’Adriano – nell’ottocentesco *Bullettino delle ordinanze de’ commissarij*⁸⁸, nel quale viene confermata la risoluzione della controversia nel 1544 da parte del commissario reintegratore; d’altra parte viene riportato come: «quest’istesso documento è stato prodotto dal Principe di Bisignano nella causa del Comune di S. Sofia coll’Amministrazione de Reali Demani per la Mensa vacante di Bisignano»⁸⁹.

Non conosciamo il motivo preciso della creazione di due copie diverse della stessa reintegra: se da una parte è innegabile il fatto che siano caratterizzate da parti simili – come l’iter procedurale⁹⁰ nonché i diritti signorili della curia del principe –, dall’altra bisogna segnalare la diversità di determinati elementi oltre a quelli già menzionati (i due concordati con le istituzioni ecclesiastiche). Si può supporre che la *Platea B* sia stata fatta redigere privatamente dai Sanseverino di Bisignano tralasciando tutti i documenti relativi al monastero di Sant’Adriano e inserendo – con altre varianti – la convenzione non inclusa nella platea A⁹¹. Purtroppo, non siamo a conoscenza di altre citazioni dell’accordo tra il Sanseverino e il vescovo di Bisignano⁹², in quanto esso non fu utilizzato nemmeno nel XIX secolo dal giurista Guglielmo Tocci per i diversi processi del comune di Acri con le future entità italo-albanesi⁹³.

Vale la pena ricordare come diverse fonti tardomedievali siano pervenute attraverso copie acquisite in età moderna nei lunghi contenziosi avvenuti nei tribunali che videro protagonisti aristocratici e *universitates*, specie nel XVIII secolo. In quell’occasione gli ex titolari delle signorie si procurarono, nella maggior parte dei casi, «copie provviste di autentiche notarili degli originali conservati negli archivi locali o presso quello napoletano della Regia Camera»⁹⁴.

⁸⁷ Per la descrizione del concordato vedi *infra*, ultimo paragrafo.

⁸⁸ *Bullettino delle ordinanze de’ commissarij*, p. 236. In questo volume viene segnalata una reintegra da parte di Sebastiano della Valle sul territorio di Altomonte e hinterland (casali di Acquaformosa, Lungro e Firmo), ma purtroppo allo stato della ricerca sembra essere smarrita (*ibidem*, pp. 54 sgg.). Una copia settecentesca (autenticata il 3 gennaio del 1728 dal notaio Francesco Maria Sorrentino di Caccuri) del medesimo inventario, rogato il 25 gennaio del 1546, era stata studiata – nella seconda metà del XVIII secolo – dallo *scriptor* greco della Biblioteca Apostolica Vaticana Pietro Pompilio Rodotà. Si veda Rodotà, *Dall’origine, progresso e stato*, III, p. 84.

⁸⁹ *Bullettino delle ordinanze de’ commissarij*, p. 237.

⁹⁰ D’altra parte, nella *Platea B di Acri* non è menzionato come procuratore del principe per Acri il notaio Marco de Imola. Si veda *Platea A di Acri*, in particolare c. 11v. Per questo notabile: Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 197-198, 234, 310, 377.

⁹¹ Un inventario privato (1551) fu compilato anche per le reintegre della contea di Corigliano.

⁹² Eccetto nel contenzioso menzionato con il comune di Santa Sofia (odierna Santa Sofia d’Epiro, provincia di Cosenza).

⁹³ Tocci, *Memorie storico-legali*, pp. 24 sgg., 38-39 e *passim*, nelle cui pagine sono trascritti – con errori e lacune – brevi brani della reintegra (*Platea A di Acri*).

⁹⁴ Come è stato segnalato in Massaro, *Uomini e poteri signorili*, pp. 1406-1407.

Pur non presentando l'edizione dei due testimoni, si cercherà di cogliere le diversità e le somiglianze dei due manoscritti grazie alla seguente tabella.

Tabella 1. *Differenze tra Platea A e Platea B della reintegra di Acri (1544)*

Per consentire il confronto tra le due reintegre, gli atti contenuti nella *Platea B* sono stati elencati, nella seconda colonna, secondo l'ordine della *Platea A*⁹⁵. Il numero romano che li precede corrisponde alla successione nel manoscritto.

<i>Platea A di Acri</i>	<i>Platea B di Acri</i>
Introduzione ai documenti	
	1. Reintegra del'11 settembre 1544: protocollo (1r-2v)
<i>Litterae commissionales</i> di Pedro de Toledo, viceré di Napoli, a Sebastiano della Valle, Napoli 14 dicembre 1543. Protocollo e parte iniziale (1rv)	2. <i>Litterae commissionales</i> di Pedro de Toledo, viceré di Napoli, a Sebastiano della Valle, Napoli 14 dicembre 1543. Protocollo e parte iniziale (2v)
Lettera di Giovanna e Carlo d'Asburgo a Pedro de Toledo, 27 settembre 1541 (1v-4v)	3. Lettera di Giovanna e Carlo d'Asburgo a Pedro de Toledo, 27 settembre 1541 (3r-8r)
Dispositivo e escatocollo delle <i>litterae commissionales</i> di Pedro de Toledo, viceré di Napoli, 14 dicembre 1543 (4rv)	4. Dispositivo e escatocollo delle <i>litterae commissionales</i> di Pedro de Toledo, viceré di Napoli, 14 dicembre 1543 (8r-9r)
<i>Litterae commissionales</i> del viceré Pedro de Toledo a Sebastiano della Valle, Napoli 11 febbraio 1544. Soprascritto e protocollo (4v)	5. <i>Litterae commissionales</i> del viceré Pedro de Toledo a Sebastiano della Valle, Napoli 11 febbraio 1544. Soprascritto e protocollo (9rv)
Supplica presentata da principe di Bisignano al viceré Pedro de Toledo (4v-5v)	6. Supplica presentata da principe di Bisignano al viceré Pedro de Toledo (9v-11r)
<i>Litterae commissionales</i> del viceré Pedro de Toledo a Sebastiano della Valle, Napoli 11 febbraio 1544. Dispositivo (5v)	7. <i>Litterae commissionales</i> del viceré Pedro de Toledo a Sebastiano della Valle, Napoli 11 febbraio 1544. Dispositivo (11rv)
	8. Presentazione delle lettere commissionali a Sebastiano della Valle, 8 marzo 1544 (11v-12r)
Atto di reintegra (7r-60v)	9. Atto di reintegra, Bisignano, 11 settembre 1544 (12r-48r)
Bando pubblico e inventario, Bisignano 19 e 18 giugno 1544 (6rv)	9.1 Bando pubblico e inventario, Bisignano 19 e 18 giugno 1544 (13r-15v)
Diritti e possessioni della curia principesca (12r-20v)	9.2 Diritti della curia principesca (cc. 15v-24r) 9.3 Possessioni della curia principesca (cc. 24r-45v)

segue

⁹⁵ Della *Platea A* esistono due copie simili conservate in ASNa (*supra*, nota 74). Utilizzeremo soltanto la *Platea A di Acri* come metro di paragone in questa tabella. La coperta della *Platea A2 di Acri* riporta erroneamente che l'inventario fu compilato nel 1541.

Lista dei mulini, con i relativi proprietari, del principe di Bisignano (cc. 20v-23r). Petizione del procuratore del principe, Marco de Imola, per far presentare entro quattro giorni i detentori dei mulini. L'Università, dal canto suo, presentò una serie di diritti («responsio et litis contestatio») che contestava al procuratore del principe (22v-24v)⁹⁶. Dopo la deposizione del sindaco di Acri, e di altri testimoni debitamente interrogati, Sebastiano della Valle pronunciò la sua sentenza anche per i detentori dei mulini (24v-27v).

9.4 Lista di mulini sul fiume Mucone⁹⁷ che appartenevano alla curia principesca, alcuni furono reintegrati, altri prosciolti da ogni vincolo con la «principal corte» (cc. 47r-48r)

9.5 Lista di vigne reintegrate nel casale di Vaccarizzo (odierno Vaccarizzo Albanese), cc. 46r.

Beni e diritti del monastero italo-greco di Sant'Adriano nel territorio di Acri presentati dal procuratore del commendatario (28r-31r)

Inchiesta sui beni e diritti del monastero italo-greco di Sant'Adriano attraverso l'esame di diversi testimoni greco-albanesi (31v-48r)

Beni reintegrati e presenti nell'inventario del 1515 (48rv)

Convenzione del 27 aprile 1517⁹⁸ tra il commendatario del monastero di Sant'Adriano Pietro Antonio Siscar e il principe di Bisignano (cc. 48v-53v)

Sentenza del reintegratore Sebastiano de Rinaldis del 1515 (53v-60r)

Dispositivo della sentenza di Sebastiano della Valle sull'accordo tra il principe di Bisignano e il monastero di Sant'Adriano (cc. 60r-68r). Alle cc. 65v-67v vengono ripetuti i beni e diritti del cenobio.

9.6 Sentenza di Sebastiano della Valle nella causa tra il principe e il vescovo di Bisignano, 10 settembre 1544 (48r-50v)

segue

⁹⁶ Ne riportiamo alcuni: «Non tenetur, ad custodiam carceratorum, quoniam est novum onus et ipsa habere demanialia ex privilegiis Regni et illustrissimorum principum et ex possessione longaeve. Non tenetur pati, quod aqua fluminum suorum Mucconis, Calami et Duliae non possit sumi a quolibet libere ad conservandum molendinum et faciendum aqueductum, quia dicta Universitas habet demanialia. Non potest prohiberi incidere legnamina et arbores, in montaneis et silvis clericorum et universitalis et dicti illustrissimi principis, si quas habet in dicta terra, quoniam est novum onus et nunquam esse solitum prohiberi a tanto tempore et per tantum tempus, cuius initii memoria non extat. In Petramaurella non possunt prohiberi facere omnia cives Universitatis praedictae, quae facere consueverunt in aliis montaneis et territoriis dictae Universitatis ex sententia Regiae Camerae Summariae transita in rem iudicatam, ex privilegiis et praescriptione ultra centum annos continuos». Si veda *Platea A di Acri*, cc. 23v-24r.

⁹⁷ Manca l'elenco dei mulini dei fiumi "Calamia" e "Dulia" presenti invece nella *Platea A di Acri*, con la relativa inchiesta.

⁹⁸ Alle cc. 48v-49r è riportato l'inizio della convenzione avvenuta il 23 aprile del 1517.

10. Reintegra dell'11 settembre 1544. Dispositivo e parti finali (50v-56v)

Dichiarazione del notaio Salomone Cassiano di Vaccarizzo (Albanese). che ha esemplato la presente copia da quella redatta l'8 febbraio del 1706 dal notaio *Caetanus* Sorrentino di Cava, conservata negli archivi regi (68v)

Fascicoletto di altra mano allegato al ms composto da sette pagine che riporta una sintesi dei diritti della curia principesca⁹⁹. Anche questa sezione è stata redatta dal notaio Salomone Cassiano di Vaccarizzo (Albanese)

4. Diritti e prelievo signorile nelle reintegre

Malgrado alcuni lavori recenti, lo stato dell'arte sul prelievo signorile nel Mezzogiorno d'Italia tra XIV e XV secolo deve dare conto di un gravissimo ritardo negli studi¹⁰⁰; la storiografia modernistica ha, tuttavia, messo in risalto come «a partire dal primo Cinquecento il rifacimento degli inventari, la revisione di antichi capitoli con lo scopo di dare legittimità all'imposizione ex novo di alcune prestazioni, la generalizzazione del prelievo decimale anche sulle colture protette dalle franchigie medievali hanno determinato un aumento della pressione signorile»¹⁰¹.

Come vedremo, questa affermazione – per il caso di studio preso in esame – è solo in parte condivisibile, in quanto, nonostante si sia verificato il ripristino – “almeno sulla carta” – dei diritti signorili quattrocenteschi agli inizi del XVI secolo, un aggravamento degli oneri signorili è attestato soltanto negli ultimi anni del Cinquecento e soprattutto nel XVII secolo.

Gli inizi del XVI secolo segnarono in Calabria anche l'avvio di una nuova fase di espansione demografica, specie nei centri di Corigliano, Cassano e Aciri, dove la popolazione raddoppiò rispetto alla fine del XV secolo¹⁰². Questo fenomeno avvenne, soprattutto, grazie alle immigrazioni e al ripopolamento di casali da parte di Greci e Albanesi, le più importanti tra il 1468 e il 1479, dopo la morte di Giorgio Castriota Scanderbeg¹⁰³.

⁹⁹ Il redattore non ha completato i diritti della curia.

¹⁰⁰ Per un quadro storiografico sui secoli precedenti si vedano: Carocci, *Signoria rurale*, pp. 49-91; Carocci, *Signoria rurale, prelievo signorile*, pp. 63-82.

¹⁰¹ Massaro, *Uomini e poteri signorili*, p. 1405. Si veda almeno Cazzola, *Contadini e agricoltura*.

¹⁰² Galasso, *Economia e società*, pp. 125 sgg.

¹⁰³ Dalla seconda metà del Quattrocento, per ragioni economiche-religiose, numerosi Greco-Albanesi furono costretti a lasciare la madrepatria. Diversi «furono i cosiddetti *Arbëreshë*, che con i loro iconi sacri, provenienti dal sud dell'Albania e quindi di rito bizantino, fuggirono prevalentemente in Calabria». La citazione è tratta da Vaccaro, *I Greco-Albanesi d'Italia*, p. 27. Sulla storia di queste comunità si vedano gli ultimi lavori del medesimo studioso: Vaccaro, *Percorsi del Sacro di popoli*, pp. 237-266; Vaccaro, *Identità religiosa*, pp. 125-175; Vaccaro, *Studi Storici su Giorgio Castriota*.

È proprio in questo contesto storico-sociale che le *universitates* si attivarono – contestualmente alle reintegre dei Sanseverino di Bisignano – per farsi riconfermare con migliorie le precedenti capitolazioni¹⁰⁴; d'altra parte, anche se furono concessi nuovi statuti¹⁰⁵, dal punto di vista finanziario i diversi accordi, raggiunti tramite le reintegre, rappresentarono un evento di grande rilievo per il principe di Bisignano, in quanto gli permisero, soltanto per diciotto delle sue terre, di recuperare ben 22.500 ducati¹⁰⁶.

Per quanto concerne i diritti signorili, cercheremo di estrapolare dalle platee – tenendo conto, in particolar modo, delle due copie di Acri – le tre componenti fondamentali caratterizzavano la rendita degli aristocratici: quella giurisdizionale, bannale ed agraria. Saranno analizzati anche i vari “servizi personali” che i principi di Bisignano avevano pretesero dai loro sottoposti nelle terre del principato in cui venne effettuata una reintegra.

4.1. Diritti giurisdizionali e amministrazione signorile

Partendo dai diritti giurisdizionali, i Sanseverino di Bisignano, in qualità di rappresentanti del sovrano, detengono in tutti i possedimenti esaminati il *merum et mixtum imperium* con le speciali facoltà previste dalle cosiddette quattro lettere arbitrarie¹⁰⁷; anche se queste ultime non sono sempre menzionate nelle platee¹⁰⁸.

Per quanto riguarda la contea di Corigliano, dalla reintegra del 1516 risulta che il principe amministrava la prima causa con primo e secondo appello civile e criminale, con lesa maestà, appello e assoluzione¹⁰⁹ – ma è quasi sicuro che questo diritto risale a molto tempo prima¹¹⁰. Viene specificato che la prima causa dell'*actuarium* (mastrodattia) fu gestita, per volere del Sanseverino, dal

¹⁰⁴ Furono concesse “franchigie” anche ai Greco-Albanesi (si veda Appendice). Le prime capitolazioni delle università nel Mezzogiorno d'Italia iniziarono nel XIV secolo, anche se la loro diffusione avvenne nel Quattrocento. Si veda Senatore, *Le scritture delle universitates*; Senatore, *Una città, il Regno*.

¹⁰⁵ Anche in deroga alle stesse reintegre. Si veda l'esempio della contea di Corigliano (Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 187 sgg.), ma anche Galasso, *Economia e società*, pp. 286 sgg.

¹⁰⁶ *Ibidem*, p. 295.

¹⁰⁷ «Si trattava, in sostanza, dell'intera giurisdizione penale, con l'autorizzazione a procedere sommariamente, e di una parte di quella civile, ma limitatamente al primo grado di giudizio (si parlava di *prime cause*, perché le *secondo* erano gli appelli), e all'ambito territoriale considerato», Senatore, *Una città, il Regno*, pp. 148 sgg. Si veda anche Chittolini, *Signorie rurali e feudi*, pp. 591-676.

¹⁰⁸ Bisognerebbe esaminare tutta la documentazione disponibile sui principi di Bisignano – quindi non solo le reintegre – per dare una panoramica precisa sulle varianti del *merum et mixtum imperium* che questi detenevano nel vasto principato.

¹⁰⁹ Nella reintegra del 1544 (*Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 9v) vengono specificate le quattro lettere arbitrarie.

¹¹⁰ Una lista di coloro che detenevano il *merum et mixtum imperium* fin dal XIV secolo è in Pollastri, *Le lignage*, p. 261; con ogni probabilità ai Sanseverino venne concesso questo diritto sui possedimenti calabresi almeno dal Quattrocento.

notabile Carlo Abenante¹¹¹, il quale sembra essere stato un giureconsulto che coadiuvava il capitano nell'amministrazione della giustizia.

Nelle altre terre la situazione è simile¹¹², ma con alcune diversificazioni. A San Marco, posseduta con il titolo ducale, i Sanseverino ebbero il *merum et mixtum imperium et gladii potestate*, con le quattro lettere arbitrarie¹¹³; gestirono le medesime prerogative anche a Malvito, Cassano e Aciri¹¹⁴.

La giurisdizione criminale e civile era detenuta anche in alcuni feudi sparsi nelle diverse terre¹¹⁵. Nel distretto di Aciri, nella contea di Corigliano, nel ducato di San Marco e nel circondario di Regina la competenza sui casali greco-albanesi fu parziale¹¹⁶. Torneremo dopo sull'argomento.

Come operava l'amministrazione giurisdizionale dei Sanseverino? Cosa si evince dalle reintegre?

Tutte le prerogative più importanti erano gestite dall'ufficio del capitano e, per cause di minor peso, da quello della bagliva¹¹⁷. I diritti giurisdizionali erano esercitati dovunque, ma si riscontra un'enorme varietà di evoluzioni locali, presentate nelle fonti – specie in quelle cinquecentesche – come esistenti *ab antiquo*.

Il capitano delle terre signorili, considerato in linea di principio al servizio del sovrano¹¹⁸, presiedeva la corte di giustizia, composta da un giudice, un professionista del diritto che gestiva i processi, e un mastrodatti, con funzioni di cancelliere (rilascio di atti pubblici, riscossione dei diritti per le funzioni giudiziarie e documentarie della corte)¹¹⁹. I proventi della corte del capitano erano amministrati dall'erario; affiancavano la sua forza pubblica i connestabili e i sottogiurati, che potremmo definire anacronisticamente “ufficiali giudiziari”¹²⁰.

¹¹¹ *Platea de Rinaldis*, cc. 2v-3r. Sugli Abenante, famiglia cosentina di notabili che amministrava in molte terre i diritti dei Sanseverino, si veda Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 32, nota 68, 51 sgg.

¹¹² *Platea di Sangineto*, c. 11r; *Platea di Cassano*, c. 12r; anche nella terra di Regina (*Libro di Platea*, c. 8v) è specificata la detenzione del *merum et mixtum imperium con gladii potestate* con cognizione prima causa civile, prima e seconda appellazione. Si veda anche *Libro di Platea*, c. 81r (Lattarico); 136v (Torano).

¹¹³ *Platea del ducato di San Marco*, c. 2v.

¹¹⁴ *Platea di Malvito*, cc. 8rv; *Platea di Cassano*, 8v; *Platea B di Aciri*, c. 16r.

¹¹⁵ Per un elenco si veda *infra*, paragrafo 4.

¹¹⁶ Eccetto che a Vaccarizzo.

¹¹⁷ La migliore analisi sulla figura del capitano e sulla bagliva nel tardo medioevo è in Senatore, *Una città, il Regno*, pp. 148 sgg., 170 sgg.

¹¹⁸ In realtà, questo funzionario era anche «al servizio della comunità», si veda *ibidem*, p. 157. Si veda anche Terenzi, *L'Aquila*, pp. 467-502.

¹¹⁹ Queste funzioni costituivano per il mastrodatti un provento aggiuntivo rispetto al salario; aveva, inoltre, l'obbligo di registrare tali proventi e le denunce in registri “speculari a quelli dell'erario”. Si veda Senatore, *Una città, il Regno*, pp. 165-166. Per un esempio degli introiti che percepiva questo funzionario nelle terre signorili: Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 204-206 doc. VIII.

¹²⁰ Senatore, *Una città, il Regno*, pp. 167-169.

Nelle reintegre non vi sono molte informazioni sul capitano¹²¹, al quale le *universitates* dovevano fornire una sede per la Corte, nonché una casa in cui dormire e abitare¹²². Nel ducato di San Marco, in luogo del capitano vi era il viceduca, con il medesimo ruolo¹²³.

Per quanto concerne Aciri, la carica era detenuta da *Belvedere de Turano*¹²⁴, mentre la mastrodattia era stata ceduta dal principe al “magnifico” Angelo de Abenante di Cosenza¹²⁵. Anche a Torano l'*actuaria* del capitano – insieme a quella della *baiulatio* – era stata venduta a Salvatore Cavalcanti *cum pacto de retrovendendo*¹²⁶.

La carica di capitano della contea di Corigliano era molto ambita, tanto che i rappresentanti dell'*universitas* chiesero ai Sanseverino che venisse assegnata a uno dei loro “vassalli”, cioè ai notabili del luogo¹²⁷.

La reintegra del 1544 offre informazioni sulla funzione delle carceri ubicate nel castello¹²⁸. Seppur gestite dal castellano¹²⁹, era in realtà il capitano ad avere il potere di carcerare o liberare i detenuti¹³⁰. Il problema del pagamento delle carceri in tutti i territori dei Sanseverino rimase una costante per i se-

¹²¹ D'altra parte il suo ufficio è segnalato quasi in tutte. Si vedano per esempio *Libri di Platea*, c. 82v (Lattarico); *Platea di Terranova*, p. 56 (con il mastrodatti).

¹²² Come a Saracena («Governatore seu Capitano», cit. in Forestieri, *Monografia storica*, pp. 39 sgg.); *Platea di Terranova*, p. 64 (insieme alla stalla e due assessori); *Platea B di Aciri*, c. 19v (insieme a due guardie giurate per i servizi svolti dal capitano, in *Platea A di Aciri*, c. 13v è indicato che era necessario concedere un'abitazione per l'assessore); *Platea di Sangineto*, c. 17r; *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 12r.

¹²³ *Platea del ducato di San Marco*, c. 5r.

¹²⁴ *Platea A di Aciri*, c. 31v.

¹²⁵ *Platea B di Aciri*, cc. 18v-19r. In verità – segnala il reintegratore – Abenante sarebbe stato “investito” dell'ufficio dal principe entro quattro mesi, pur essendo pagato per il servizio effettuato precedentemente.

¹²⁶ *Libro di Platea*, c. 137r. Bisogna evidenziare che la reintegra del 1544 a Torano si svolge in modo ambiguo, in quanto in base ai protocolli notarili dell'ASCs (citati in Sarro, *Insedimenti albanesi*, II, p. 131, nota 29), la signoria fu venduta nel 1535 per 4.000 ducati a Ettore Cavalcante – esponente di una nota famiglia fiorentina “vassalla” dei principi di Bisignano dal XV secolo (si veda *infra*, paragrafo 4. Diventarono anche percettori della gabella della seta per conto dei Sanseverino: Mazzoleni, *Fonti per la storia*, pp. 175, 179, 264, 283) – con il patto di retrovendita. Ettore, a sua volta, la cedette a Salvatore Cavalcante il 1° febbraio 1536. D'altra parte, anche in base alla reintegra, Torano rimase a lungo ai Sanseverino, almeno fino al 1551, quando fu venduta “nuovamente” a Giovanni Tommaso Cavalcante. In Galasso, *Economia e società*, p. 48, è riportato che il Cavalcante acquistò Torano nel 1541, ma probabilmente si tratta di un errore. Sulla compravendita delle signorie si veda Carocci, *Poteri signorili e mercato*, pp. 196-200.

¹²⁷ Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 193 sgg.

¹²⁸ «Carceris tam in civilis quam in criminalis: a quolibet cive qui carceratus existerit tam pro causa civili, quam criminali, et pernoctaverit solverunt castellano dicti castris grana quinque (...) extero vaxallo dicti Illustrissimi Principis similiter tam pro causa civili quam criminali tarenus unus et grana decem, et a quolibet estero non vaxallo carleni quindecim, et cum aliis gagiis, lucri et emolumentis soliti set consuetis», *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 11r.

¹²⁹ Secondo la reintegra del marchesato di Castelvetere, il castellano aveva il diritto di esigere 15 carlini a notte da ogni carcerato forestiero che pernottava nel castello della città; 5 carlini se il prigioniero era del medesimo luogo. Si veda Naymo, *Uno Stato feudale*, pp. LIII, 193.

¹³⁰ L'università di Aciri doveva offrire l'alloggio per il carcere, il cibo e le manette idonee per ogni carcerato (*Platea B di Aciri*, c. 19v). Nella reintegra di Terranova è riportato che gli abitanti del luogo erano tenuti a custodire i carcerati, senza nessun pagamento, «e se i carcerati dovessero fuggire, per la loro fuga si tengano carcerati i custodi». Si veda *Platea di Terranova*, p. 64.

coli XV-XVI, per questo le comunità cercarono di contenere i cospicui introiti derivanti da questa giurisdizione in mano ai capitani¹³¹.

In continuo rischio di sovrapposizione al capitano, anche per le cause di risarcimento, vi era il baiulo; d'altra parte, sul piano concreto, i suoi poteri esecutivo e giudiziario erano fortemente limitati dal capitano locale e dalle corti di giustizia della Corona¹³².

«Le fonti – scrive Francesco Senatore – parlano indifferentemente di *bagliua* sia quando si riferiscono alla corte giudiziaria del bagliivo (*bancum iustitiae*), sia quando si riferiscono alle imposte indirette da lui gestite (*cabella baiulationis*)»¹³³. Per quanto concerne il *bancum iustitiae*, questo era coordinato dal baiulo, eletto tra i notabili del luogo; l'*universitas civium*, per antica consuetudine, doveva scegliere i possibili candidati per la carica, ma l'ultima decisione spettava, nel nostro caso, al principe di Bisignano.

L'ufficio, che poteva essere concesso annualmente in affitto anche all'*universitas* o a privati, si occupava dell'emanazione dei banni (editti di ordinanze) e del controllo delle leggi¹³⁴. Nel tribunale del baiulo agivano anche il mastrodatti e due *iudices annales*, mentre il *mixtum imperium*, che era spesso attribuito a questa carica, benché entro il limite di un augustale, comprendeva anche una giurisdizione penale residua.

Le reintegre abbondano di informazioni su questo funzionario¹³⁵. Le platee della contea di Corigliano (1516, 1544) documentano che l'*universitas* era tenuta ad eleggere tre bagliivi per la corte signorile¹³⁶; particolare sembra essere la situazione nella *Maritima Cupi* (nei pressi dell'odierna Schiavonea, frazione di Corigliano-Rossano):

Princeps habet in dicta terra iusque territorio ius baiulationis consistentis in subscrip-
tis iuribus et membris videlicet: bancum iustitiae causarum mere civilium quando fo-
rum Baiuli eligitur et dannorum datorum aliarumque causarum civilium in maritima
Cupi, in quibus Curia Capitanei dicte terre se non intromittit nisi volente baiulo, a

¹³¹ Le capitolazioni del XVI secolo – le quali si basano tuttavia su fonti più antiche – tra l'*universitas civium* della contea di Corigliano e il principe di Bisignano, riportano numerose notizie sulla figura del capitano e sugli abusi di quest'ultimo nella gestione delle carceri. Si veda Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 193-213.

¹³² Come ha evidenziato Francesco Senatore, il baiulo svolgeva una funzione a carattere territoriale, mentre quella del capitano conservava tenacemente un carattere personale. Si veda *ibidem*, p. 171.

¹³³ *Ibidem*, pp. 170-171.

¹³⁴ Un esempio concreto delle prerogative – oltre a quello già citato di Capua – del baiulo è in Racioppi, *Gli Statuti della bagliua*, pp. 305-377, 508-530. La gestione della carica di baiulo, nel marchesato di Castelvetere, costava ogni anno all'*universitas* 110 ducati. Si veda Naimo, *Uno Stato feudale*, pp. LIII, 192.

¹³⁵ *Platea de Rinaldis*, c. 3v; *Platea di Corigliano e San Mauro*, cc. 9v-16r. In San Mauro il banco di giustizia e la bagliua erano amministrati separatamente (Berardi, *La contea di Corigliano*, p. 142). Per le altre reintegre si vedano: *Platea di Sanginetto*, c. 13r; *Platea di Cassano*, c. 17r (la bagliua, alla fine del XV secolo, valeva 102 ducati, la mastrodattia 39 ducati, *Liber informationum*, c. 61r); *Libro di Platea*, cc. 12r (Regina), 84r (Lattarico), 138r (Torano). Per le poche informazioni della *baiulatio* della terra di Saracena: Forestieri, *Monografia storica*, pp. 45 sgg. Nel 1488 la bagliua di Saracena valeva 90 ducati, la mastrodattia ducati 21.2.10. Si vedano *Liber informationum*, c. 61r; *Libro singolare d'Intrate*, c. 118r (venne venduta per 15 once e 5 tari).

¹³⁶ *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 11r.

cuius baiuli sententia reclamatur ad Capitanum dicte terre, preter quam in maritima Cupi in qua cognoscit baiulus de causis mere civilibus usque ad summam tarenorum septem cum dimidio, appellatione remota¹³⁷.

A Sangineto la *baiulatio* può essere venduta all'università, che è obbligata a eleggere ogni anno i giudici annuali (*ius iudicum*)¹³⁸; a Terranova l'università elegge due baiuli con il compito di emettere i banni per la curia e, se il principe non concede la gestione della *baiulatio*, nomina otto funzionari per diverse mansioni¹³⁹; ad Acri la *baiulatio cum pacto de retrovendendo* è posseduta da Nicola Maria de Gulielmo¹⁴⁰.

Per quanto riguarda il contenuto fiscale della bagliva, e di conseguenza il suo valore economico, come dimostrano anche le platee¹⁴¹, variava in ogni centro.

¹³⁷ *Platea de Rinaldis*, c. 3v.

¹³⁸ *Platea di Sangineto*, cc. 16rv (alla fine del XV secolo la bagliva di questa terra fu concessa per 13 once: *Libro singolare d'Intrate*, c. 112v). Nel ducato di San Marco, bisognava pagare alla curia principesca 3 ducati annui per eleggere i due giudici annuali (*Platea del ducato di San Marco*, c. 5r), ma l'ufficio – connesso in questo distretto a quello del mastrogiurato – aveva un valore di 9 ducati nel 1488. Tutta la bagliva rendeva nel medesimo periodo 243 ducati. Si vedano *Liber informationum*, c. 60v; *Libro singolare d'Intrate*, c. 111r: la bagliva venne ceduta a Carlo Campolongo di Altomonte per 40 once e 15 tari.

¹³⁹ *Platea di Terranova*, pp. 62-63. Nel 1488 la bagliva valeva per questo distretto 132 ducati, *Liber informationum*, c. 58v. Si veda anche *Libro singolare d'Intrate*, c. 100v. La situazione a Regina era simile: se la bagliva fosse stata venduta all'università, la stessa avrebbe dovuto garantire soltanto due baiuli; se fosse stata gestita dalla curia avrebbero dovuto assicurare sei di questi agenti (*Libro di Platea*, cc. 11v-12r). Nel 1488 la bagliva di Regina valeva 96 ducati, la mastrodattia 24 ducati 2 tari e 10 grana (*Liber informationum*, c. 60r). Matteo de Andriotta aveva ricevuto in fitto da Geronomo Sanseverino – prima del 1487 – la mastrodattia di Regina e Lattarico e il potere sulle prime cause per 6 ducati annui. Si veda Sarro, *Insemediamenti albanesi*, II, p. 25.

¹⁴⁰ *Platea B di Acri*, cc. 21rv. Da un'aggiunta posteriore nel ms sappiamo che la *baiulatio* venne reintegrata nella curia principesca. Entrambe le informazioni mancano in *Platea A di Acri*, c. 14v. Nel XV sec. la bagliva valeva 150 ducati: *Liber informationum*, c. 59r. Un altro registro delle entrate di fine Quattrocento (*Libro singolare d'Intrate*, c. 105r) attesta che la bagliva venne venduta a Filippo Tredinari per 25 once. A Malvito l'amministrazione della *baiulatio* (del valore di 52 ducati nel 1488, oltre a 22 ducati per la mastrodattia: *Liber informationum*, c. 60v; *Libro singolare d'Intrate*, c. 112r) viene descritta con precisione. Sebastiano della Valle la reintegrò nella curia: era posseduta illegalmente dagli eredi di Fanelli Mormilis sin dai tempi in cui era stato procuratore del principe Alfonso Sanseverino; tutti i proventi percepiti in tale periodo dovettero essere restituiti (*Platea di Malvito*, c. 9r). Alfonso Sanseverino, duca di Somma, zio di Bernardino Sanseverino, amministrò, per circa un biennio (1517-1518), i beni dei principi di Bisignano con l'incarico di luogotenente generale. Questo mandato durò, probabilmente, fino a quando Pietro Antonio Sanseverino divenne maggiorenne.

¹⁴¹ Si vedano anche le note precedenti. D'altra parte, nelle fonti menzionate non ci sono dati economici precisi sulla bagliva. Questi sono presenti, invece, per alcune terre oggetto delle reintegre studiate in *Liber informationum*, cc. 58r-66r; *Libro singolare d'Intrate*, cc. 97r-129r. La parte del *Liber informationum* dedicata alla Calabria Citra non è datata, ma sia la successiva sezione riservata alla Calabria Ultra (c. 68r) sia la precedente (c. 29r) riportano il 1488 come anno della riscossione delle imposte. Ad ulteriore prova in *Lettera del signor*, p. 19 l'erario Francesco de Clavellis (c. 58r) aveva redatto nel 1488 «un conto per le entrate delle terre in sequestro della Provincia di Calabria Citra». Il funzionario risiedette in Sommaria dal 1475 al 1488 (Delle Donne, *Burocrazia*, p. 547, nota 1928), quindi è plausibile datare il fascicolo al 1488. Anche la sezione del *Libro singolare d'Intrate*, dedicata alla Calabria settentrionale dal titolo *Notamento dele intrate de la Regia corte in lo anno none indictionis de le terre de la iurisdicione de Misser Francesco Clavello de Pedemonte Regio perceptore in la provincia de Calabria Citra*, non è

Relativamente alla contea di Corigliano disponiamo – anche grazie allo studio di Raul Merzario – di calcoli approssimativi sul valore economico dei diritti signorili e della bagliava. Dal 1451 al 1516 la rendita netta di Corigliano era di 2.520 ducati, la mastrodattia, venduta dal 1451 al 1516, per 20 ducati, fu ceduta dal 1550 per 207,2 ducati; anche la bagliava della terra con la marina passò, nel medesimo periodo, da 216 a 876,3 ducati¹⁴².

Sulla rendita della bagliava abbiamo dati più precisi per l'anno 1488, quando valeva 178 ducati; più cospicuo era il valore della terra disabitata di San Mauro (421 ducati), ma viene specificato che «li casalinaggi, scannaggi et presenti intrano a la baglia de Sancto Mauro»¹⁴³.

Collaboravano con i baiuli altri funzionari, *in primis* il mastrogiurato, il quale aveva mansioni di “polizia”¹⁴⁴, veniva coadiuvato da uomini eletti dalla comunità per far rispettare l'ordine pubblico¹⁴⁵, infine dirigeva le fiere annuali¹⁴⁶.

A volte è chiamato camerario nelle reintegre, sappiamo che l'università sceglieva quattro candidati e il principe, come da consuetudine, ne nominava uno. Le comunità stesse erano responsabili se il prescelto amministrava male¹⁴⁷, per questo si lamentavano spesso, in quanto, nella maggior parte dei casi, i cittadini più influenti facevano ricadere la loro scelta su amici e parenti, procurando così all'università uno sperpero di denaro; diverse volte infatti l'eletto era «povero e incapace»¹⁴⁸. La curia riceveva per l'elezione di questa carica – come segnalato in quasi tutti gli inventari – 3 ducati annui¹⁴⁹.

Sull'amministrazione delle fiere: a Torano gestiva l'*ufficiū mundinae* nel mercato della festa di San Biagio, a febbraio¹⁵⁰. Nella contea di Corigliano ebbe una certa importanza regionale, per quanto riguarda il commercio del bestiame, la fiera di San Marco. Il mastrogiurato aveva la carica temporanea

datata; ma il relevio riguarda, in gran parte, elenchi di signorie sequestrate a baroni ribelli negli anni Ottanta e Novanta del Quattrocento. Si veda anche in questo stesso volume d'Arcangelo, *Il signore va alla Camera*.

¹⁴² Merzario, *Signori e contadini*, pp. 16-17.

¹⁴³ Berardi, *La contea di Corigliano*, p. 59.

¹⁴⁴ Cassandro, *Lineamenti*, p. 51.

¹⁴⁵ Il numero di questi ultimi sembra fosse deciso in base all'estensione del territorio: solitamente, in base alle reintegre, erano 12 gli uomini eletti; in distretti più vasti come la contea di Corigliano (*Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 11v) o la terra di Acri venivano scelti ventiquattro “giurati”. Relativamente ad Acri le due copie della platea sono discordanti: nella *Platea A di Acri*, c. 14r sono indicati 24 uomini; nella *Platea B di Acri*, c. 20v si attesta che soltanto 12 “giurati” bisognava nominare per coadiuvare il mastrogiurato.

¹⁴⁶ Sulle fiere regionali in età aragonese si veda Grohmann, *Le fiere*, pp. 178-205.

¹⁴⁷ *Platea di Sangineto*, cc. 16r-6v; *Platea del ducato di San Marco*, cc. 4v-5r; *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 11v; *Libro di Platea*, c. 83r (Lattarico); *Platea di Terranova*, p. 62. Per Acri: *Platea B di Acri*, cc. 20rv.

¹⁴⁸ Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 203-204. Inoltre l'universitas del luogo chiese, nel 1545, che il mastrogiurato non potesse chiedere per il suo salario più di un carlino.

¹⁴⁹ Per esempio *Platea del ducato di San Marco*, c. 5r.

¹⁵⁰ *Libro di Platea*, cc.137rv, 11r (Regina).

di «mastro di fiera», occupandosi di qualunque questione di natura civile, criminale o mista¹⁵¹.

Ci furono altri agenti che fecero parte dell'amministrazione principesca, anche se gli inventari non si dilungano sulle loro mansioni¹⁵² i più importanti erano gli uffici della catapania e portolania, inclusi, solitamente, nella *baiulatio*. In verità, i diritti della portolania sono poco documentati nelle reintegre¹⁵³, le mansioni del portolano sembrano essere sostituite dal baiulo.

L'ufficio della *portulania*¹⁵⁴ poteva essere diviso per competenza marittima o terrestre: il portolano vigilava sulla salute pubblica e la pulizia di strade e piazze; aveva giurisdizione sulle acque, autorizzava l'occupazione temporanea del suolo comunale per scopi commerciali, obbligava i cittadini a pulire davanti alle abitazioni e a non bruciare in strada legname, paglia o altro.

Sull'ufficio della catapania, segnalato in tutti gli inventari, abbiamo delle notizie più specifiche, aveva infatti funzioni di controllo annonario: stabiliva il prezzo dei generi alimentari, imponeva i pesi e le misure¹⁵⁵, riscuotendo il dovuto per conto dei Sanseverino.

Nella terra di Malvito gli introiti riscossi erano per metà dell'università, in verità – precisa l'inventario – anche l'altra metà detenuta dal principe era gestita dalla comunità in cambio di un versamento di 5 tari annui¹⁵⁶. Nella contea di Corigliano lo *ius catapaniae* era stato ceduto prima del 1516 dai Sanseverino all'esponente di una famiglia di notabili, i Morgia¹⁵⁷.

Collegato a questa prerogativa, ma separato da essa nelle reintegre in quanto riscossa dal baiulo, era lo *ius dohane seu plateaticum*: si tratta dell'imposta indiretta sui commerci. La denominazione di *plateaticum*, equivalente al *teloneo* delle zone carolingie, era presente nel Mezzogiorno d'Italia sin dai tempi dei principati longobardi altomedievali. Fu tra i più importanti diritti pubblici che le signorie, nel corso dei secoli, cercarono di inglobare nelle loro

¹⁵¹ *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 12r: «Forum nundinarum sancti Marci in dicta terra per octo dies spectat ad magistrum iuratum ipsius terre et ipse exercet officium magistri nundinarum cum cognitione omnium causarum civilium, criminalium et mistarum».

¹⁵² Era presente anche la figura del credenziere, il quale esigeva i terraggi per la curia principesca (*Platea di Sanginetto*, c. 17r; *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 11v). Nella reintegra di Terranova è specificato, invece, che era il baiulo a prelevare i terraggi (*Platea di Terranova*, p. 62). In quest'ultima terra l'*universitas* doveva eleggere per la curia un "conservatore", una sorta di archivista che catalogava gli atti della "principale Curia". Si veda *ibidem*.

¹⁵³ Si vedano *Platea di Sanginetto*, cc. 15rv; *Platea di Malvito*, c. 9v; *Libro di Platea*, cc. 11r (Regina), 137r (Torano); *Platea B di Acri*, c. 21r.

¹⁵⁴ Su questa carica: Corrao, *L'ufficio del Maestro Portulano*, pp. 419-432; Delle Donne, *Burocrazia*, pp. 93-95; Capriolo, *Paternas literas confirmamus*.

¹⁵⁵ Si veda Senatore, *Una città, il Regno*, pp. 247-248.

¹⁵⁶ *Platea di Malvito*, cc. 9rv.

¹⁵⁷ *Platea de Rinaldis*, c. 3r, sulla famiglia Morgia si veda Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 65 sgg. Nel 1544 era ancora ceduta in gestione alla medesima famiglia (*Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 12r). La *catapania* nella marina della contea era coordinata invece dal baiulo. Si veda *Platea de Rinaldis*, c. 5r. Nella terra di Acri la catapania era gestita da Francesco Maria ed Epaminonda Ferraro, i quali esercitavano anche lo *ius ponderum et mensurarum* (*Platea B di Acri*, c. 21r). Nel distretto di Terranova questa prerogativa era posseduta dal sindaco per la curia principesca. Si veda *Platea di Terranova*, p. 64.

prerogative¹⁵⁸. L'ufficio, solitamente, si divideva in due rami, “marittimo” e “terreno”, l'addetto imponeva solitamente il pagamento di un tributo di 18 grana ad oncia a tutti i forestieri e cittadini che comprassero e vendessero merci; le caratteristiche di esazione della dogana marittima cambiavano in base alle consuetudini del luogo.

Quasi tutte le platee riportano dettagliate informazioni sulla riscossione della dogana da parte del baiulo; a Terranova gli importi erano quelli elencati di seguito, venivano riscossi dai non residenti nella misura di 18 grana per oncia, ovvero il 3%.

Tabella 2. *Tariffe dell'imposta sul commercio (distretto di Terranova)*¹⁵⁹

<i>Unità base del prelievo</i>	<i>Importo</i>
Tomolo di grano	1 grana
Tomolo di fave e legumi	1 grana
<i>Tumulo germani</i>	1 grana
Tomolo di orzo	0,5 grana
Decina di lino e cotone	1 grana
Salma di olio	<i>honoratico</i> ¹⁶⁰ e 5 grana
Salma di pesce	<i>honoratico</i> (una salma di pesce) e 5 grana
Salma di vino	<i>honoratico</i> (una salma di vino) e 2 grana
Salma di frutta	<i>honoratico</i> (uno <i>stoppello</i> di frutta) e 2 grana
Salma di lattuga, zucca, melone, verza e cavolo	<i>honoratico</i> (un fascio di zucca e melone) e 2 grana
Salma di formaggio e caciocavallo	<i>honoratico</i> solito e 18 grana per oncia

Nella terra di Aciri erano esclusi dalla riscossione della dogana i casali del monastero italo-greco di Sant'Adriano, in effetti era proprio il cenobio a prelevare integralmente tale imposta¹⁶¹ – torneremo sull'argomento. Inoltre i

¹⁵⁸ Sull'origine di questa tassa si vedano Martin, *La Pouille*, pp. 428-432, ma anche Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 412-415. Per quanto concerne la Calabria, una panoramica della diffusione del *plateaticum* fin dalla prima età normanna è in Berardi, “*Feudalità laica*” e *signoria ecclesiastica*, cap. 2: *La peculiarità della signoria calabrese: il periodo pre-monarchico*.

¹⁵⁹ *Platea di Terranova*, pp. 57-58. Riportiamo anche le varianti o integrazioni delle altre terre nel ducato di San Marco, dove è ben specificato che erano esenti da tutte le imposte i forestieri che effettuavano compravendite la domenica; l'imposta era più alta per grano, orzo, castagne e simili (2 grana) (*Platea del ducato di San Marco*, cc. 6v-7r). Per chi vendeva salme di pesci, doveva corrispondere *pro iure honoratici* un rotolo di merce ittica, inoltre chi lo esportava, vendendolo tramite «fiscinellis in collo seu cum panari» in montagna, versava «grana dimidium». Venivano tassati anche altri alimenti come cipolle, cetrioli e altri generi alimentari (*ibidem*). Sembra che il viceduca avesse emesso un bando con il quale vietava la vendita del grano ai forestieri da parte dei cittadini, in questo modo il principe si riservava il controllo locale del mercato dei grani (Galasso, *Economia e società*, p. 288). A Torano probabilmente fu stipulata una franchigia per stabilire l'imposta sul commercio. Si veda *Libro di Platea*, cc. 138v-139r.

¹⁶⁰ Si tratta del diritto generico di “alta signoria” presente in tutte le reintegre. Per esempio, a Sangineto il corrispettivo di questa prerogativa era di un rotolo per ogni salma di sale. Si veda *Platea Sangineto*, c. 14v.

¹⁶¹ *Infra*, paragrafo 5. Mancano in entrambe le copie della reintegra le tariffe dell'imposta sul commercio.

forestieri e gli abitanti che volevano esportare frumento o generi alimentari dovevano versare alla curia 1 grano per ogni tomolo¹⁶².

Il baiulo esercitava anche altre prerogative giurisdizionali nei confronti dei possessori degli animali. Solitamente, per poter provvedere al pascolo delle bestie in aree aperte al pubblico, i pastori dovevano sottoporsi a lunghi tragitti in collina o in montagna, tuttavia i terreni non sempre erano recintati, per cui era estremamente facile lo sconfinamento delle bestie. Quando ciò accadeva, le guardie, a richiesta del proprietario, provvedevano a catturarle e a custodirle in appositi recinti. Il padrone, per riaverle, doveva pagare – in particolare per le «bestie grosse» e prima della pubblicazione del «bando delle pene»¹⁶³ – una multa di 15 carlini al baiulo, il quale aveva il diritto di scegliere «il palo», ovvero il luogo stabilito in cui tutti i cittadini erano obbligati a condurre gli animali che avevano arrecato danno ad altre persone o ai loro beni. Si tratta di una prerogativa signorile ben documentata nella regione almeno dal XIV secolo¹⁶⁴.

Solitamente erano stipulate delle capitolazioni che regolavano i risarcimenti causati dai danni procurati dagli animali, nelle quali era incluso il pagamento della penale per ogni tipologia. Quasi tutti gli inventari¹⁶⁵ riportano in dettaglio le cifre esatte che esigeva il baiulo; nel ducato di San Marco erano le seguenti:

Tabella 3. *Risarcimenti per danni causati dagli animali*¹⁶⁶

<i>Tipologia di animale</i>	<i>Importo</i>
Bue	5 grana
Vacca	4 grana
Capra, pecora	1 grana
Maiale, scrofa	2 grana
Cavallo, mulo	10 grana

segue

¹⁶² Eccetto per i casali e terreni del cenobio di Sant'Adriano dove possiede il diritto di *exiturae*, *Platea B di Aciri*, cc. 21v-22r. Simile era la situazione nella contea di Corigliano: il monastero italo-greco del Patir, il quale aveva costruito una signoria fondiaria con alcuni diritti giurisdizionali in tutto il distretto (si veda Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 65-67, 149-168), deteneva tra le sue dipendenze, almeno dal 1198, il *castrum* – successivamente casale – di *Crepacore* (*ibidem*, p. 29, nota 44); sia nella reintegra del 1516 che in quella del 1544 si riporta che al cenobio spettava la terza parte della dogana che si riscuoteva nel casale (*Platea de Rinaldis*, c. 5r; *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 15v). Per quanto concerne la dogana marittima del luogo sappiamo, dalla reintegra del 1516, che nella marina della contea il baiulo prelevava per ogni pesce pescato – secondo la dogana vigente – 1,5 tari e 18 grana sugli altri generi alimentari (*Platea de Rinaldis*, c. 4v; *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 15v).

¹⁶³ Per esempio: *Platea di Terranova*, p. 61.

¹⁶⁴ Le tariffe riportate nella *platea* del 1325 della terra di Aiello sono le seguenti: per ogni bue 10 grana; cavallo o giumente 20 grana; maiale 4 grana; pecore e capre 2 grana. Si veda la *Platea delle Ragioni*, c. 3v.

¹⁶⁵ Mancano, per esempio, nelle due copie della reintegra di Aciri. Tuttavia nella *Platea A di Aciri* sono indicate queste pene relative ai casali del monastero di Sant'Adriano. Si veda *infra*, paragrafo 5.

¹⁶⁶ *Platea del ducato di San Marco*, c. 6r.

Cavalla, mula	8 grana
Asino, asina	4 grana

Anche in questo caso le tariffe non sono uniformi in tutte le terre. Nella platea di Sangineto si legge, ad esempio, che se gli animali causavano danni alle vigne, la pena da pagare era più alta: per i cavalli, vacche e asini 10 grana, per i maiali 5, per le capre 2¹⁶⁷. Negli inventari di Lattarico e Torano è indicata l'ammenda di 5 grana anche per gli uomini che venivano accusati di aver causato danni durante il loro transito¹⁶⁸.

Il baiulo riscuoteva anche un pagamento per la macellazione degli animali (*ius scannagii*), la tassazione imposta variava a seconda del tipo e del numero degli animali macellati, le tariffe più comuni erano le seguenti:

Tabella 4. *Tariffe dello ius scannagii relative al distretto di Acri*¹⁶⁹

Tipologia di animale	Importo
Bue	10 grana
Vacca, giumenta ¹⁷⁰	7,5 grana, 5 grana ¹⁷¹
Maiale	2 grana
Castrato, agnello, pecora e capra	1 grana

A Terranova la macellazione di vacche e giumente era tassata a 7 grana, mentre se il maiale superava l'anno di vita la quota era di 5 grana¹⁷²; a Torano le vacche valevano a 8 grana e i vitelli venivano abbattuti per 4 grana¹⁷³.

¹⁶⁷ *Platea di Sangineto*, cc. 13v-14r.

¹⁶⁸ *Libro di Platea*, cc. 84rv (Lattarico), 138rv (Torano). Per le altre terre si vedano: Forestieri, *Monografia storica*, p. 47 (per volere del principe Bernardino Sanseverino, se gli animali posseduti dagli abitanti della terra di Saracena avessero causato dei danni nella contea di Altomonte, sarebbero stati esenti da qualsiasi pagamento. In cambio l'*universitas* del luogo avrebbe rinunciato a un "corso" per la "mensa feudale" del principe); *Platea di Cassano*, c. 17r.

¹⁶⁹ *Platea B di Acri*, c. 22r.

¹⁷⁰ Più grandi di un anno.

¹⁷¹ Se fossero stati più piccoli di un anno.

¹⁷² *Platea di Terranova*, p. 58.

¹⁷³ *Libro di Platea*, c. 138v. In tutte le altre terre l'imposta era simile: *Platea del ducato di San Marco*, c. 8v; *Platea di Sangineto*, cc. 14v-15r; *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 14r. Nel territorio di San Mauro lo *ius scannagii* sembra essere andato in disuso da quando il casale fu abbandonato (Berardi, *La contea di Corigliano*, p. 142). Tariffe simili erano in vigore nel XIV secolo, nella copia dell'inventario di Aiello del 1325 si rinviene che bisognava pagare alla corte per ogni animale macellato e venduto: bue o vacca 10 grana; maiale 6 grana e 2/3; per ogni castrato, pecora, zimaro o capra 2 grana. Gli aiellesi ebbero anche delle deroghe: oltre a poter uccidere ogni anno un bue o un maiale per venderlo liberamente, durante la vendemmia ebbero la facoltà di ammazzare due capi di bestiame «per far otri per uso di vindigne», inoltre, se detenevano più animali per "imbasto", furono liberi di smerciarli senza nessun onere (Cozzetto, *Lo Stato di Aiello*, pp. 106, nota 27, 112). Una libertà simile è documentata nella reintegra del marchesato dei Carafa, nella quale è specificato che ogni cittadino della contea di Grotteria, durante l'anno, poteva macellare liberamente un animale bovino e due capre, secondo l'antica consuetudine locale, probabilmente di origine greca, detta *protimisi*. Al catapano spettavano le lingue di tutti gli animali macellati, mentre il baiulo aveva il diritto di esigere un rotolo di carne bovina per ogni bestia soppressa. Si veda Naimo, *Uno Stato feudale*, pp. LXI, 427.

Infine, sappiamo, da alcune reintegre, che i baiuli vigilavano sullo smaltimento dei rifiuti; a Terranova gestivano lo *ius immunditiarium*, ovvero stabilivano «il palo» e il luogo stabilito in cui tutta l'immondizia pertinente a questa terra doveva essere ammassata; la pena per chi non rispettava tale luogo era di 15 carlini¹⁷⁴. Nella reintegra di Aciri viene riportato che la curia ebbe lo *ius inquirendi*, grazie al quale poteva bonificare dei *loci mundi* con il pagamento di 10 grana¹⁷⁵.

4.2. La giurisdizione sui Greco-Albanesi

Non è questa la sede per esaminare in modo esaustivo i diritti giurisdizionali che ebbero i Sanseverino in tutte le loro terre sui Greco-Albanesi¹⁷⁶, ci soffermeremo soltanto sui dati estrapolati dalle reintegre – tralasciando per ora sia le notizie sulla giurisdizione civile nei casali appartenenti al monastero di Sant'Adriano, sia le capitolazioni stipulate da quest'ultimo cenobio con i nuovi abitanti del casale di San Demetrio, trattate nell'ultimo paragrafo.

Partiamo dalla contea di Corigliano, dove la documentazione su questi immigrati è esplicita dalla seconda metà del Quattrocento¹⁷⁷, specie sul casale di San Giorgio (odierno San Giorgio Albanese) appartenente fin dal periodo normanno al monastero del Patir¹⁷⁸ e ripopolato dai Greco-Albanesi.

La reintegra del 1516 riporta che essi dovevano pagare ad agosto 1 tari e 10 grana per ciascun *pagliaro* o altra abitazione che avessero fondato, inoltre la prima cognizione civile apparteneva «alla chiesa»¹⁷⁹; le medesime informazioni sono segnalate nella platea del 1544, in cui viene specificato che la numerazione dei *pagliari* era effettuata dall'erario del principe¹⁸⁰. Pare che la giurisdizione civile sia stata ceduta dalla fine del XV secolo – come dimostrano anche fonti successive – ai due più importanti monasteri della contea: Santa Maria *de Ligno Crucis*, che gestì i casali – meno longevi – di Paviglione

¹⁷⁴ *Platea di Terranova*, pp. 58-59. Nel ducato di San Marco era necessario sversare il letame, *sive cropora*, delle stalle o degli stazzi sui prati per concimarli. I proprietari, sotto pena di 15 carlini, non dovevano ammassare immondizie sui campi e sui vigneti e avevano l'obbligo di tenere pulite le siepi dei loro campi se si affacciavano su una strada pubblica. A tutti, inoltre, si faceva divieto di abbandonare le immondizie prodotte lungo le vie pubbliche. Si veda la *Platea del ducato di San Marco*, cc. 8v-9r.

¹⁷⁵ *Platea B di Aciri*, cc. 22rv.

¹⁷⁶ Nella documentazione di fine XV secolo e inizio XVI viene indicato, nella maggior parte dei casi, che i casali furono ripopolati da Greci e Albanesi. Successivamente, le fonti menzionano soltanto gli Albanesi. Per la differenza tra queste popolazioni si veda anche Vaccaro, *Italo-greci e Italo-albanesi*, pp. 285-341.

¹⁷⁷ Diversi sono i riferimenti al casale di San Giorgio: ad esempio tra il 1491-1492 questi versavano 2 carlini per *pagliaro*, per un totale di 23 *pagliari*. Si veda Berardi, *La contea di Corigliano*, p. 56, nota 245.

¹⁷⁸ *Ibidem*, pp. 26 sgg.

¹⁷⁹ *Platea de Rinaldis*, c. 3r.

¹⁸⁰ *Platea di Corigliano e San Mauro*, cc. 12v-13r.

e Palazzo¹⁸¹; e il monastero del Patir, che esercitò tale dominio su San Giorgio per diversi secoli¹⁸². Oltre a mantenere il diritto penale¹⁸³, il potere laico preservò in questo casale altre prerogative signorili come la fida, documentata fin dal XV secolo¹⁸⁴.

Nella terra di Acri i Sanseverino detenevano la giurisdizione criminale nei casali di San Demetrio (attuale San Demetrio Corone), San Cosmo (San Cosmo Albanese), Scifo e Macchia (Macchia Albanese); mentre quella civile apparteneva al monastero di Sant'Adriano.

¹⁸¹ In realtà, per il casale di Paviglione, ci fu, forse, soltanto una tutela spirituale. Si veda Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 56-57. Alle pp. 139-141 sono riportate gli statuti del 1509 con gli Albanesi del casale di Palazzo. Questi ultimi dovevano pagare all'abate ogni anno per ciascuna abitazione 1 tari e una gallina, nonché la decima sui loro animali; erano tenuti anche a effettuare una giornata gratuita nei campi appartenenti al monastero, a pagare il terratico, infine a rispondere per i danni dei loro animali, queste erano le pene: 5 grana per i buoi o vacche, per i maiali 2 grana e per le pecore 1 grana.

¹⁸² Nella reintegra dei beni e diritti del monastero del Patir, fatta compilare dal cardinale Barberini per ordine del Consiglio Collaterale di Napoli il 16 luglio 1661 sulla base di una precedente platea del 1627, si rinvengono importanti notizie sulle prerogative signorili che il commendatario del monastero deteneva su San Giorgio. L'amministrazione percepiva ogni anno dagli abitanti del casale 3 carlini per ciascuna casa o *pagliara*, ridotti in seguito a 1 carlino da pagare «alla Ducal Corte di Corigliano. Ogni anno da chicchesia, che facesse massaria, esigea una paricchiata, da mutarsi anche in danaro, nonché la decima sui porci, pecore, capre, ecc., oppure un grano se gli animali fossero stati meno di cinque». Nominava il razionale e il mastrogiurato, esercitava lo *ius prohibendi*, con cui poteva impedire ai suoi vassalli di andare a seminare in altri luoghi se prima non avessero coltivato i terreni locali. Ebbe lo *ius dohanae*, lo *ius pali* e lo *ius carcerandi*. Nelle feste di Natale e di Pasqua i vassalli avevano l'obbligo di fare all'archimandrita un dono; inoltre non potevano alienare i loro beni se non tra loro, previo l'assenso del commendatario, sotto pena di incorrere nella decadenza delle loro proprietà. Infine per ogni vedova vigeva l'obbligo di fornire una gallina. Esistono alcune copie di questa reintegra in ASNa, *Archivi Privati, Saluzzo di Corigliano*, b. 42, inc. 402, fasc. 7. Si veda anche Gradilone, *Storia di Rossano*, pp. 205-207 nota 73. Per i beni e diritti del Patir nel casale di San Giorgio nel XVIII secolo: Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 151-153. Inoltre in ACC, *Archivio Saluzzo*, Carte economiche-patrimonio (1516-1828), b. 80, *Platea manuale nella quale stanno descritti tutti i beni de' Naturali di questa Terra di S. Giorgio non men che di Forastieri, siti in questo Territorio appartenente a questa camera Badiale Comenda di S.E. Monsignor D. Ferdinando Spinelli*, è conservata una platea del 1778, basata su un precedente apprezzo del 1764, dedicata interamente a tutti i terreni dati in censo dal monastero del Patir agli abitanti albanesi di San Giorgio.

¹⁸³ Per San Giorgio è segnalato nell'inventario della terra di Acri, poiché una parte di questo casale rientrava nel suo distretto (*Platea B di Acri*, c. 19r). Gli Albanesi dell'abitato avevano acquisito diversi diritti in questo territorio; da un atto notarile del 23 maggio 1623, riportato in parte in Tocci, *Memorie storico-legali*, pp. 39-39, sappiamo che vi era stata «conferma ed ampliamento di quegli usi civici di pascolare e legnare sopra il territorio di Acri. Eccone le precise parole: concede e da autorità all'i cittadini ed uomini di S. Giorgio, che da oggi in avanti e in perpetuo gli sia lecito di possere legnare e pascolare i loro animali in tutto e da per tutto il territorio della predetta terra di Acri conforme è stato solito per lo passato, in conformità dell'antica Platea ed antico solito del predetto Casale di possere legnare e pascolare etc.».

¹⁸⁴ Nel 1488 «la fida de carlini tre per pagliaro de albanisi et greci in lo casale de Sancto Georgio quolibet anno in agosto circa doc. X» (Berardi, *La contea di Corigliano*, p. 59). Nel *Libro singolare d'Intrate*, c. 100r, è specificato che la fida era pagata per usufruire dei pascoli nel tenimento di San Mauro, per un totale di 1 oncia e 20 tari. Anche nella reintegra di Acri si attesta che il baiulo del luogo chiedeva agli abitanti di questo casale 6 ducati, un tomolo di fave, una pesa di lino e un *aedum* (capretto) per la fida degli animali. Si vedano *Platea A di Acri*, c. 15r; *Platea B di Acri*, c. 22r.

Anche in questi abitati l'amministrazione principesca richiedeva ogni anno ad agosto 1 tari e 10 grana per *pagliaro*¹⁸⁵, mentre nel 1488 furono tassati carlini 3 per abitazione, per un totale di 37 ducati e 3 tari¹⁸⁶. Interamente gestito dai Sanseverino era il casale di *Baccarizzo* (Vaccarizzo), in cui il principe possedeva la giurisdizione civile, criminale e mista; i suoi funzionari riscuotevano per ogni *pagliaro* 5 carlini, nonché le decime, i censi e il terratico¹⁸⁷. Allo stato attuale della ricerca, non abbiamo fonti certe su questo casale durante il Quattrocento¹⁸⁸, tuttavia, già in questo periodo, fu probabilmente una spaziosa "difesa" per far pascolare i buoi del principe¹⁸⁹; dunque è quasi certo che questo luogo fosse disabitato prima dell'avvento dei Greco-Albanesi¹⁹⁰.

A distanza di dieci anni dalla prima numerazione dei *pagliari* di Vaccarizzo¹⁹¹, gli abitanti ottennero dei privilegi dai Sanseverino (22 aprile 1518)¹⁹². I capitoli, distribuiti in venti clausole, furono concessi sotto forma di petizione¹⁹³, equiparando, in alcuni casi, i Greco-Albanesi agli abitanti di Acri e Cori-

¹⁸⁵ *Ibidem*, c. 19r. I loro *pagliari* erano doppiamente tassati in quanto un altro corrispettivo era dovuto al monastero di Sant'Adriano. Si veda *infra*, paragrafo 5.

¹⁸⁶ *Liber informationum*, c. 59v. Nel *Libro singolare d'Intrate*, c. 105r, è indicato che per un periodo furono esonerati, per volere della Regia Camera della Sommaria, dal pagamento di questo tributo.

¹⁸⁷ *Platea B di Acri*, cc. 29rv.

¹⁸⁸ Un *Baccarizzo* – non si esclude che potrebbe trattarsi di Vaccarizzo di Montalto – venne registrato nella *Taxa de li terti de Pasca et augusto per li casali dei Greci* del 1503, ma i percettori non riuscirono a rilevare un computo esatto (il documento è edito integralmente in Vaccaro, *I Greco-Albanesi*, pp. 29-30. Secondo Cozzetto, trattandosi di un cedolario redatto da percettori fiscali, è probabile che si riferisca a un conteggio di fine XV secolo. Si veda Cozzetto, *Popolazione, insediamenti*, pp. 66-67). G. Tocci riporta – da un atto notarile, forse deperdito, di Salomone Cassiano di Vaccarizzo – che alla fine del XV secolo *Baccarizzo* e San Cosmo «facevano un solo villaggio», si divisero «circa l'anno 1509»; è plausibile che per questo motivo gli esattori non abbiano ottenuto un numero preciso dei *pagliari* (Tocci, *Memorie storico-legali*, pp. 27-28, nota 1). Per il casale di San Cosmo fu rilevato invece un computo di 35 abitazioni (Vaccaro, *I Greco-Albanesi*, p. 30).

¹⁸⁹ Nel 1524 ci furono delle lamentele da parte dell'*universitas* di Acri contro il capitano del luogo, il quale aveva emanato un bando che proibiva agli animali degli abitanti di pascolare nella difesa di "Ballitravi". I rappresentanti della comunità, in una lettera indirizzata al principe, affermarono che era invece consuetudine *ab antiquo* poter pascolare in questa difesa con qualsiasi animale, anche per conferma dei precedenti capitoli. Inoltre l'università specificava che il grano e l'orzo venivano coltivati esclusivamente «in dicto loco de la marina», sul quale veniva prelevata dall'amministrazione principesca la «taxa de li orgi». Dunque, non vi era motivo di chiudere al pascolo la difesa di "Ballitravi", anche perché il casale di *Baccarizzo*, «che vorrà far abitare», era la migliore «difesa per i buoi» detenuta dal principe e, a breve, verrà chiusa. Si veda Galasso, *Economia e società*, pp. 288-289.

¹⁹⁰ In base alla successiva convenzione del 1517 (*infra*, paragrafo 5), forse il monastero di Sant'Adriano, nel XV secolo, ebbe alcuni diritti in *Baccarizzo*.

¹⁹¹ Nel 1508 contava soltanto 7 fuochi, diventati 93 nel 1543. Si veda Cozzetto, *Popolazione, insediamenti*, pp. 70, 82.

¹⁹² Il documento è pubblicato in Savaglio, *Umanità e ricchezza*, pp. 141-144, ed è ripreso nelle capitolarioni del 1543; le quali furono ratificate da Pietro Antonio Sanseverino, anche il 14 febbraio 1522, poiché gli originali del 1518 andarono perduti.

¹⁹³ Le capitolarioni dei Greco-Albanesi con i vescovi o gli archimandriti locali furono stipulate in varie forme: quella *motu proprio* con la quale era il concedente a stabilire le prerogative (si vedano quelle pattuite con l'archimandrita del monastero di Sant'Adriano in Appendice), e

gliano. Gli immigrati furono autorizzati a edificare «di nuovo il casale in loco dicto Baccarizzo»; poterono coltivare terreni in San Mauro, Acri e Corigliano, pagando il terratico e la decima dovuta per le loro capre e pecore; fu loro concesso di possedere «cavalli e giumente», di tagliare gli alberi nella montagna di Acri per «poter fare pagliare e casa» e di coltivare gli orti adiacenti alle loro dimore. Chiesero e ottennero di poter impiantare delle vigne, pagando 5 grana per ogni tomolata di terreno. Se qualcuno degli abitanti fosse voluto andare via dal casale «con licenza degl'officiali», avrebbe potuto vendere tutti i beni a qualsiasi compratore, conservando – il nuovo acquirente – l'annuo canone da pagare alla curia del principe per l'affitto del terreno. Venne concesso loro di poter costruire mulini e gualchiere nel territorio di Vaccarizzo e nelle montagne di Acri, pagando per ogni mulino 5 carlini e per ogni gualchiera 3 carlini, soltanto nel caso in cui la curia non avesse voluto edificarli. Ogni servizio personale dovuto all'amministrazione principesca doveva essere pagato «nel modo giusto e nel salario competente».

Tutti gli altri capitoli regolamentavano i rapporti conflittuali con gli ufficiali locali, specie nella terra di Acri: veniva chiesto, tra gli altri, che le pene relative ai danni procurati dai loro animali fossero simili a quelle degli abitanti di Corigliano e Acri. Inoltre, se qualsiasi abitante del casale fosse stato arrestato dal capitano di Acri, avrebbe dovuto essere consegnato a quello di Vaccarizzo.

I sacerdoti furono dispensati dal pagamento del *casalinaggio* e dalla decima sul bestiame, ma è specificato – come indicato nella reintegra – che l'amministrazione del principe riscuoteva su tutti gli altri *pagliari* 5 carlini annui¹⁹⁴.

Ciò che colpisce di questi statuti è che inizialmente i principi di Bisignano imposero l'obbligo di residenza nel casale – ma probabilmente anche negli altri oggetto di ripopolamento. Come abbiamo visto il diritto alla mobilità era soggetto alla licenza degli ufficiali e al mantenimento del canone da versare

quella del *placet*, consistente nell'apporre alle istanze dei “vassalli” l'approvazione ecclesiastica. Per le altre capitolazioni si vedano Tocci, *Memorie storico-legali*, pp. 33 sgg. e nota 1; De Leo, *Condizioni economico-sociali*, pp. 123-142 (capitolazioni del 1508 con il vescovo di Bisignano); Vaccaro, *Fonti storiche*, pp. 145-152; Vaccaro, *La Platea di Cassano*, pp. 37-43, 142-145 (Frascineto nel 1491), 149-154 (San Basile nel 1510). Purtroppo, nella parte leggibile della reintegra della terra di Cassano non sono riportate notizie sulle diverse comunità Greco-Albanesi presenti in questo distretto; nella *Platea di Cassano*, c. 16r, risulta menzionato il casale di Lungro. Nel 1488 gli albanesi di Lungro pagavano 3 carlini per ogni *tugurio*. Si veda *Liber informationum*, c. 60v; *Libro singolare d'Intrate*, c. 120r.

¹⁹⁴ In un primo momento l'imposizione di 5 carlini per *pagliaro* potrebbe risultare alta rispetto agli altri insediamenti Greco-Albanesi (anche agli albanesi che vivevano in San Lorenzo, nel distretto di Tarsia, alla fine del XV secolo veniva prelevato *lo quarto di cinque carlini* per abitazione, per un totale di 12 ducati 2 tari e 10 grana per *pagliaro*; la medesima riscossione avvenne per gli abitanti di Santa Sofia e Musti nel distretto di Bisignano per un totale di 9 ducati, e presso l'odierna Falconara Albanese, in cui versavano 4 ducati e 2 tari. Si veda *Liber informationum*, cc. 59r, 64r). Bisogna considerare che quasi tutti i casali erano doppiamente tassati per *pagliaro* sia dai Sanseverino che dalle istituzioni religiose che li avevano accolti nei loro distretti.

alla curia per la concessione del terreno o immobile. È possibile che i Sanseverino abbiano cercato di trarre profitto dalla mobilità dei dipendenti¹⁹⁵.

Per quanto concerne le altre notizie provenienti dalle reintegre, nel ducato di San Marco gli albanesi dovevano versare per il *casalinaggio* 1 tari e 10 grana¹⁹⁶. La giurisdizione civile per il casale di Mongrassano¹⁹⁷, insieme a quella di *San Giorgio alias Cavallerizzo*, era gestita dai funzionari del vescovo di San Marco per volere di Geronimo Sanseverino¹⁹⁸. Peculiari sono le informazioni provenienti dall'inventario della terra di Regina, dove la riscossione sui *pagliari* cambiava da casale a casale. In tutti gli insediamenti, solitamente, venivano riscossi 1 tari e 10 grana, presso Santa Maria della Rota invece 15 grana, mentre a San Martino i Greco-Albanesi erano esonerati «per volere del principe»¹⁹⁹.

Non abbiamo notizie sul casale di San Benedetto, ma sappiamo che gli immigrati alla fine del XV secolo dovevano pagare per il *casalinaggio* 3 carlini, per un totale di 6 ducati²⁰⁰. Relativamente alla giurisdizione nel casale di Santa Maria della Rota, sappiamo che quella civile appartenne alla Santissima Trinità di Cava fino al 1542²⁰¹, venduta – con tutti gli altri diritti del casale – a Vincenzo Cavalcante, come risulta anche dalla reintegra²⁰².

Tutte queste fonti dimostrano, come ha già evidenziato Francesco Senatore, che «nel Quattrocento sembra rinnovarsi il nesso tra immigrazione e dipendenza signorile»²⁰³, nesso che perdurerà anche nel XVI secolo.

Questi sono i diritti giurisdizionali desunti dalle reintegre dei principi di Bisignano, i quali, nella maggior parte delle loro terre, gestirono – direttamente o indirettamente tramite i notabili del luogo – sia il diritto criminale che civile. Tuttavia, quasi sempre, a una istituzione religiosa importante veniva concessa l'amministrazione del diritto civile, almeno per alcuni casali, specie se ripopolato da Greci e Albanesi.

¹⁹⁵ Si tratta di una prerogativa signorile ben documentata nel Mezzogiorno medievale, e di probabile origine bizantina (Peters-Custot, *Les plateae*, pp. 389-408; Peters-Custot, *Plateae et anthrôpoi*, pp. 293-318); «a volte l'emigrazione era completamente libera, a volte bisognava pagare la tassa di *exitura*», spesso vigeva l'obbligo di vendere le terre in concessione ad altri dipendenti del signore. Si veda Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 287 sgg., in particolare p. 291, nota 89.

¹⁹⁶ *Platea del ducato di San Marco*, c. 5v.

¹⁹⁷ Nel 1488 gli Albanesi di Mongrassano dovevano pagare per ogni abitazione carlini 3, per un totale di 20 ducati (*Liber informationum*, 60r).

¹⁹⁸ La concessione è segnalata nella relazione ad *limina* della diocesi del 1686 citata in Sarro, *Insedimenti albanesi*, I, p. 21.

¹⁹⁹ *Libro di Platea*, c. 11v.

²⁰⁰ *Liber informationum*, c. 60r; *Libro singolare d'Intrate*, c. 109r. Una foto delle capitolazioni del 1583, proveniente da un archivio privato, è in Sarro, *Insedimenti albanesi*, II, pp. 353-358. La storia del casale è stata studiata da Vaccaro, *S. Benedetto Ullano*, pp. 257-283.

²⁰¹ Zangari, *Le colonie italo albanesi*, pp. 97-98. In Mazzoleni, *Fonti per la storia*, p. 11 è riportato che la vendita fu eseguita nel 1576 per 3300 ducati

²⁰² Il Cavalcante per il possesso del casale pagava 12 carlini per la bagliava di Regina, 24 per quella di Montalto, carlini 30 alla mensa arcivescovile di Cosenza e a quella vescovile di Bisignano, per tre anni, 10 ducati (*ibidem*). Si veda anche *Libro di Platea*, cc. 11v, 16v-17r.

²⁰³ Senatore, *Signorie personali*.

Persino in un principato aristocratico di lunga tradizione come questo, la territorialità giurisdizionale «rappresenta un modello astratto e semplificato di lettura del potere»²⁰⁴.

In tutti i centri i Sanseverino controllarono gli introiti derivanti dalla pena per i danni causati dagli animali a terzi; inoltre, tramite il catepano, il portulano e la dogana si assicurarono il mercato della signoria. È peculiare come la gestione del *bancum iustitiae*, nonché gli altri diritti derivanti dalla *baiulatio*, siano simili a quelli esercitati nel XIV secolo²⁰⁵; le prerogative signorili degli aristocratici non sembrano sostanzialmente mutate nemmeno rispetto al Duecento²⁰⁶.

Dal punto di vista politico, i Sanseverino erano i rappresentanti del sovrano e godevano di ampie prerogative nella gestione della fiscalità indiretta, il loro principato era integrato in modo strutturale nell'apparato del Regno di Napoli.

Abbiamo poche notizie sui diritti fiscali che il potere centrale mantenne nella signoria dei Sanseverino²⁰⁷, ma sarebbe interessante, in altra sede, approfondire il ruolo e in che misura la fiscalità regia limitò il potere dei più importanti aristocratici nelle loro signorie durante il Quattrocento; secolo in cui la monarchia controllava quasi esclusivamente il sistema tributario delle imposte dirette.

4.3. Diritti “bannali”

In questo paragrafo ci soffermeremo sui diritti signorili che la storiografia ha definito “bannalità” mentre i giuristi meridionali di età moderna parlano di “diritti proibitivi”. Si tratta delle prerogative riguardanti il possesso di macchinari (compresi mulini, forni e trappeti), miniere (sale o metalli)²⁰⁸ e altre infrastrutture legate al transito e al servizio di traghetti, ponti e taverne. Non sarà tralasciato il ruolo delle attività proto-industriali (gualchiere, ecc.). D'altra parte, così come per i diritti che esamineremo successivamente, è difficile stabilire se questi abbiano avuto un carattere territoriale, personale o fondiario.

L'importanza del ruolo dei mulini nell'economia signorile è già stata messa in evidenza, arrivando alla conclusione che nel Mezzogiorno d'Italia – almeno per i secoli XI-XIII – la bannalità del mulino e degli altri impianti non

²⁰⁴ Carocci, *Signori e signorie*, pp. 428-430.

²⁰⁵ Come si è dimostrato, in base all'inventario del 1325 della terra di Aiello.

²⁰⁶ Si vedano almeno Martin, *Les revenus*, pp. 147-149; Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 412 sgg. (inchieste angioine).

²⁰⁷ Nelle reintegre esaminate viene menzionata soltanto la riscossione della *adoha* per i feudi e la prelazione del focatico, nonché qualche altro diritto poco importante, ma bisogna considerare anche la natura unilaterale di queste fonti.

²⁰⁸ Queste ultime attività – attività estrattive, ecc. – non sono menzionate nelle reintegre.

fu un fenomeno generale²⁰⁹. Come ha ben sottolineato Sandro Carocci, «talvolta i signori percepivano le rendite dei mulini e altri macchinari in qualità di proprietari, piuttosto che per un diritto di monopolio»²¹⁰; d'altra parte, siamo sicuri che l'attenzione degli aristocratici per questi impianti fu alta, garantendo essi introiti elevati, grazie alla coercizione – in verità poco documentata in Calabria anche per i secoli XV-XVI – esercitata sugli abitanti²¹¹.

Le platee dei Sanseverino di Bisignano²¹² mettono in rilievo il monopolio *ab antiquo* sui corsi d'acqua per azionare i mulini; tuttavia sembra che questo diritto sia stato, a volte, usurpato alla fine del XV secolo e poi reintegrato²¹³. L'inventario del 1544 riporta che nel ducato di San Marco – come negli altri luoghi – tutte le acque dei fiumi erano riservate, per antica consuetudine, al principe e nessuno poteva utilizzarle per azionare mulini e gualchiere, nonché per irrigare gli orti e frutteti senza la sua espressa licenza²¹⁴.

L'azione di reintegra coinvolse anche gli stessi macchinari: il caso della terra di Aciri è emblematico. Come già evidenziato nella tabella 1, ci fu un'inchiesta per identificare i reali possessori dei mulini²¹⁵: cinque di essi e una gualchiera ubicati sui fiumi Zoppo (nei pressi del casale albanese di Vaccarizzo) e Mucone ritornarono alla curia principesca, la quale, per il fitto di ognuno, riceveva annualmente 2,5 tarì nel mese di agosto²¹⁶. Per otto mulini e due gualchiere, situati presso il fiume Mucone, Sebastiano della Valle emise la sentenza di proscioglimento dei vincoli con i Sanseverino; quattro mulini – degli otto segnalati – appartenevano alla famiglia de Fogia²¹⁷.

Pare che i principi di Bisignano, in base ai dati forniti dalle reintegre, abbiano dato in fitto quasi tutti i loro mulini ad alcune famiglie del luogo²¹⁸

²⁰⁹ Martin, *La Pouille*, pp. 310-312; Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 417 e sgg.

²¹⁰ *Ibidem*, p. 418.

²¹¹ Per una panoramica europea si veda *Moulins et meuniers*.

²¹² Le informazioni relative alla gestione dei mulini del monastero di Sant'Adriano sono esaminate nell'ultimo paragrafo.

²¹³ Contemporaneamente alla reintegra, l'*universitas* della contea di Corigliano chiese, sulla base di capitolazioni concesse da Bernardino Sanseverino, la liberalizzazione delle acque per irrigare orti, ecc. Si veda Berardi, *La contea di Corigliano*, p. 199.

²¹⁴ Tale proibizione era in vigore anche sugli alvei e rive dei fiumi. Si vedano *Platea del ducato di San Marco*, c. 5v; *Platea di Malvito*, c. 10v; *Libro di Platea*, c. 139v (Torano); *Platea di Terranova*, p. 65; *Platea B di Aciri*, cc. 23rv.

²¹⁵ L'inchiesta è riportata nella *Platea A di Aciri*, cc. 24v-27v. Sempre in questa versione dell'inventario sono segnalati anche i mulini presenti sui fiumi *Calaminia* e *Dulie* non presenti invece nella *Platea B di Aciri*.

²¹⁶ Quasi tutti i mulini erano posseduti abusivamente dai Greco-Albanesi di Vaccarizzo e San Cosmo. Sembra che fin dal XIV secolo i censi sui mulini si siano mantenuti bassi: nella terra di Aiello il principe di Acaia riceveva 3 tarì e 15 grana ogni anno, nel mese di agosto, per ciascun macchinario. Si veda Cozzetto, *Lo Stato di Aiello*, p. 110.

²¹⁷ *Platea B di Aciri*, cc. 47r-48r.

²¹⁸ *Platea del ducato di San Marco*, c. 4r (alla famiglia *Campilonghi*); *Libro di Platea*, c. 141r (Torano, alla fine del XV secolo il suo affitto valeva 176 tomoli alla misura di Napoli; si veda *Libro singolare d'Intrate*, c. 110r); *Platea di Cassano*, cc. 11rv. I mulini della terra di Cassano nel 1488 valevano per l'amministrazione 247 tomolate di grano (*Liber informationum*, c. 61v; *Libro singolare d'Intrate*, c. 119r). Nel medesimo anno risultano esserci a Regina due mulini: il primo definito "mulino grande" che produceva per l'amministrazione 101 tomoli di grano, il secondo

oppure all'*universitas*²¹⁹; sappiamo che a Saracena gli abitanti potevano macinare il grano nei mulini curiali pagando due scodelle a tomolo²²⁰.

Singolare è la vicenda di Terranova, dove all'interno del «corso di Sant'Antonio» vi era un mulino vicino al fiume Coscile. L'inventario attesta che «l'acquario e l'acquedotto» erano alimentati dal fiume *Garghe*, il quale scorreva dal territorio di Saracena transitando, per volere della curia principesca, da «tempi immemorabili», sino al mulino, attraverso un *tenimentum* di Castrovillari detto di «Cammarata». Il macchinario era dato in affitto all'*universitas* di Terranova per 300 tomoli di frumento annui secondo la misura di Crotone²²¹, altrimenti gli uomini della terra non avrebbero potuto accedere al mulino e macinare i prodotti. Inoltre, gli stessi erano tenuti a pagare il diritto di molitura ai mugnai della curia e attraverso l'università dovevano garantire la manutenzione del mulino, dell'acquedotto e dell'acquario con l'annessa casa; il tutto – compreso il lavoro e l'acquisto degli strumenti necessari come il *tricine*, le ruote e la saetta – era a spese della comunità²²². Nel 1544, il «corso con il mulino» era stato dato in affitto al «magnifico» Angelo Biscara, eccetto per il mese di ottobre, «cum pacto de retrovendendo»²²³.

Anche se bisognerebbe esaminare, per avere un quadro esaustivo, altre fonti, è possibile affermare che i Sanseverino non utilizzarono i mulini come strumento «pervasivo» della loro dominazione e che non ebbero il monopolio sulla gestione dei macchinari²²⁴ – lo ebbero soltanto sull'energia idraulica che producevano grazie all'utilizzo esclusivo delle acque dei fiumi, e sulla co-

“mulino piccolo” generava soltanto 22 tomoli “alla misura di Crotone” (*Liber informationum*, c. 60r; *Libro singolare d'Intrate*, c. 108r). Nella terra di Lattarico l'affitto del macchinario procurò 153 tomolo di grano (*Libro singolare d'Intrate*, c. 109v). Alcuni di questi impianti furono inclusi in “terre feudali”. Si veda *infra*, paragrafo 4.

²¹⁹ Vi erano due mulini a Sanginetto e Bonifati presso il fiume San Pietro, per i quali gli abitanti del posto avevano il diritto di molitura (*Platea di Sanginetto*, cc. 12v-13r). Nel distretto di Regina (*Libro di Platea*, c. 15r) era presente un mulino sul fiume Feroletto concesso in affitto all'*universitas* del luogo, la quale doveva fornire alla curia 100 tomoli di frumento all'anno.

²²⁰ Durante il principato degli Spinelli nel XVIII secolo gli abitanti potevano macinare, pena una multa arbitraria del baiulo, soltanto nei mulini della “principal curia”. Si veda Forestieri, *Monografia storica*, pp. 42-43.

²²¹ Nel 1488 – o poco dopo – furono 310 tomolate di grano, ma l'impianto era stato dato in affitto a due notabili del luogo. Si vedano *Liber informationum*, c. 58v; *Libro singolare d'Intrate*, c. 100v.

²²² Il medesimo obbligo di manutenzione dei mulini è indicato per la terra di Saracena (Forestieri, *Monografia storica*, pp. 42-43), ma è probabile che sia stato introdotto dal XVII secolo. La riparazione di fortificazioni e navi, nonché di altri tipi di *corvées*, è ben attestata in Calabria per tutto il Medioevo, fin dall'età bizantina esistevano delle *corvées* pubbliche da effettuare per lo Stato (per la nascita di quest'ultime si vedano Martin, *La Pouille*, pp. 302, 712; Peters-Custot, *Plateae et anthrôpoi*, pp. 293-318). È possibile che in questo tipo di lavori – forse dal XIV secolo – fosse inclusa la riparazione di mulini.

²²³ *Platea di Terranova*, pp. 68-70.

²²⁴ Per macinare nei mulini della curia erano state stipulate delle franchigie (*Platea del ducato di San Marco*, c. 5v). La reintegra dei diritti signorili sul marchesato di Castelvetero riporta che i Carafa, nella contea di Grotteria, ebbero, attraverso i loro “ufficiali”, il diritto di precedenza nell'utilizzo degli impianti; inoltre il catapano esigeva cinque quarti di frumento l'anno da ogni mulino per la riparazione dello *scutello*. Si veda Naymo, *Uno Stato feudale*, pp. LX, LXII, 426, 428.

struzione degli impianti²²⁵. D'altra parte, è certo che cercarono di sfruttare il possesso dei mulini per ricavare una esigua quantità di denaro, scongiurando costi della manutenzione e della forza lavoro; in alcuni casi, però, il pagamento dell'affitto era riscosso in tomoli di frumento.

Gli inventari riportano altre notizie sui diritti "bannali" della curia principesca. I fiumi, per i quali cui vigeva l'assoluto divieto di cambiare il corso, erano importanti per la riscossione di tributi; la platea di Terranova documenta diritti di *scafaggio* per il Crati e per i ponti ubicati sui fiumi Coscile e «Fellone o Esaro»²²⁶. Gli abitanti erano immuni dai pedaggi sui ponti, potevano, altresì, utilizzare le imbarcazioni sul Crati, ma erano obbligati alla manutenzione di queste strutture, procurando sia la legna necessaria per costruire o restaurare i ponti e gli scafi, sia la loro forza lavoro gratuita²²⁷.

In tutte le zone marittime i Sanseverino ebbero prerogative esclusive sull'utilizzo dei porti. A Sanginetto bisognava pagare al baiulo, per l'attracco di ogni barca, 5 grana, per ogni vascello 10 (*ius falanghagii*)²²⁸; mentre nella fiorente *maritima Cupi* della contea Corigliano – lo ricaviamo dalle due reintegre – la curia deteneva il diritto sui "pesci grossi" (*iura pisciorum grassorum*) dal valore di 1 tari, e se si utilizzava la «sciabica» bisognava pagare al baiulo 6 ducati²²⁹.

È singolare il pagamento di una tassa di due grana per la pesca della seppia con le fascine²³⁰; se si utilizzava una barca per entrare nella *maritima* si pagavano al baiulo 5 grana, per altri tipi di imbarcazioni 10 grana, e per il trasporto merci 1,5 tari²³¹.

²²⁵ Tutte le nuove costruzioni – anche di case – avevano bisogno di una licenza esplicita del principe. Si veda per esempio *Platea del ducato di San Marco*, c. 5v.

²²⁶ La possessione delle scafe di Terranova – una si trovava sul fiume Crati nel luogo detto «in fronte lo iardino» sulla strada che da Terranova portava a San Marco, un'altra sul fiume Esaro nel luogo detto «sucto la turra de Stragola» sulla strada proveniente da Castrovillari e diretta verso il «tenimentum quod dicitur Sagicta» – è ben segnalata nel *Pro partibus - Quarta pars Processuum Passuum Regni*, pp. 13 sgg.): su queste il principe di Bisignano riscuoteva un diritto di passaggio di due grani per ogni cavallo, mulo o asino e di un grano per ogni persona. Tuttavia, quando i fiumi erano in piena e pericolosi da transitare, secondo alcuni testimoni, i diritti di passaggio rincaravano e venivano concordati al momento. Da alcune testimonianze, inserite nel processo presso la Regia Camera della Sommara, risulta che i diritti delle scafe erano in possesso del casato fin dai tempi del conte Ruggero Sanseverino vissuto tra la fine del XIV secolo e gli inizi del XV.

²²⁷ *Platea di Terranova*, pp. 59, 61.

²²⁸ *Platea di Sanginetto*, c. 14v.

²²⁹ *Platea de Rinaldis*, cc. 4v-5r; *Platea di Corigliano e San Mauro*, cc. 15rv. Alcuni cittadini della contea erano esonerati di questa tassa (*ibidem*, cc. 29r, 49r). L'utilizzo della «sciabica» (rete per pescare i pesci) è documentato nella marina della contea di Corigliano fin dal XIV secolo (Berardi, *La contea di Corigliano*, p. 46). Anche sui fiumi i Sanseverino ebbero il controllo della pesca: per il Crati (*Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 15v) e, il fiume Esaro, nei pressi di Malvito, bisognava pagare al baiulo 15 carlini al fine di ricevere la licenza. Si veda la *Platea di Malvito*, cc. 10rv.

²³⁰ *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 15r.

²³¹ *Platea de Rinaldis*, cc. 4v-5r; *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 15r. Sembra che sia stata eliminata la tassa di 6 ducati imposta all'università di Corigliano prima del 1480 (in questa data

Abbiamo poche notizie sulle taverne²³², la più documentata nel XV secolo è quella «del Cupo» nella marina della contea di Corigliano, all'interno della quale era collocato un magazzino per conservare il grano²³³.

Il baiulo della contea aveva il diritto di riservare un prato di 15 tomolate di terra agli animali degli ospiti che soggiornavano nella stalla della taverna²³⁴. Non sono menzionati nelle reintegre diritti proibitivi sull'uso delle taverne e delle loro stalle²³⁵.

La medesima penuria di notizie si riscontra per l'utilizzo di trappeti e forni, i quali rivestirono sicuramente un ruolo notevole per l'economia signorile²³⁶.

Per quanto riguarda le attività proto-industriali, vengono menzionate diverse gualchiere²³⁷, ma soltanto «un'aggiunta posteriore» alla reintegra di

furono richiesti nuovi capitoli al sovrano) per l'attracco di ogni barca. Si veda Gradilone, *Storia di Rossano*, p. 445.

²³² Sul fiume Coscile una taverna fu data in affitto al nobile Bisanco Benestabile (*Platea di Teranova*, p. 59); nel 1488 ne risulta un'altra nel corso «Capo Iannello» – non compare nella reintegra – che fruttava 25 ducati annui (*Liber informationum*, c. 58v). Nel medesimo periodo una taverna era presente nel distretto di Regine. Si veda *ibidem*, c. 60r.

²³³ Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 60-61, 79-102 (è presente anche una taverna in San Mauro).

²³⁴ Qualsiasi bestia di grossa dimensione, appartenente ai «vassalli» della contea, che avesse infranto tale divieto sarebbe stata condotta in stato di arresto in uno speciale carcere; anche gli «umani delinquenti» sorpresi a utilizzare il prato incorrevano in una sanzione: erano condotti nel fossato del castello e legati a un palo. Per riscattare gli animali bisognava pagare 1 tari al baglivo (*Platea de Rinaldis*, c. 4v; *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 15r). Sappiamo che l'*universitas* di Corigliano rivolse al principe la richiesta – prima della reintegra del 1544 – di poter utilizzare liberamente le 15 tomolate di terreno (Berardi, *La contea di Corigliano*, p. 194). Nel 1516 (*Platea de Rinaldis*, c. 72r) esisteva la taverna «diruta» de Ciaccio. Ci è pervenuto un inventario inedito sulle «robbe» presenti nella cavallerizza «Casabianca» di San Mauro del 1491 in ASNA, *Sommaria, Dipendenze*, I serie, 37, fasc. 1 (ringrazio Ferdinando Salemme e Gianluca Bianco per avermi aiutato a ritrovare la corretta segnatura). Non vi erano solo stalle signorili nei territori del principe di Bisignano: ad esempio a Cassano, nel 1488, era presente una stalla che «tiene per la regia corte». Si veda *Liber informationum*, c. 61v.

²³⁵ D'altra parte, a Saracena, per antica consuetudine – ma non sappiamo se ai tempi della reintegra – vi era il diritto dello *ius stallagi seu Tabernae*, in base al quale i forestieri che passavano da questa terra erano obbligati a utilizzare gli alloggi dell'amministrazione signorile: «Questi non possono essere da alcuni cittadino alloggiati praeter di quello che tiene in affitto la Taverna della Principal Corte mediante il giusto e competente salario (...), è però tenuto alla giusta misura e peso, ed è tenuto pure a la provvista di paglia, orzo e buona stalla per le vetture e i commestibili usuali per i forestieri, acciò possano obbligare i medesimi servizi del suo alloggio». Inoltre, il principe Spinelli nel 1750 deteneva *ab antico* due alloggi, uno a Saracena, l'altro nel feudo e difesa di «Ciparso», affittati dall'erario al migliore offerente l'ultimo giorno di agosto. Si veda Forestieri, *Monografia storica*, p. 42.

²³⁶ I principi di Bisignano detenevano un trappeto nella terra disabitata di San Mauro (Berardi, *La contea di Corigliano*, p. 141); nel 1488 questo macchinario era presente anche nel distretto di Regina (*Liber informationum*, c. 60r). Nella reintegra del marchesato di Castelvetere è riportato che i Carafa detenevano il diritto riscuotere, da ognuno dei loro tre trappeti esistenti in città, la decima parte dell'olio e la somma di 11 grana per ciascuna molitura. Si veda Naymo, *Uno Stato feudale*, pp. LIII, 194. Diritti proibitivi sui forni e sui trappeti sono menzionati a Saracena nel XVIII secolo, ma è plausibile che si tratti di un'antica consuetudine. Si veda Forestieri, *Monografia storica*, p. 44.

²³⁷ Per esempio: *Platea B di Aciri*, c. 47v.

Saracena si sofferma sul loro utilizzo²³⁸. Siamo a conoscenza del fatto che nel 1488 era presente nei pressi di Malvito una forgia nella quale si lavorava il ferro²³⁹, ma era di proprietà della regia corte²⁴⁰.

I Sanseverino detennero, altresì, lo *ius venationis* (il diritto alla caccia) su tutti i territori esaminati²⁴¹; sembra che nella contea di Corigliano esso sia stata regolamentato da specifiche pene quindici anni prima della compilazione della reintegra del 1544²⁴².

In base agli inventari esaminati, si può concludere che pochi furono i diritti proibitivi che i Sanseverino imposero ai loro sottoposti, infatti, eccetto la gestione delle acque, le costruzioni di mulini²⁴³, le attività industriali, il divieto di caccia, non riscontriamo altri diritti “bannali”. Bisognerebbe – come già detto – analizzare altra documentazione del periodo. Considerando inventari e capitolazioni successivi è possibile sostenere – come per la terra di Saracena – che soltanto tra la fine del XVI e l’inizio del XVII ci fu un aumento della pressione signorile.

4.4. Diritti agrari e fondiari

Non sappiamo se tra le entrate dei Sanseverino furono più importanti le prerogative giurisdizionali e “bannali”, è probabile che il ricavato di censi,

²³⁸ Queste erano le prerogative che Francesco Maria Spinelli possedeva nel 1750 su Saracena: una gualchiera per i panni di lana che gli abitanti erano obbligati a utilizzare pagando il «solito e consueto stipendio»; inoltre l'università, a sue spese, doveva condurre tutti gli «stigli e ordegni» necessari sul luogo per il mantenimento del macchinario, mentre l'acquisto dei materiali era a spese della curia. Probabilmente vigeva il pagamento di una tassa di 3 carlini per ogni tomolata di terreno che veniva irrigato mediante i fiumi di Saracena per coloro che volevano fare «industria di postorivi». Se questi *postorivi* venivano seminati nei territori della riserva signorile bisognava pagare anche il terratico. La curia possedeva anche la «tornella della seta» – e altre industrie (come i «calcinari» per la produzione di cuoi e pelli) – che i cittadini erano obbligati a utilizzare e a pagare l'estaglio annuale all'erario. Si veda Forestieri, *Monografia storica*, pp. 43-45.

²³⁹ *Liber informationum*, c. 60v. È probabile che la lavorazione del ferro sia stata oggetto di qualche investimento da parte degli aristocratici tra XIV e XV secolo; nel marchesato di Castelvete, precisamente nel casale di San Pietro di Campoli, vi erano delle ferriere ormai in disuso (Naymo, *Uno Stato feudale*, pp. LXVII-LXVIII, 198); anche nell'inventario della terra di Aiello del 1325 vi era «una forgia nella quale si fa il ferro, dove se dice S. Basili, si paga ogni anno onze cinque di danari», forse alla regia corte. Si veda Cozzetto, *Lo Stato di Aiello*, pp. 108-110.

²⁴⁰ *Libro singolare d'Intrate*, c. 112r (era gestita da un certo Giovanni Carello).

²⁴¹ Per esempio: *Platea di Malvito*, c. 12v; *Libro di Platea*, cc. 10v (Regina); 83v (Lattarico). Per Acri: *Platea B di Acri*, c. 20v.

²⁴² *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 12v. Nel ducato di San Marco chi voleva cacciare, per alimentarsi o per diporto, poteva farlo solo se munito di una particolare licenza, la quale veniva rilasciata a condizione che si consegnasse alla dispensa della curia principesca un rotolo di carne per ogni animale ucciso (*Platea del ducato di San Marco*, c. 9r). Decisamente pesanti erano le pene per i contravventori a Castelvete, il marchese deteneva il diritto di comminare pene corporali o pecuniarie a coloro che fossero andati a caccia nel territorio della signoria senza esplicita licenza. Si veda Naymo, *Uno Stato feudale*, pp. LII, 191-192.

²⁴³ Era tuttavia possibile avere delle deroghe, come nel caso degli abitanti di Vaccarizzo, *supra*, paragrafo 3.2.

terraggi, affitti di chiusure, vigne, erbaggi, fide per l'utilizzo dell'incolto e il carnaggio fosse il più considerevole²⁴⁴.

Come ha segnalato Sandro Carocci, le suddette entrate signorili potevano anche avere una natura giurisdizionale, specie l'*affidatura*, per la quale si attesta una pretesa economica nei confronti di «chiunque introducesse bestia-me esterno alla signoria»²⁴⁵.

Una cospicua entrata monetaria proveniva dai numerosi terreni – presenti in quasi tutti gli inventari – dati in censo, anche se non manca la descrizione di un considerevole “demanio” a conduzione diretta.

Abbiamo già delineato il ruolo del baiulo, che riscuoteva i *danni dati*; egli gestiva altresì la *fida e diffida* di tutti i territori preclusi alla collettività che appartenevano al principe²⁴⁶, nonché le altre entrate in natura relative alle carni degli animali.

Nella platea di Sanginetto, come negli altri luoghi²⁴⁷, il diritto di fida e diffida è ben specificato²⁴⁸; in alcuni inventari, come quello del ducato di San Marco e del distretto di Regina, vengono elencati le tariffe per i contravventori²⁴⁹. Nelle zone esaminate il corrispettivo richiesto non era lo stesso: si basava, anche in questo caso, su antiche consuetudini²⁵⁰; probabilmente l'esazione per gli ovini e caprini era così bassa non per magnanimità del principe, ma perché il numero presente nei prati era solitamente elevato.

Nell'inventario di Aciri è riportato che l'amministrazione della curia esigeva la fida e poteva «diffidare» tutti gli animali «esterni» che entravano nella sua terra²⁵¹; in questo caso, non si tratta di un prelievo fondiario: «era un'entrata che nasceva da un potere di giurisdizione, piuttosto che dalla concessione di terre»²⁵².

²⁴⁴ Nel XIII secolo l'ammontare delle entrate giurisdizionali sembra variare, in alcuni centri gli introiti erano abbastanza deboli, come per alcuni casali siciliani (Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, p. 396-401) o in Capitanata (Martin, *Quelques réflexions*, pp. 339-345; Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 412-417), diversamente in alcune signorie della Terra di Lavoro le inchieste angioine attribuivano all'amministrazione della giustizia proventi superiori (*ibidem*, p. 417). Galasso, *Economia e società*, pp. 94-95, aveva messo in risalto come negli inventari del XV secolo le entrate provenienti dalla bagliva erano state messe in secondo piano rispetto a quelle derivanti dalla messa in valore diretta o indiretta del “demanio” signorile.

²⁴⁵ Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, p. 418.

²⁴⁶ Si tratta, generalmente, dei pagamenti gravanti sull'affitto di erbe e ghiande dei boschi e degli incolti di proprietà signorile.

²⁴⁷ Per esempio: *Platea di Cassano*, c. 18v; *Platea di Malvito*, c. 8v.

²⁴⁸ *Platea di Sanginetto*, c. 15r.

²⁴⁹ Multe per i danni dati a San Marco: bue 5 grana, vacca 4 grana; porco, scrofa 2 grana; pecora, capra 1 grana; mulo 10 grana; mula 8 grana; cavallo 10 grana; giumenta 8 grana; asino, asina 5 grana. A Regina: bue e vacca 12 grana; cavallo, giumenta 10 grana; mulo 10 grana; 100 maiali 15 ducati; 100 ovini 12 ducati. *Platea del ducato di San Marco*, cc. 7rv; *Libro di Platea*, cc. 13rv.

²⁵⁰ Come ad esempio nella reintegra della contea di Corigliano, dove sono segnalate le sanzioni di 1 tari per le bestie «grosse» e 2 grana per le «minute» che causavano danni soltanto in alcuni prati chiusi. Si veda la *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 14v.

²⁵¹ *Platea B di Aciri*, c. 22r. Per la fida nel casale albanese di San Giorgio, *supra*, paragrafo 3.2.

²⁵² Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, p. 418.

Per alcuni territori, a volte definiti «difese»²⁵³, vi era un particolare tipo di fida detta «dell'aratro»: sappiamo che, nella zona di San Mauro, ogni massaro doveva alla curia principesca 1 tomolo di grano e 1 tomolo di orzo per ciascun terreno coltivato²⁵⁴.

Nel ducato di San Marco vigevano altre prerogative riscosse da coloro che avevano “acquistato” le erbe dei prati; per ogni mandria o gregge bisognava corrispondere il latte, il formaggio e le ricotte prodotti in un giorno, che, ovviamente, dovendo essere *meliores diei*, venivano scelti dai baiuli²⁵⁵.

Anche nella terra di Acri la situazione era simile: il principe aveva il diritto di esigere l'annualità dei compratori del corso *Suverani*, comprensiva di 6 ducati e dieci prodotti caseari (tra cui ricotte), i quali dovevano essere consegnati ogni anno a Natale e Pasqua, insieme con un capretto; inoltre nel medesimo corso si doveva pagare al baiulo lo *iornale*, un'imposizione commisurata al prodotto che in una giornata dava una mandria, con l'aggiunta di un montone²⁵⁶.

In considerazione del fatto che l'affitto dei prati permetteva notevoli introiti, era data facoltà ai baiuli di prendere tutte le decisioni utili per favorire l'ingresso di pastori con le loro greggi, previo pagamento della fida²⁵⁷.

Vi erano tuttavia alcuni luoghi in cui questi agenti non potevano intervenire, per esempio nella «Montagna Magna» nel distretto di San Marco. Essi, qualora vi avessero trovato dei *diffidati* sorpresi a tagliare legna, potevano procedere nei loro confronti solo con l'espressa autorizzazione del principe.

²⁵³ Le difese procuravano diversi introiti all'aristocrazia, essi potevano variare in base al luogo e alle caratteristiche della stessa. Per esempio, nel 1488 l'entrata relativa ad una delle difese del distretto di Regina fu soltanto di 10 grana, mentre nella terra di Cassano di 14 ducati (*Liber informationum*, cc. 60r, 61v. Si veda anche *Libro singolare d'Intrate*, c. 112r: una difesa di Malvito fu affittata per 7 tari e 15 grana). Per alcune difese della contea di Corigliano si veda *Platea de Rinaldis*, cc. 3v-4v. Nel ducato di San Marco sono segnalati i mesi in cui le difese erano «chiuse»: in quelle di «Maiolongo» e della valle «dello Fenocchio, Santa Serena, et scarniglia», dal mese di settembre, ad aprile *a festa Sancte Ruris*, pascolare era permesso solo ad un numero limitato di greggi, il che rendeva possibile mantenere sempre alti i costi di locazione. Si veda la *Platea del ducato di San Marco*, cc. 8rv.

²⁵⁴ *Platea di Corigliano e San Mauro*, cc. 86v-87v. Documentato anche nella terra di Lattarico, *Libro di Platea*, c. 82v.

²⁵⁵ *Platea del ducato di San Marco*, cc. 8r-9r. Un'altra particolarità di questo ducato fu che i pastori potevano usare per il pascolo qualsiasi luogo, anche quello concesso ai “particolari” o agli ecclesiastici, ma a condizione che vi spargessero il letame e provvedessero a fare le maggesi.

²⁵⁶ *Platea B di Acri*, c. 22v. Questo prelievo è ben documentato anche nella contea di Corigliano in San Mauro; luogo che era stato sottratto con la reintegra all'esercizio di uso civico degli abitanti (questi ultimi richiesero subito il ripristino dei precedenti privilegi concessi dagli *olim* principi di Bisignano, si veda Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 198-201). L'amministrazione principesca esigeva lo *ius iornalium* dai proprietari di ovini e altri animali, esso consisteva in una somma di denaro e in 20 pezze di cacio, 20 ricotte e latte munto in un giorno. Si veda *Platea di Corigliano e San Mauro*, cc. 86v-87v.

²⁵⁷ Anche se le popolazioni locali cercarono di salvaguardare sempre i loro diritti di pascolo, specie dalle altre comunità limitrofe. Per esempio, ci furono scontri tra le *universitates* di Corigliano e Acri sia per i pascoli di San Mauro che per i terreni promiscui dei vasti distretti (Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 200, 214). Gli abitanti di Saracena, invece, cercarono di difendere i loro diritti di pascolo nella contea di Altomonte (Forestieri, *Monografia storica*, p. 47). Già nel 1325 si cercava di tassare e limitare tutti i forestieri che introducevano gli animali per pascolare nella terra di Aiello. Si veda Cozzetto, *Lo Stato di Aiello*, p. 108.

La montagna era aperta all'accesso e all'uso, ma gli abitanti non potevano recarvi dei danni, altrimenti sarebbero stati tenuti a un pagamento in natura, alla requisizione dell'attrezzo da lavoro oppure ad un'ammenda di 15 carlini per ogni accetta. I vassalli stranieri, per poter usare la scure, dovevano pagare 2 grana²⁵⁸.

Sembra che l'amministrazione del principe avesse dato in fitto diversi corsi sui quali riscuoteva anche i terratici. La reintegra della contea di Corigliano del 1515 descrive alcuni di questi prati²⁵⁹. A volte nell'inventario del 1544 li ritroviamo con la definizione di «cursus, seu pratum feudale», di cui vengono segnalati soltanto i confini, senza i diritti²⁶⁰. Tutti questi corsi ricevettero l'appellativo di "feudale"²⁶¹, diversi prati, invece, non ebbero questa denominazione – torneremo dopo sull'argomento.

Nella reintegra di Terranova i corsi – senza il titolo di «prati feudali» – vengono descritti dettagliatamente con i loro diritti.

Tabella 5. I "corsi seu prati" a Terranova²⁶²

<i>Corsi o prati</i>	<i>Diritti</i>
Sant'Antonio de Stregola	Come è riportato nell'inventario del 1518, la curia principesca vendeva questo corso per il pascolo degli animali e l'erbaggio, mantenendo tutte le terre coltivabili e boschive, il mulino (si veda <i>supra</i> , paragrafo 3.3) e il diritto di spigolatura (<i>ius spicae</i> , raccolta della paglia dopo la mietitura). In questo corso si svolgeva, senza nessuna tassa, la fiera di Sant'Antonio la prima domenica di ottobre e il 17 gennaio ²⁶³ . Gli abitanti di Terranova potevano entrare con i loro animali soltanto dopo quelli dei compratori. Nel 1488 il corso valeva 54 ducati ²⁶⁴ .

segue

²⁵⁸ *Platea del ducato di San Marco*, cc. 7v-8r.

²⁵⁹ *Platea de Rinaldis*, cc. 7r-12r.

²⁶⁰ Si tratta dei seguenti corsi: *Polinara con il corso di Scalaretto; de Bufalario; lo Prato de lo Piscopello; lo cursu de Piscopello; lo curso, seu prato di Castello et de Marinetto; lo curso alias Lo tenimento grande; lo curso et prato de lo Schavolino; le Cesine; Ochio de Lupo; lo curso de Malobrancato; lo curso seu prato de lo Olivito* (Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 141-143). Nel 1488 ebbero il seguente valore: *lo curso de lo Bufalario* di 145 ducati; *lo curso de Ochio de lupo* di 60 ducati; *lo curso de lo olivito* di 150 ducati; *lo curso de lo prato de lo Piscopello cum muzzolito castello Marinecto et lo golfo de Terra Nova* di 90 ducati; *lo curso del tenimento grande con la volta delle cesine Musofanto con la foresta de Muczolito et Vallitravi* di 270 ducati; *lo curso de Polinara* di 237 ducati (*Liber informationum*, c. 58). Questo corso veniva affittato – insieme alla riscossione dei terraggi – nella seconda metà del XV secolo per 720 ducati, dal 1550 al 1569 per 2394 ducati. Si veda Merzario, *Signori e contadini*, pp. 16-17. Alcuni di questi corsi erano "difesi" in alcuni mesi dell'anno (*Platea di Corigliano e San Mauro*, cc. 14v-15r). Nel *Libro singolare d'Intrate*, cc. 99rv sono riportati tutti i compratori, con relative entrate, di questi corsi alla fine del XV secolo.

²⁶¹ Nel distretto di Regina (*Libro di Platea*, cc. 16rv) ritroviamo diversi *feudum seu cursus* su cui pagare l'*adoha*. Sull'argomento si veda *infra*, paragrafo 4.

²⁶² *Platea di Terranova*, pp. 65-77. Per i compratori di questi corsi alla fine del XV secolo si veda *Libro singolare d'Intrate*, cc. 100v-101r.

²⁶³ I baiuli di Terranova, durante la fiera del 17 gennaio, potevano multare i mercanti e gli altri contraenti se venivano trovati dopo l'ora del Vespro sul luogo.

²⁶⁴ *Liber informationum*, c. 58v.

<i>Sajetta</i> (Sagitta)	Era posseduto in forma di privilegio dall'arcivescovo di Cosenza ²⁶⁵ , ma la curia aveva la giurisdizione civile e criminale con le cause di primo grado e successivi appelli. Per alcune zone seminate l'amministrazione esigeva i terraggi a <i>medium semen</i> , la cui esazione spettava per metà a chi comprava il corso e per metà al principe (secondo la reintegra del 1518). In questo territorio la curia poteva concedere ai cittadini, con un reddito annuo da stabilire, il diritto di piantare vigne. Alcuni abitanti di Terranova, insieme alle istituzioni religiose «come appare dal vecchio inventario», possedevano terre proprie. Inoltre, i baiuli esigevano il pagamento dei casalinaggi e dei carnaggi «da coloro che frequentano da fuori il Corso nel territorio di Terranova ossia in comune, e nei terreni scoscesi».
<i>Campojanello</i>	Per volere del principe era «tenuto a titolo di permuta» dagli eredi del «magnifico» Cesare Campanella.
<i>La Fabbricata</i>	La curia vendette anche questo corso per l'erbaggio, riscuotendo il terratico a <i>medium semen</i> . Quando i compratori del corso «fanno il prato per gli agnelli», nessuno poteva entrare nel territorio per l'intero mese di marzo. Qui ebbero terre i monasteri di Sant'Adriano, Santa Maria di Acquaformosa, Santa Maria di Camigliano (inventario del 1518)
<i>Malfagnana e Frignetto</i>	In questo «corso o tenimento» il principe, oltre a ricavare un reddito dalle vigne date in censo, vendeva al miglior offerente i pascoli. Deteneva altresì il diritto di spigolatura su tutti i terreni, sia dei «privati» contadini che degli enti ecclesiastici. Nel tenimento del «Golfo» si pagava all'amministrazione 1 tari per ogni tomolata di terreno coltivato.

Purtroppo, non abbiamo informazioni così dettagliate per Acri, si menziona – nella *Platea B* – un generico *ius glandium et herbagium*²⁶⁶ non solo per

²⁶⁵ Il corso valeva nel 1494 – ma anche precedentemente («*solitum affittari et locari*») – 213 ducati annui (nel 1488 venne affittato per 204 ducati, *Liber informationum*, c. 58v). La *Sagitta de Terranova*, insieme al corso di San Lorenzo di Tarsia (del valore di 110 ducati annui) e al terreno o corso *Volta de Carlo Curto* in San Mauro (del valore di 150 ducati annui; nel 1488 venne ceduto per 151 ducati, *Liber informationum*, c. 58r), erano stati ceduti alla Mensa cosentina nel 1494 da Alfonso II d'Aragona in cambio del *castro* di San Lucido che l'arcidiocesi di Cosenza possedeva fin dai tempi dei Normanni. Il suo valore, alla fine del XV secolo, era di 350 ducati annui (Savaglio, *I Sanseverino e il feudo*, pp. 93-95, 245-252). In realtà, il *castro* di San Lucido sembra essere entrato nel demanio regio già con Alfonso il Magnanimo (Ughelli, *Italia Sacra*, IX, coll. 221-256). Nella seconda metà del XVI secolo il principe di Bisignano si scontrò varie volte con l'arcivescovo di Cosenza per i diritti sui corsi menzionati. Esiste un piccolo fascicolo in ASNa, *Archivi privati, Sanseverino di Bisignano*, IV – Cause e atti processuali, fasc. 175, che descrive questo contenzioso. Tutti i documenti contenuti nel ms citato relativi al Quattrocento sono editi in Ughelli, *Italia Sacra*, IX, coll. 221-256.

²⁶⁶ Si tratta di una tassa, presente in Calabria fin dal periodo bizantino, che gravava sul pascolo degli ovini e dei maiali (per una panoramica, specie in età normanna, si veda Berardi, «*Feudalità laica*» e *signoria ecclesiastica*, cap. 2: *La peculiarità della signoria calabrese: il periodo pre-monarchico*). Lo *ius glandium et herbagium* è menzionato anche in altri inventari (*Libro di Platea*, cc. 14v per Regina, 85v per Lattarico), ma si tratta di una prerogativa ben presente in tutte le terre del principato. Nel marchesato di Castelvetero, i Carafa chiesero per il diritto sull'erbaggio ad ogni proprietario di animali suini, ovini e caprini adulti in numero pari a 10 unità o superiore ad *infinitum* un capo di bestiame. I possessori di animali in numero minore di 10 erano esenti da qualsiasi pagamento. Nella contea Grotteria, sempre appartenente ai Carafa, il baiulo esigeva per il diritto di ghiandatico un maiale dai cittadini che avevano un

i terreni che nel 1544 erano boscosi, ma anche per quelli «aperti» da sessanta anni; nessuno poteva tagliare gli alberi per dissodare nuovi campi senza la licenza del principe²⁶⁷. Questo divieto valeva anche per le terre del monastero di Sant'Adriano, eccetto per «l'antica difesa della stessa chiesa», quella di Sant'Angelo²⁶⁸.

Dall'inventario di Terranova sappiamo che l'amministrazione dei Sanseverino tendeva ad affittare tutti i prati mantenendo alcuni diritti²⁶⁹. Particolare è la menzione dell'alto prelievo sul terratico a *medium semen*²⁷⁰, particolarmente oneroso per i contadini in caso di cattivo raccolto.

D'altra parte, come viene specificato in tutte le reintegre, i Sanseverino detenevano lo *ius terragium*, ma non ne viene mai specificato il valore²⁷¹; è plausibile, quindi, che la riscossione a *medium semen* fosse un'antica consuetudine di Terranova. Anche se mancano panoramiche per il XV secolo²⁷², Sandro Carocci ha messo in luce come il prelievo standard sul *terraticum*,

numero di porci superiori a 10 unità, oppure la terza parte di ciò che pagavano i forestieri, i cui maiali pascolavano nel territorio della contea. I cittadini che possedevano un numero inferiore a 10 animali pagavano soltanto 2,5 grana a capo. Per l'*erbaticum*, invece, l'amministrazione del marchese esigeva un capo (con la eventuale prole e lana) da tutti i proprietari che detenevano un numero di bestie caprine o ovine superiore a 10 unità, oppure sei carlini a discrezione dell'ufficiale. I cittadini che possedevano un numero inferiore a 10 animali pagavano soltanto 2,5 grana a capo, ossia la *minutaglia* (Naymo, *Uno Stato feudale*, pp. LV, LXI, 196, 214-215). Nella "platea di Aiello" del 1325, per usufruire di questo diritto, gli aiellesi dovevano consegnare all'amministrazione del principe di Acaia ogni anno un animale «minuto». Si veda Cozzetto, *Lo Stato di Aiello*, p. 104.

²⁶⁷ Nella reintegra di Terranova i diritti di ghiandatico e di erbaggio da parte della curia erano in vigore anche nelle terre degli ecclesiastici, nonché nei boschi aperti da cinquantasei anni. Si veda *Platea di Terranova*, p. 65

²⁶⁸ *Platea B di Acri*, cc. 23v-24r. Sulla difesa di Sant'Angelo si veda Appendice.

²⁶⁹ Gli introiti per l'affitto dei corsi erano cospicui: nel 1488, nel distretto di Regina, le entrate furono in totale di 108 ducati 2 tari e 10 grana; mentre in quello di Cassano, l'affitto di quattro corsi avevano reso 649 ducati e 1 tari (*Liber informationum*, cc. 60v, 61v). Si veda anche *Libro singolare d'Intrate*, cc. 109r (le entrate sui corsi di Regina furono di 17 once, 32 tari e 10 grana); c. 119v (l'affitto di tutti i corsi di Cassano fu di 81 once e 36 tari).

²⁷⁰ Il terratico poteva essere proporzionale non al raccolto, ma al seme impiegato. Anche nei territori gestiti dai monaci di Santo Stefano del Bosco il terratico era riscosso *pro media coperata*. Si veda Salerno, *Terre ed uomini*, p. 130.

²⁷¹ Per esempio, si veda *Platea di Malvito*, c. 12v. Nella contea di Corigliano è segnalata, nella reintegra del 1515, la riscossione dei terraggi sui prati di Marinetti, Muzzari e Brillia (*Platea de Rinaldis*, c. 4r). Nell'inventario del 1544 è citato, invece, il *diritto della Sagliuta*, fondato su un pagamento di 2 grani – alla misura di Napoli – per ciascuna tomolata di terreno coltivata (*Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 14v). Abbiamo anche, per il 1488, le entrate relative ai terraggi prelevati nella terra di Terranova: 78 tomolate di grano e 30 di orzo 30; a Regina il prelievo dei terraggi fu venduto per 151 ducati; a Cassano soltanto per 13 (*Liber informationum*, cc. 58v, 60r, 61v).

²⁷² In un recente articolo su alcuni inventari del XV secolo del principe di Taranto, si è messo in evidenza come il terratico richiesto fosse commisurato alla capacità di forza lavoro, oppure, secondo una complessa differenziazione, al numero e tipo di animali posseduti, ma a volte vi furono anche dei canoni fissi. Questi ultimi erano la decima parte, mentre il terratico sui vigneti era di 2/5 (Massaro, *Uomini e poteri signorili*, pp. 1411-1412, 1414, 1425). Al servizio del principe vi erano in alcuni centri, come Francavilla Fontana, i *terrageri* (Petracca, *Un borgo nuovo*, pp. 36, 114, 121). Nella platea di Aiello del 1325 i terraggi potevano essere versati in fave, ceci, miglio, lupini, altri legumi e decime di lino manganato (Cozzetto, *Lo Stato di Aiello*, p. 108, nota 35). Veniva quindi lasciata ai contadini la piena disponibilità del grano?

dall'XI al XIII secolo, corrispondesse quasi sempre alla decima parte, e che le frequenti attestazioni di canoni più elevati «riguardano singoli appezzamenti e sembrano dovute proprio al bisogno di chiarire che il terratico di quei campi si discostava da quello consueto»²⁷³. Tuttavia, sembra che a metà Cinquecento, in un numero di casi via via più frequenti, il terratico abbia raggiunto livelli più alti²⁷⁴. Verosimilmente questa affermazione può considerarsi valida anche per le reintegre dei principi di Bisignano, seppur si segnalino diversi canoni in decima, come a Vaccarizzo²⁷⁵.

Ritornando all'affitto dei «corsi seu prati», nel ducato di San Marco, l'acquirente era tenuto, in base alle consuetudini locali, a consegnare al dispensiere per ciascun ducato versato anche un tipo di formaggio, a titolo di retribuzione del lavoro di registrazione del mastrodatti e dei baiuli²⁷⁶.

Non esistevano soltanto luoghi a pagamento per il pascolo²⁷⁷, vi erano infatti zone – come il comprensorio del demanio di Terranova – aperte agli usi civici e forse destinate alla cerealicoltura intensiva²⁷⁸.

Sandro Carocci ha individuato, anche per i secoli precedenti al XV, l'esistenza di «terre aperte a usi collettivi di semina, subordinanti al pagamento di un terratico modesto», corrispondente di solito al decimo del raccolto; queste terre erano incluse, solitamente, nel patrimonio fiscale del Regno²⁷⁹.

Per quanto concerne le reintegre, emblematica è la documentazione che ci è pervenuta sul citato comprensorio demaniale di Terranova²⁸⁰, nel quale gli abitanti del luogo, in cambio della piena libertà di pascolo, pagavano il terratico alla curia a *medium semen*. Viene specificato che alcuni contadini ebbero nella zona possedimenti «franchi e liberi come appare del vecchio inventario», mentre altri terreni furono dati in censo dalla curia principesca; essa infatti poteva *ex novo* dare in censo ulteriori terreni del demanio. Vi erano nel comprensorio anche delle grotte che appartenevano a singole persone «libere e franche»; la curia, dal canto suo, possedeva altri fondi che cedeva in cambio del terratico a *medium semen* agli abitanti, i quali potevano far pascolare i loro animali li-

²⁷³ Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, p. 423.

²⁷⁴ *Ibidem*, pp. 383, 395, nota 51.

²⁷⁵ *Platea B di Acri*, c. 29v. Si veda *supra*, paragrafo 3.2 e *Platea di Sangineto*, c. 14v (decima parte del pescato).

²⁷⁶ *Platea del ducato di San Marco*, c. 8r.

²⁷⁷ Del resto alcuni corsi erano a libera disposizione dei cittadini del luogo, anche se bisognava sempre rispettare il diritto dei compratori. Si veda per esempio Forestieri, *Monografia storica*, p. 47.

²⁷⁸ Come la «Montagna Magna» situata nel ducato di San Marco; pare tuttavia che il principe avesse istituito un corpo di guardie per vigilare sull'esteso luogo, *Platea del ducato di San Marco*, cc. 7v-8r.

²⁷⁹ Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 380 sgg.; Carocci, «Metodo regressivo». Per lo sviluppo del demanio in età normanno-sveva si veda anche Martin, *Le domaine royal*, pp. 415 sgg. Nella platea trecentesca di Aiello sono segnalate delle terre comuni (quattro località montagnose) dove ciascun abitante poteva «entrare, seminare, lavorare e tagliare ligna liberamente e franco, senza pagare cosa alcuna alla Corte». Si veda Cozzetto, *Lo Stato di Aiello*, p. 112.

²⁸⁰ *Platea di Terranova*, pp. 78-101.

beramente tutto l'anno²⁸¹. Forse i Sanseverino applicarono un terratico elevato anche nelle zone demaniali per la vasta disponibilità di fondi collettivi che i cittadini di Terranova ebbero – oltre a quelli detenuti privatamente – per poter seminare; inoltre bisogna considerare che questi fondi furono un importante reddito integrativo per le aziende contadine, sia per alimentare il bestiame che per procurarsi legna da ardere. Secondo la reintegra, Sebastiano della Valle aveva sentenziato che se i detentori delle terre concesse dalla curia, in cambio di metà del terratico, non le avessero seminate per un triennio, il principe avrebbe potuto confiscarle e riassegnarle a suo piacimento²⁸².

Legata ai diritti di fida e diffida, l'amministrazione dei principi di Bisignano riceveva dal patrimonio zootecnico presente nel territorio lo *ius quarta carnium animaliarum*, un censo in natura per l'affitto dei prati²⁸³. A volte il *carnagio* richiesto era più alto: per ciascuna *morra* (gregge) di pecore e capre bisognava corrispondere un capo di bestiame²⁸⁴.

Particolare era una richiesta nella terra di Sanginetto: qui la curia principesca deteneva lo *ius palumborum*, la terza parte di ogni colomba uccisa²⁸⁵. È probabile che alcune volte il diritto del *carnagio* venisse concesso al miglior offerente; nel 1488 nel distretto di Regina valeva 2 ducati annui²⁸⁶.

Passiamo infine all'ultimo aspetto delle entrate fondiarie: terreni, vigne, giardini, ecc., concessi in censo. Anche se non sono stati inseriti in tutte le reintegre, a volte per mera scelta del compilatore perché segnalati in un esemplare più antico²⁸⁷, essi furono fondamentali per la rendita monetaria dei principi di Bisignano, oltre essere gli unici elementi del prelievo che permetterebbero di elaborare dati quantitativi²⁸⁸.

La reintegra di Sanginetto del 1546 riporta un numero davvero cospicuo di partite per ogni tipologia di coltura data in censo (*bona censualia et reddititia*), con riscossione in agosto²⁸⁹, tanto che questa sezione meriterebbe un

²⁸¹ Vi erano anche altri fondi al di fuori del demanio dove gli abitanti potevano far pascere liberamente gli animali in cambio del terratico: nel fondo "Il prato" i contadini potevano far pascolare «come per consuetudine e statuto fin da tempo immemorabile» le bestie senza nessuna molestia, difendendo il prato dall'uso che ne avrebbero potuto fare gli animali dei forestieri. La sua protezione si spiega, soprattutto, per il fatto che esso era adibito al sostentamento dei bovi appartenenti ai massari.

²⁸² *Platea di Terranova*, p. 116.

²⁸³ *Libro di Platea*, cc. 14r (Regina), 85v (Lattarico); *Platea di Sanginetto*, c. 15r; per Acri: *Platea B di Acri*, c. 22v; *Platea di Malvito*, c. 10r (per gli animali domestici). Diritto simile in Cozzetto, *Lo Stato di Aiello*, p. 106.

²⁸⁴ *Platea del ducato di San Marco*, c. 7v. Nella contea di Corigliano bisognava pagare al baiulo per ogni *pagliato* o porcile presente nel territorio 1 tari. Si veda *Platea di Corigliano e San Mauro*, c. 16r.

²⁸⁵ *Platea di Sanginetto*, c. 14v. Diritto presente anche a Castelvetere, nel quale il marchese deteneva il diritto di esigere la decima da ogni "uccellatore" che fosse andato presso il casale di Campoli a cacciare colombe. Si veda Naimo, *Uno Stato feudale*, pp. LII, 199.

²⁸⁶ *Liber informationum*, cc. 60r, 61v: nel distretto di Cassano invece 13 ducati, ma sembra che questo diritto appartenga alla regia corte. Si veda il *Libro singolare d'Intrate*, c. 120r.

²⁸⁷ Si veda l'esempio della reintegra di Terranova, *supra*, paragrafo 2.2.

²⁸⁸ Purtroppo, non è stato possibile condurre una tale analisi.

²⁸⁹ *Platea di Sanginetto*, cc. 18v-258r.

studio a parte. Si tratta di orti, terreni con alberi da frutta, oliveti e vigneti, tutti di modesta dimensione; sicuramente la curia, dopo aver soddisfatto la domanda di queste tipologie di colture della riserva signorile, cercò di monetizzare il prelievo; non sono menzionati infatti donativi di uova e galline in nessun inventario.

Anche per Malvito si ha l'impressione che i censi riportati siano pochi, è però plausibile che il compilatore non li abbia indicati tutti di proposito²⁹⁰. Nella reintegra di San Marco i censi non vengono segnalati, in quella di Acri sono attestati soltanto i terreni reintegrati da Sebastiano della Valle (torneremo sull'argomento). Particolare è, a tal proposito, la platea della contea di Corigliano del 1515, con 304 partite numerate del copista²⁹¹. Negli inventari di Cassano, Regina, Lattarico e Torano, i territori dati in censo non vengono dettagliati²⁹².

Naturalmente non mancano beni immobili e terreni di diverse colture a conduzione diretta²⁹³, tutte le reintegre attestano il possesso in "demanio", oltre al castello²⁹⁴, di grandi palazzi²⁹⁵ e case²⁹⁶, ma anche di frutteti, giardini e oliveti²⁹⁷.

In tutte le zone si segnala l'investimento signorile nei vigneti: ritroviamo in demanio diversi fondi di grandi dimensioni (*vigna magna*)²⁹⁸. Non manca-

²⁹⁰ *Platea di Malvito*, cc. 13v-18v.

²⁹¹ *Platea de Rinaldis*, cc. 72v-89. In Merzario, *Signori e contadini*, p. 11 è riportato che le concessioni iscritte nell'inventario erano circa 370, nel 1544 ne vennero inventariate 461, mentre nel 1551 furono 483.

²⁹² *Platea di Cassano*, cc. 21r-60v; *Libro di Platea*, cc. 40v-63r (Regina); 86r-116v (Lattarico); 141r-170v (Torano).

²⁹³ In tutti gli inventari vengono prima descritti i beni in demanio con i loro diritti e successivamente gli eventuali terreni dati in censo.

²⁹⁴ Per esempio *Platea B di Acri*, c. 18r.

²⁹⁵ Tra i più documentati vi è il palazzo di San Mauro, fatto costruire nel 1515 da Pietro Antonio Sanseverino. Si tratta di una dimora invernale con annessi una cappella, un grande cortile, una cisterna con un pozzo, nonché una grande stalla. Vi era un grande giardino con un trappeto e un magazzino destinato a ricevere 25 carri di paglia; che ciascun massaro era obbligato a dare annualmente all'aristocratico. Si veda la *Platea di San Mauro*, c. 12v.

²⁹⁶ Alcune erano in affitto sin dal 1488, specie nel distretto di Terranova (*Liber informationum*, c. 58v). Si veda anche *Libro singolare d'Intrate*, c. 101v.

²⁹⁷ Il giardino più grande sembra essere quello della contea di Corigliano (*Platea de Rinaldis*, c. 5v). Nel 1488 le entrate relative alla sua concessione erano di 360 ducati: *Liber informationum*, c. 58r (in un altro libro contabile, del medesimo periodo, l'affitto del vasto giardino di Corigliano valse 60 once: *Libro singolare d'Intrate*, c. 98v). Giardini più piccoli erano presenti a Terranova, la cui entrata era di 15 tomolate di grano; a Cassano lo sfruttamento dei giardini valeva 12 ducati e 3 tari (*Liber informationum*, cc. 58v, 61v), inoltre l'acquirente fu obbligato a coltivarli a proprie spese. Si veda *Libro singolare d'Intrate*, c. 119r. In San Mauro era collocato un grande oliveto dal valore di 40 ducati (*Liber informationum*, c. 58r. Nel *Libro singolare d'Intrate*, c. 98v è riportato un introito di 6 ducati e 20 tari).

²⁹⁸ *Libro di Platea*, c. 15r (Regina); per San Mauro si veda Berardi, *La contea di Corigliano*, p. 141.

no cospicui castagneti, specie a Malvito²⁹⁹, e foreste con terreni colti e incolti³⁰⁰.

Gli inventari dedicano, spesso, una sezione ai terreni e alle colture reintegrati dal regio commissario. La *Platea B* di Acri riporta il caso significativo di alcune vigne a Vaccarizzo: dopo una ricognizione sulla precedente reintegra del 1515, Sebastiano della Valle accertò che tutti vigneti esistenti nel villaggio greco-albanese appartenevano alla curia principesca, quindi emanò un bando che obbligava i presunti usurpatori – tutti albanesi – a presentare documenti che giustificassero il possesso. Nessuno lo fece e il commissario regio reintegrò circa 19 tomolate di vigneto e due orti nel “demanio” dei Sanseverino³⁰¹.

È bene sottolineare che, nelle numerose sentenze, Sebastiano della Valle non fu sempre favorevole ai Sanseverino: nell’inventario di Terranova si riporta che, dopo un bando per reperire la documentazione su vigneti, case in muratura e terre recintate, il commissario li dichiarò liberi da ogni tassa, poiché erano stati costruiti ben prima dell’inventario del 1518³⁰².

I principi di Bisignano ricavavano diversi redditi dai pascoli, facendosi pagare la fida anche in natura, e affittando i lucrosi *corsi seu prati*; furono intransigenti anche per l’utilizzo di alcune *difese*. D’altra parte, concessero privilegi alle popolazioni locali, tra cui l’utilizzo di terre collettive. Rimasero, sostanzialmente, estranei al mondo della produzione; è plausibile che la curia principesca abbia lasciato piena libertà di produzione dei cereali.

I funzionari signorili richiesero le decime, una quota fissa di animali da dare alla corte e i terraggi; questi ultimi, nel caso del vasto distretto di Terranova, furono a *medium semen*.

²⁹⁹ *Platea di Malvito*, c. 11v; *Libro di Platea*, c. 15v (Regina); per Saracena, Forestieri, *Mono-grafia storica*, p. 46.

³⁰⁰ *Platea di Malvito*, cc. 11rv; *Platea di Corigliano e San Mauro*, cc. 14rv (la foresta era “chiusa” da fine agosto a dicembre e il baiulo riscuoteva sia la fida che il *carnagium*). Tra Acri e Corigliano vi era anche la grande foresta di *Petra Maurella* (si veda *infra*, paragrafo 4); diverse ne erano presenti nel distretto di Regina (*Libro di Platea*, cc. 15v-16r, in montagna gli abitanti di Regina poterono soltanto fare «trabi» e legname per le loro masserie). Nel 1488 valevano 7 tari e 30 grana, *Liber informationum*, c. 6or.

³⁰¹ *Platea B di Acri*, cc. 45v-46v. In realtà, è probabile che gli Albanesi di Vaccarizzo non pagassero il corrispettivo di 5 grana per ogni tomolata di terreno, come stabilito negli statuti del 1518 con il principe di Bisignano. Si veda *supra*, paragrafo 3.2. L’inventario di Acri attesta altri casi simili: furono reintegrati fondi agrari in diverse località per un totale di quasi 1.000 tomolate. Tra i più cospicui: 145 tomolate indebitamente tenute da Marsilio Pancaro; 60 in “Serra Longa” sequestrate a Nunzio de Mauro; 150 al *nobile* Giovanni de Bernardo in località “la Cotura”, 80 a Valerio Ferraro, 100 a Nicola Maria Mezotero in località “le Tre Fontane”, a Cesare di Fogia, arcidiacono di Rossano 30 di castagneto, al cappellano del casale di San Giorgio 30 tomolate. Si veda *Platea B di Acri*, cc. 39v-44v.

³⁰² *Platea di Terranova*, pp. 115-116. Sempre nelle medesime pagine dell’inventario, è indicato che le case e le pareti costruite nelle mura della terra, dopo la redazione della reintegra del 1518, dovevano essere represses o ridotte nel medesimo stato che era stato permesso nel 1518. Per quanto concerne la contea di Corigliano, Sebastiano della Valle contò nel 1544 103 case, 58 scale in luogo pubblico e 12 tra portici, archi e gradini fatti edificare senza pagare il censo al principe. Si tratta, quindi, di infrastrutture costruite tra il 1516 e il 1544, la maggior parte all’interno delle mura o appoggiate alle stesse. Si veda Merzario, *Signori e contadini*, p. 14.

Una cospicua entrata, sia in natura che monetaria, pervenne dalla gestione diretta della terra e dagli immobili, ma anche da diversi spazi concessi in cambio di un censo, fondamentale per finanziare le guerre e la vita di corte.

4.5. Prestazioni “personali”

Il ruolo delle *corvées* e la comparsa del lavoro salariato sono temi fondamentali della storiografia signorile e del Mezzogiorno d'Italia³⁰³, che naturalmente, non approfondiremo. Si cercherà, invece, di mettere in luce come i Sanseverino abbiano mantenuto un doppio canale per le attività lavorative, prevedendo sia un tariffario sia prestazioni gratuite, entrambi basati sulle antiche consuetudini, e quindi certamente più antichi del XVI secolo.

In tutte le reintegre alcune prestazioni personali (*servitia personalia*) vengono descritte in modo dettagliato. L'amministrazione principesca adottò nei luoghi esaminati la medesima retribuzione per questi servizi, differenziando il pagamento se si utilizzavano o meno animali, se il lavoro richiesto si svolgeva nel distretto dove il contadino abitava o fuori città. Probabilmente soltanto gli abitanti di Terranova non ricevevano alcun compenso se il servizio durava un giorno, nella medesima terra e senza bestia³⁰⁴. Nella reintegra di Acri³⁰⁵ è documentato che, se il pernottamento di chi doveva effettuare il servizio con una bestia fosse avvenuto fuori città, egli avrebbe avuto diritto a percepire 15 grana al giorno; se dentro le mura 10 grana. Qualora, invece, qualcuno avesse prestato la mansione senza avvalersi di una bestia e avesse pernottato fuori della cerchia muraria, avrebbe ricevuto una retribuzione di 7,5 grana, che si sarebbero ridotti a 5 se avesse usufruito della sicurezza che garantivano le mura cittadine pernottando nella propria abitazione³⁰⁶.

Gli abitanti di ogni distretto erano tenuti ad adempiere agli obblighi in base alle precedenti franchigie: nel *castro* di Regina chi possedeva bestie doveva trasportare 4 salme di pali nelle masserie del principe³⁰⁷; a Terranova gli abitanti erano costretti a consegnare ogni anno, alla casa *de la Paglia* della curia, tanta paglia quanta ne conteneva la stessa, inoltre la paglia andava offerta al principe, anche se non dimorava nel distretto, per il fabbisogno dei

³⁰³ Si vedano Martin, *Le travail agricole*, pp. 144-147; Martin, *Aristocraties et seigneuries*, pp. 251 sgg. (entrambi i saggi poi ripubblicati in Martin, *Byzance*); Loré, *Signorie locali*, pp. 216 sgg.; Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 429 sgg. Per il lavoro salariato: Feller, *Travail, salaire*, pp. 95-109.

³⁰⁴ *Platea di Terranova*, p. 63. Bisogna precisare che il copista settecentesco della reintegra scrisse sul margine sinistro del ms «giammai esercitata sopra gli uomini di Terranova».

³⁰⁵ *Platea B di Acri*, cc. 19v-20r.

³⁰⁶ Simili tariffe sono presenti in tutti gli inventari: *Platea del ducato di San Marco*, c. 4v; *Libro di Platea*, cc. 10v (Regina); 83v (Lattarico); 137v (Torano); *Platea di Malvito*, c. 10r; *Platea di Corigliano e San Mauro*, cc. 11v-12r. Per Saracena si veda Forestieri, *Monografia storica*, pp. 40-42, dove è indicato che questi servizi erano in vigore «da tempi immemorabili».

³⁰⁷ *Libro di Platea*, c. 10v.

suoi animali³⁰⁸. Nel ducato di San Marco l'obbligo di fornire paglia a sufficienza per gli animali del principe e del suo seguito era in vigore soltanto nel caso in cui egli avesse deciso di fermarsi in città³⁰⁹. Singolari sono i servizi personali richiesti agli abitanti del *castro* di Saracena: alcuni sono simili a quelli delle altre reintegre, per la coltivazione del vigneto si attestano altre imposizioni da parte della curia.

Al tempo della vendemmia tutti i cittadini che possedevano «bestie bardate» dovevano condurre a turno il mosto alla cantina del palazzo del principe; la cui amministrazione, a sua volta, doveva versare soltanto un «grano da soma» per le vigne più vicine, due per quelle più lontane.

Sempre dalla reintegra di Saracena sappiamo che tutti gli abitanti erano obbligati a dedicare due giornate di lavoro gratuito alle seguenti attività: zappare le vigne e gli orti della riserva signorile, mietere le masserie; oppure «tutte e due a mietere o tutte e due a zappare». La curia, d'altra parte, concedeva un rotolo e mezzo di pane al giorno a ciascun lavoratore e, per ogni gruppo di 25 uomini, un barile di vino e una scodella di fave bollite con l'olio necessario per condirle. Erano esenti i notabili e chi aveva ricevuto questo privilegio dall'università del luogo³¹⁰.

Negli inventari è descritto anche il diritto – ben presente almeno dal XIII secolo – sui mietitori forestieri reclutati dagli abitanti della signoria (*iura iornalium messorum extraneaorum*), il cui rapporto di lavoro era meno protetto dalla comunità rurale e dagli antichi statuti³¹¹. Probabilmente presente in tutte le terre del principato, viene menzionato nel distretto di Terranova come «il giornale dei foresi». I mietitori salariati, «come già indicato nel precedente inventario del 1518» erano costretti a pagare al baiulo «quanto si lucrava in una giornata mietendo», secondo gli accordi stabiliti con l'università³¹². Questa prerogativa venne confermata nella sentenza finale di Sebastiano della Valle, la quale «sia riservata e lasciata alla volontà del Principe»³¹³.

Diverse furono le disposizioni nella contea di Corigliano, in particolare nel territorio di San Mauro, dove tutti dovevano una giornata di lavoro nei campi signorili al tempo della mietitura³¹⁴; inoltre al principe spettava in tutta la contea anche il diritto della *spica*, consistente nel raccogliere il grano e la paglia lasciati sul campo dopo la mietitura³¹⁵.

³⁰⁸ *Platea di Terranova*, p. 55.

³⁰⁹ *Platea del ducato di San Marco*, c. 4v.

³¹⁰ Forestieri, *Memorie storiche*, pp. 40-41, 46.

³¹¹ Esempi in Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 411, 416-417. Anche nella platea del 1325 è indicata una tassazione sugli «orgi» per gli abitanti di Grimaldi «intransi a lavorare nel tenimento di Aiello». Si veda Cozzetto, *Lo Stato di Aiello*, p. 108.

³¹² *Platea di Terranova*, pp. 59-60.

³¹³ *Ibidem*, p. 115.

³¹⁴ *Platea di Corigliano e San Mauro*, cc. 86v-87v.

³¹⁵ *Ibidem*, c. 16r. Anche i Greco-Albanesi del casale di San Giorgio effettuarono servizi personali per costruire la *cavallerizza* di San Mauro (*supra*, paragrafo 3.2) alla fine del XV secolo, infatti per trasportare 20 travi «dalla montagna» alla nuova stalla ricevettero 20 tari. Si veda Berardi, *La contea di Corigliano*, p. 104.

Come è facile intuire, mancano notizie per ricostruire in modo particolareggiato il mondo dei contadini e dei “vassalli”, non si può ravvisare alcuna divisione sociale all’interno delle reintegre, diversamente da quanto avviene nei registri di altre regioni³¹⁶. È possibile che nel principato dei Sanseverino «il mondo dei diritti e della dipendenza contadina irriducibilmente plurale nei secoli XII-XIII»³¹⁷ fossero ormai consolidati?

È assodato che ci fu, forse dalla fine del XIV secolo³¹⁸, una crescita della forza-lavoro, favorita – come abbiamo visto – dall’assegnazione delle terre con obblighi censuari.

5. Feudi e territorialità della signoria

La recente storiografia ha messo in discussione il valore euristico dei concetti di “feudo” e “feudalesimo”, affermando, specie quella anglo-sassone, che tali istituzioni – anche se non viene negata la loro esistenza – siano state enfatizzate dai giuristi del XVII e XVIII secolo³¹⁹; la valenza emotiva dei legami tra il signore e il vassallo sarebbe un’accentuazione basata sulle idee del Romanticismo ottocentesco³²⁰. Si tratta, come ha dimostrato Carocci per il Mezzogiorno d’Italia, di conclusioni eccessive³²¹. Accogliendo solo alcune argomentazioni di tale storiografia, lo studioso ha spostato la “feudalizzazione” del Regno di Sicilia in piena età sveva.

Per quanto concerne la Calabria, e probabilmente anche in altre regioni, un *feudum* – almeno fino alla prima età angioina e, come vedremo, anche oltre – non corrispose quasi mai a un intero territorio³²²; nel periodo normanno poteva avere la medesima valenza per la riscossione del servizio militare, di un *tenimentum* o casale³²³. Anche se sappiamo che in età sveva iniziò teoricamente la smilitarizzazione del ceto aristocratico con il pagamento facoltativo dell’*adoha* (*adohamentum*) in luogo del servizio militare³²⁴, manca ancora una panoramica generale e precisa sull’utilizzo della terminologia feudale per i secoli XIV e XV.

³¹⁶ Per esempio negli inventari del XV secolo del principe di Taranto la società sembra essere ripartita in *demaniali, affidati e franchi* (Massaro, *Uomini e poteri*, pp. 1411 sgg.). Si veda anche Senatore, *Signorie personali*.

³¹⁷ Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 311, 410-425.

³¹⁸ Mancano ancora studi adeguati.

³¹⁹ Per il dibattito si veda almeno Albertoni, Provero, *Storiografia europea*, pp. 243-267; *Feudalism. New landscapes*.

³²⁰ Reynolds, *Feudi e vassalli*; Reynolds, *Still fussing*, pp. 87-94.

³²¹ Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 129-131.

³²² Poteva essere concesso in feudo una semplice vigna, oppure un mulino con il “controllo” di alcuni uomini, ecc.

³²³ Berardi, *La «féodalité» et la seigneurie*, pp. 22 sgg.

³²⁴ Sia la fissazione in venti once che la diffusione massiccia dell’*adohamentum* avvennero soltanto in età angioina. Si veda Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, p. 252.

Ladoha fu eliminata da Alfonso il Magnanimo nel corso del Parlamento del 1443 insieme a tutti i contributi fiscali, fatta eccezione per il prelievo di 10 carlini per tomolo di sale³²⁵, ma, in realtà, come dimostrano anche le reintegre, questa continuò a essere prelevata³²⁶.

In ogni signoria del tardo medioevo erano presenti beni feudali per cui pagare l'*adoha* alla monarchia, ma il lessico, a volte, risulta instabile come nell'età normanna³²⁷, specie nella documentazione privata, all'interno della quale, dal XIII secolo o forse prima, si sviluppò, parallelamente, una sorta di terminologia "feudale" che indicava, nella maggior parte dei casi, un'azienda contadina³²⁸.

Relativamente al principato dei Sanseverino, le reintegre offrono importanti elementi sia sulla spinosa questione delle terre concesse in feudo, sia sulla mancata territorialità della signoria tra XV e prima metà del XVI secolo.

Abbiamo già messo in evidenza che in alcuni inventari esaminati ritroviamo dei *corsi seu prati* "feudali"³²⁹, ma non per tutti viene specificato il pagamento dell'*adoha*³³⁰. Nell'inventario della terra di Saracena è indicato che l'università aveva rinunciato «ai tempi del *quondam* Bernardino Sanseverino» all'utilizzo di un corso – in cambio di altre prerogative – per la *mensae feudali*; la permuta non aveva effetto se ci fosse stato «*evidens augmentum*

³²⁵ Scarton, Senatore, *Parlamenti generali*, pp. 119, 126, 133, 136-137, 218 sgg.

³²⁶ Si vedano anche gli esempi riportati da D'Arcangelo, *I conti del principe*, pp. 64 sgg.

³²⁷ Ad esempio, negli inventari del principe di Taranto del Quattrocento, ritroviamo *Feudo o fundo principalis curie*. Si veda Petracca, *Un borgo nuovo*, p. 160.

³²⁸ L'inventario dei beni e diritti della diocesi di Bisignano (*supra*, paragrafo 2.1) presenta alcuni esempi particolari: all'interno di ciascun casale gli oneri cambiavano in base al possesso, per intero o meno, di un'azienda contadina in concessione, solitamente chiamata *feudum* (De Leo, *Un feudo vescovile*, pp. 123, 152-53, 157, 161; Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, p. 380, 406-407). Altri esempi di *feuda* dati da istituzioni ecclesiastiche provengono dall'inventario, del 1220, del monastero abruzzese di San Salvatore alla Maiella (citato *ibidem*, p. 439, nota 51: la fonte inedita è conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana, *Archivio del Capitolo di S. Pietro*, caps. 72, fasc. 53). Sandro Carocci segnala che la costituzione di questi *feuda* risale ad alcune generazioni precedenti – metà XII secolo – alla redazione dell'inventario monastico. Per altri esempi di *feuda* contadini nel XV secolo si veda Massaro, *Uomini e poteri signorili*, pp. 1412 sgg. Il *feudum* nei documenti privati poteva designare non solo un'azienda contadina, ma anche qualsiasi bene detenuto senza un titolo di proprietà. Significativo è l'esempio dell'inchiesta cassinense della fine del XIII inizio XIV secolo – edita nella tesi di dottorato di chi scrive – sui beni della chiesa latina di Santa Maria dell'Isola di Tropea, nella quale anche una vigna o un semplice terreno potevano essere concessi in feudo dall'istituzione ecclesiastica (Berardi, *Feudalità laica e signoria ecclesiastica*, app., doc. 11). Dunque, l'espressione *feudum*, anche per indicare un possedimento contadino, è ampiamente segnalata nei documenti privati del XIII secolo, nei quali non poteva essere fatta confusione con i feudi dei *milites*; forse le chiese e i monasteri cercarono nei loro possedimenti "privati" di assomigliare alla signoria laica tramite le concessioni in "feudo"?

³²⁹ Si veda *supra*, paragrafo 3.4 per la contea di Corigliano e il distretto di Regina. I corsi feudali sono presenti anche nella *Platea di Cassano*, c. 14r.

³³⁰ Nella reintegra del marchesato di Castelvetere (1534-1541) è specificato che, in caso di necessità, chi avesse ricevuto un feudo – giurando fedeltà (*cum obligatione homagii*) al sovrano e al marchese – si impegnava a prestare il servizio militare invece che pagare l'*adoha*. Si veda Naymo, *Uno Stato feudale*, pp. XXIII sgg.; p. 34 sgg.

et militatem mensae feudali»³³¹. È plausibile che i prati potessero essere trasformati in “feudali”, così da poter concorrere per brevi periodi al pagamento dell'*adoha*.

Sono stati eseguiti, in uno studio recente, calcoli relativi al pagamento di questa tassa – anche per le terre qui esaminate – da parte dei principi di Bisignano negli anni Novanta del Quattrocento³³². Gli introiti oscillavano dai 14 ducati per Lattarico ai 45 di Aciri, dai 157 ducati, 2 tari e 10 grana del distretto di Terranova ai 420 di Cassano³³³.

Purtroppo, nelle reintegre il pagamento dell'*adoha* è menzionato in modo generico. Nell'inventario di Aciri è documentato che il principe possedeva il feudo «Grece» con l'amministrazione della giustizia criminale e il crimine di lesa maestà³³⁴; gli altri feudi in Aciri erano stati ceduti a notabili locali, i quali avevano dovuto corrispondere l'*adoa* al posto del principe³³⁵.

Tutte le altre platee menzionano i feudi concessi, descrivendone i loro confini³³⁶, specie nella contea di Corigliano, in cui sono indicati anche i censi riscossi³³⁷. In rari casi sono citati anche i diritti inclusi nei feudi: a Torano, in quello nominato *Castiglione*, si trattava dello *ius pasculandi*. Il feudo

³³¹ Forestieri, *Monografia storica*, p. 47.

³³² D'Arcangelo, *I conti del principe*, pp. 67-68.

³³³ Per i feudi detenuti a Sanginetto – incluso nel relevio insieme a Bonifati – l'amministrazione principesca dovette versare 63 ducati; i feudi del ducato di San Marco valevano 126 ducati, mentre Malvito 57 ducati 4 tari e 10 grana, Torano 25 ducati 3 tari e 10 grana, Saracena 63 ducati. Più alta la tassazione a Regina che si attesta sui 94 ducati 2 tari e 10 grana; per la contea di Corigliano è riportata la somma di 157 ducati 2 tari e 10 grana per la sola Corigliano e ducati 105 ducati e 4 tari per San Mauro. Un paragone tra le rendite della contea di Corigliano e i distretti di Terranova e Cassano, tra i loro relativi fuochi e il pagamento dell'*adoha* è in *ibidem*, p. 68.

³³⁴ *Platea B di Aciri*, c. 19v.

³³⁵ Si tratta del feudo detto *de malo pero*, tenuto da Guido Capisacco, e del feudo di San Lorenzo gestito da Scipione *de Fogia*. Si veda *ibidem*, c. 24r. Era presente anche il feudo disabitato di *Petra Maurella*, reintegrato nel 1515 da Sebastiano de Rinaldis tra i beni della curia, anche tramite un accordo con il commendatario del monastero di Sant'Adriano (*ibidem*, c. 32v.) Per la convenzione con il commendatario di Sant'Adriano si veda il prossimo paragrafo. Sembra che il feudo/foresta di *Petra Maurella* si trovasse tra Corigliano e Aciri, in quest'ultimo distretto viene menzionato come feudo, in quello della contea di Corigliano come una foresta. Il vasto territorio fu oggetto di contese ancora nel XIX secolo. Si veda Tocci, *Memorie storico-legali*, pp. 73 sgg.

³³⁶ *Platea di Cassano*, c. 21v; *Platea di Malvito*, cc. 13rv; *Libro di Platea*, c. 86r (Lattarico, feudo di San Giorgio).

³³⁷ Diversi feudi sono riportati nella reintegra del 1515 (per esempio *Platea de Rinaldis*, cc. 71rv), ma alcuni erano presenti nella contea fin dal XIV secolo, come quello appartenente alla famiglia *Tredinari*. Nell'inventario del 1515 è attestato che il feudo appartenente ai *Tredinari* fino al Quattrocento, fu ceduto agli Abate (Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 42-43, 50-51). Il feudo di Arnaro (*Platea de Rinaldis*, c. 70r-71r) era detenuto da Andrea Casello di San Marco, mentre nel 1544 da Paolo Casello, il quale pagava l'*adoha* (*Platea di Corigliano e San Mauro*, cc. 13rv). Sul feudo di Sorrenti-Ciaccio la reintegra del 1515 segnala: «Donna Sigismunda Sersale dicta de Surrento tenet a Principalis Curia pheidum unum dictum de Surrento, consistens in terris cultis et incultis, censibus et alis iuribus sub solito servitio seu Adoa quatenus in Regno generaliter indicetur» (*Platea de Rinaldis*, c. 71v-72v) Su questo feudo, l'archivista del duca Saluzzo scrisse che, dopo la compilazione della platea del 1789, ritrovò una pergamena del 1526, dalla quale seppe che il territorio di Ciaccio era stato dato a Giovanni *Batta Vela* di Cosenza, figlio della *Donna Sigismunda Sersale*. Da ciò dedusse che il feudo di Ciaccio e di Sorrenti fosse uno e non due. Si veda *Platea di Corigliano 1789*, pp. 1486-87.

apparteneva alla famiglia Cavalcanti dalla fine del Quattrocento³³⁸, nel 1544 il detentore era Salvatore Cavalcanti, il quale lo aveva concesso ad Alfonso Coppola di Napoli³³⁹.

È l'inventario di Regina a darci informazioni dettagliate su questa tipologia di possesso. Il feudo e casale *de la Rota* (attuale Rota Greca) era tenuto *in capite* dalla curia del principe, la quale esercitava la giurisdizione civile e criminale con prima e seconda appellazione, il diritto di dogana, di scannaggio, la giustizia civile e criminale nel casale *Corneti*, i diritti di fida e diffida, terraggi, terre, foreste e difese. Tutte queste prerogative – insieme all'onere dell'*adoa* – erano state attribuite a Vincenzo Cavalcante³⁴⁰, creando una sorta di "subsignoria" all'interno del distretto di Regina. Come già detto, questa famiglia, che deteneva anche i "corsi feudali" del territorio, subentrò successivamente nella baronia di Regina.

Nel «feudo di S. Martino alias de Felice cum casali Albanensibus» i diritti e la giurisdizione civile erano stati concessi a Laura Papa, moglie di *Berardini Camigliani*³⁴¹. Sembra che si sia mantenuta, almeno a Regina, "l'eredità normanna" di dare in feudo soltanto le vigne, a volte insieme ai mulini³⁴².

Si è potuto dimostrare, grazie alle platee, come i Sanseverino abbiano attribuito numerosi feudi ai notabili del luogo in cambio del pagamento dell'*adoha*, alcuni – come i Cavalcanti – gestirono tutti i beni feudali di un'area ben definita. Tuttavia, ancora nel "lungo Quattrocento" i beni feudali rappresentavano una minoranza all'interno delle signorie, nelle quali prevaleva il possesso allodiale a conduzione diretta e indiretta.

Per quanto riguarda la territorialità della signoria nel XV secolo, Francesco Senatore ha messo in evidenza come nel Regno di Napoli si sia creata una seconda categoria di aristocratici composta da individui dal «potere personale e territoriale distribuito in maniera frammentaria ma pervasiva», i cui possessi erano «quasi sempre privi di continuità territoriale» e «assicuravano spesso una considerazione di nobiltà e sempre una rendita terriera e giurisdizionale»³⁴³.

Queste considerazioni possono essere riferite anche a grandi aristocratici come i Sanseverino di Bisignano, in quanto il loro principato ebbe soltanto nominalmente una consistente unità territoriale. In tutte le terre esaminate, e non solo, erano presenti, oltre a un nutrito gruppo di notabili, anche signo-

³³⁸ Alfonso Cavalcanti di Cosenza aveva ricevuto – per un triennio – questo feudo in cambio di 11 once, 27 tari e 10 grana da versare alla curia principesca ogni anno nel mese di agosto. Si veda il *Libro singolare d'Intrate*, cc. 100rv.

³³⁹ *Libro di Platea*, c. 140r.

³⁴⁰ *Ibidem*, cc. 16v-18r.

³⁴¹ *Ibidem*, cc. 18rv. La famiglia Papa di Torano aveva già ricevuto il feudo tra il 1505-1506, ma dopo la restituzione del principato ai Sanseverino divennero loro sottoposti. Si veda Mazzoleni, *Fonti per la storia*, p. 178.

³⁴² In *Libro di Platea*, c. 30v sono segnalate diverse "vigne feudali". Anche nel ducato di San Marco due feudi, nel 1488, vennero accostati alla possessione di mulini e altri beni, per un valore di 55 ducati e 1 tari (*Liber informationum*, c. 60v). Si veda anche il *Libro singolare d'Intrate*, c. 111r.

³⁴³ Senatore, *Parlamento e luogotenenza generale*, pp. 451 sgg.; Scarton, Senatore, *Parlamenti generali*, pp. 54 sgg.; Senatore, *Signorie personali*.

rie ecclesiastiche di rilievo e probabilmente porzioni di terre e diritti erano inglobati nel demanio regio. Quest'ultimo aspetto – e forse altri della gestione delle signorie – non è menzionato nelle reintegre poiché si tratta di fonti per loro natura unilaterali, interessate soltanto al ripristino dei poteri signorili; ciò che sembra evidente è che il potere territoriale, persino quello relativo ai diritti, rimase una vocazione nel tardo medioevo e nella prima età moderna.

Cerchiamo di dare una panoramica – non esaustiva – delle prerogative che le istituzioni religiose ebbero nel principato.

Nella contea di Corigliano, il monastero italo-greco del Patir possedeva casali, diritti e uomini³⁴⁴; nel ducato di San Marco, oltre ai numerosi terreni di proprietà dell'abbazia normanna di Santa Maria della Matina³⁴⁵, il vescovo di San Marco gestiva il casale di Mongrassano. Nel distretto di Regina la Santissima Trinità di Cava mantenne fino al 1542 il casale di Santa Maria della Rota con l'amministrazione della giustizia civile³⁴⁶. Quella del vescovo di Cassano era una grande signoria che l'alto prelado esercitava in tutto il distretto diocesano con diverse prerogative, persino la giurisdizione criminale (tranne la condanna a morte o a mutilazione corporale) a Trebisacce e Mormanno. In queste ultime il vescovo poteva nominare un camerario che gestiva la *banca iustitiae*, un giudice, un catepano e dei baiuli. Non mancarono diritti "bannali" come l'utilizzo esclusivo della taverna, mentre «per i mulini di Mormanno e Trebisacce – scrive Attilio Vaccaro – c'erano delle disposizioni da osservare. Ne citiamo alcune: il divieto per i cittadini o i forestieri di costruire altri mulini in aggiunta a quelli esistenti; l'obbligo da parte delle Università di prestare manovalanza per la riparazione o la costruzione di nuovi»³⁴⁷.

I diritti della mensa vescovile inglobavano altresì prerogative specifiche (*iura mortuorum* e *iura vivorum*): al vescovo spettava la quarta o la terza parte della porzione funeraria; numerosi erano gli *iura vivorum* per alcune feste solenni³⁴⁸.

Per quanto concerne la reintegra di Acri, questa offre elementi inediti sui diritti e le possessioni che il cenobio di Sant'Adriano e il vescovo di Bisignano ebbero nel distretto di Acri, come vedremo nel prossimo paragrafo.

6. L'inchiesta sui beni di Sant'Adriano, le capitolazioni con i Greco-Albanesi e le altre convenzioni

Una copia (A) della reintegra di Acri riporta un intero dossier sui beni e le facoltà signorili che il monastero italo-greco di Sant'Adriano aveva accu-

³⁴⁴ Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 141 sgg. Sull'arcivescovo di Rossano non ci è pervenuto, allo stato attuale della ricerca, nessun inventario di beni e diritti nel tardo medioevo.

³⁴⁵ Sul patrimonio fondiario si veda Russo, *Regesto Vaticano*, nn. 13083, 130867. Furono compilate due platee una del 1653, l'altra del 1745. Si veda Sarro, *Insedimenti albanesi*, I, pp. 43 sgg., 64-68, 313-315.

³⁴⁶ *Supra*, paragrafo 3.2.

³⁴⁷ Vaccaro, *La Platea di Cassano*, p. 26.

³⁴⁸ *Ibidem*, pp. 17 sgg.

mulato nel territorio per tutto il Medioevo³⁴⁹. L'istituzione ecclesiastica aveva costruito una vasta signoria fondiaria che comprendeva diritti giurisdizionali sui casali del distretto di Acri ripopolati da Greco-Albanesi prima del 1471. Fu proprio in questa data che furono stipulati gli statuti tra l'archimandrita del cenobio e gli immigrati accolti³⁵⁰.

Ritornando alla reintegra di Acri, Sebastiano della Valle, oltre a riportare le prerogative signorili del cenobio³⁵¹, effettuò un'inchiesta ricognitiva³⁵² raccogliendo la deposizione di 42 testimoni³⁵³, i quali, garanti delle consuetudini e *cum sacramento*, elencarono e confermarono diritti e possessi del monastero. Come vedremo, le testimonianze provengono anche da personaggi qualificati.

Sempre all'interno del dossier è riportata integralmente una stipulazione del 1517 – basata su una sentenza di Sebastiano de Rinaldis del 1515 – tra il monastero e i principi di Bisignano; è possibile che la controversia fosse iniziata dal 1474³⁵⁴.

Questo paragrafo è dedicato quasi interamente al ricco corpus documentario presentato, nonché all'analisi di una convenzione – in realtà collegata a quella della terra di Acri – riportata nell'inventario del distretto di Terranova tra il principe e il commendatario di Sant'Adriano per il terreno *Le Coste de la Scusa*³⁵⁵. L'attenzione è rivolta, infine, allo scioglimento di una contesa iniziata prima del 1531 tra il Sanseverino e il vescovo di Bisignano per alcune prerogative sulla terra di Acri³⁵⁶.

Dinanzi a Sebastiano della Valle si presentò il notaio Giovanni Paolo *Scolerius Crothomato*, procuratore del commendatario Marco Innico Siscar³⁵⁷,

³⁴⁹ Sulla storia fondiaria dell'istituzione religiosa si vedano: Loré, *Monasteri, principi*, pp. 51, nota 40, 56 nota 65; Zangari, *Per la storia del basilianesimo*, pp. 185-191; De Leo, *L'inedito inventario*, pp. 91-109. D'altra parte, il patrimonio signorile dell'importante comunità monastica potrebbe essere ricostruito anche grazie all'analisi di un ms inedito di ben 1108 pagine fatto redigere tra il 1756-1761 (*Platea di Sant'Adriano*). L'inventario settecentesco menziona diverse volte una platea del monastero fatta compilare nel 1477. Si veda, ad esempio, p. 53.

³⁵⁰ Il documento è stato pubblicato acriticamente con lacune ed errori di trascrizione in Tocci, *Memorie storico-legali*, in nota a pp. 46-49. È riproposto nell'Appendice di questo lavoro, corretto e senza lacune, grazie a una copia notarile autenticata di inizio Ottocento conservata in un archivio privato di Macchia Albanese (provincia di Cosenza).

³⁵¹ Si veda Appendice.

³⁵² Su questa pratica medievale si vedano: *L'enquête au Moyen Âge; Quand gouverner c'est enquêter*; Lalou, *L'enquête au Moyen Âge*. Per esempi di inchieste applicate al mondo signorile: Feller, *Les enquêtes seigneuriales*; Berardi, *Feudalità laica e signoria ecclesiastica*, app., doc. 11; Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 396-404; Berardi, *Il cartulario del monastero*, pp. 30-32.

³⁵³ In modo dettagliato e integrale vengono riportate nella platea soltanto cinque deposizioni, *infra*.

³⁵⁴ Si veda Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 72-73 doc. 3.

³⁵⁵ Trascritta dalla precedente reintegra del 1518.

³⁵⁶ *Platea B di Acri*, cc. 48r-50v.

³⁵⁷ *Platea A di Acri*, c. 28r. Marco Innico Siscar era diventato commendatario della badia il 25 giugno del 1540 subentrando a Giovanni Pietro Siscar. Si veda Russo, *Regesto Vaticano*, n. 18268.

per dichiarare una lista di diritti e beni che il monastero deteneva in Acri da «tempi immemorabili».

Tabella. 6 *Beni e diritti del monastero di Sant'Adriano nel territorio di Acri*³⁵⁸

<i>Tipologia</i>	<i>Diritti</i>
Diritti giurisdizionali	Diritti sui «vassalli» che intendono costruire casali nelle terre del monastero. 2 tari e 1 grana per ogni fuoco riscossi nel mese di agosto sui casali di San Demetrio, Scifo, Poggio, Macchia dell'Orto e San Cosmo, tutti abitati da Greci e Albanesi. Giurisdizione sulla prima causa civile e <i>actuaria</i> in tutti i casali Diritto di <i>dohana</i> <i>Ius palagiorum</i> . Il baiulo del monastero esige per danni causati dagli animali 5 grana per ogni bue o «grande animale»; 2 grana per gli animali più piccoli (capra, pecora)
Diritti «bannali» ³⁵⁹	Mulini: un mulino con l'acquedotto, altri per uso degli Albanesi, altri affittati nei fiumi <i>Musofati</i> e <i>Galatrella</i> ³⁶⁰ La grancia del monastero, ubicata nella terra di Acri, deteneva altri quattro mulini. Uno era demaniale, cioè gestito direttamente, gli altri erano concessi in censo, uno risulta <i>diruto</i> .
Diritti fondiari	Difesa di querce, vigne, orti, alberi fruttiferi posseduti in conduzione diretta. «Casalinaggio, cioè la decima su questi albanesi». Ciascun abitante, proprietari di animali piccoli, doveva consegnarne uno al procuratore del monastero nel mese di maggio. <i>Carnagium</i> per gli animali piccoli condotti nel monastero. Doveva essere consegnata al procuratore del cenobio la quarta parte posteriore di ogni animale ucciso nelle vigne, negli orti e in altri luoghi «proibiti». Per ogni vigna e orto esistenti nelle terre del monastero si riscuotevano un censo e una parte di mosto nel mese di agosto. <i>Ius terragiorum fructuum</i> su diverse terre colte e incolte. Difesa «del grano», la quale era chiusa per la mietitura fino al primo agosto. Difesa di <i>Caliano</i> per pascolo esclusivo dei buoi aratori. Due corsi (a San Mauro) adibiti «all'erbagio» per gli agnelli, da vendere ai migliori offerenti. Due grotte dove si riunivano i maiali e le capre, sui quali il monastero esige la decima «Difesa antica» di Sant'Angelo consistente in castagneti, alberi fruttiferi (chiusa da ottobre a Natale): si vendeva ogni anno al miglior offerente ³⁶¹ . <i>Ius incidendi</i> (diritto di tagliare e far tagliare gli alberi nelle sue terre)

Queste prerogative furono confermate in presenza del notaio Marco de Imola, procuratore del principe, e ulteriormente approfondite da alcuni testi-

³⁵⁸ Il testo integrale di questi beni e diritti è edito *infra*, Appendice.

³⁵⁹ Non vengono specificati diritti proibitivi dei macchinari.

³⁶⁰ Per la gestione degli altri mulini in Acri si veda *supra*, paragrafo 3.3.

³⁶¹ Ancora nel XVIII secolo il cenobio controllava la difesa di Sant'Angelo che includeva svariate prerogative signorili, abbastanza simili a quelle documentate tra XV e XVI secolo. Si veda Tocci, *Memorie storico-legati*, pp. 174-75.

moni³⁶² dinanzi al regio commissario e ai procuratori del Sanseverino e del commendatario.

L'inchiesta riporta inizialmente – senza segnalare i nomi – otto testimonianze³⁶³, le quali confermano, tra gli altri, il diritto di tagliare la legna, coltivare e pascolare nella montagna di Acri secondo gli accordi stipulati con il principe³⁶⁴. Vengono descritti anche sei mulini, corsi «ad erbaggio» presso San Mauro³⁶⁵ e sette prati gestiti direttamente dal monastero; tutti i beni – secondo il teste – erano detenuti da oltre cento anni e come potevano confermare gli uomini di Acri, Terranova, Tarsia, Corigliano, Bisignano, ecc.

Delle otto testimonianze, soltanto cinque – naturalmente si trattava di abitanti di Acri – sono trascritte integralmente nel manoscritto, le quali erano state depositate l'11 e il 12 giugno 1544 per istanza dell'abate commendatario³⁶⁶. Il primo teste, il *nobilis Marsileus Pancarus*, regala notizie interessanti sulla storia del casale di San Demetrio, il quale sembra fosse stato ricostruito dopo l'avvento dei Greco-Albanesi nel XV secolo. Oltre a ribadire la giurisdizione civile sui casali di San Demetrio, Macchia, *lo Scifo*, San Cosmo e sul recente villaggio di Poggio³⁶⁷, *Pancarus* parla delle difese del monastero: veniamo a sapere che «da circa quaranta anni» la difesa *de Caliano* era ri-

³⁶² Sono indicati quasi tutti i nomi in *Platea A di Acri*, cc. 32rv.

³⁶³ *Ibidem*, cc. 33r-35r.

³⁶⁴ Si tratta dell'accordo conclusosi nel 1517 (*infra*, in questo paragrafo). Questa prerogativa fu oggetto di lamentale nel 1492 da parte dell'*universitas* di Acri, la quale denunciò al sovrano che gli abitanti dei casali di Sant'Adriano, oltre a effettuare dei furti, tagliavano «tutta la montagna» e gli alberi fruttiferi che vi erano presenti. Si veda Capalbo, *Di alcune colonie albanesi*, pp. 263-264, 281. Il documento proviene da un codice membranaceo dello «Statuto dell'Università di Acri 1492-1535», il quale era conservato – nella prima metà del Novecento – nell'archivio privato della famiglia Capalbo di Acri. Attualmente risulta disperso. Si veda anche Capalbo, *Memorie storiche*, pp. 11 sgg.

³⁶⁵ In questo territorio, come in altri luoghi della contea di Corigliano, il monastero deteneva diversi beni e diritti. Si veda De Leo, *L'inedito inventario*, p. 98; Berardi, *La contea di Corigliano*, pp. 28, 44, 46, 53, 68, 72-79, 427.

³⁶⁶ *Platea A di Acri*, cc. 35v-48r.

³⁶⁷ «11 giulii 1544. Nobilis Marsileus Pancarus de terra Acri testes productos, citatus, iuratus, interrogatus et examinatus et super prima examinatione interrogatus dixit che da anni circa quaranta esso testimonio ha visto che il magnifico et reverendo abate de Santo Hadriano have tenuto et posseduto, tenet et possede li casali de S. Demetri, de lo Scifo, de la Macchia et de S. Cosma e d'anni circa quindici in qua lo casale dello Poggio situati in lo territorio de lo dicto reverendo abate, et suoi procuratori ne percepono le decime quantum lo dicto casale de Sancto Dimitri si è stato trasmutato da un loco del territorio del dicto Abate et constructo in un altro loco proprio del territorio del ditto abate, i quali territori sono posti in li confini et districto del territorio di Acri, quali casali sono stati et sono habitati da Albanesi et Greci. Et in ditti casali del ditto tempo in qua, sape et have visto, et inteso che lo ditto monastero de S. Adriano et soi procuratori hanno exercitato la giurisdizione di causa civile tra li preditti albanesi et Greci che habitane in ditti casali, in terra vero dixit ignorare. Super secunda interrogatus dixit hac tantum inde scire che da anni circa vinti in qua, una volta hanno visto in lo circuito del monastero di S. Adriano certi bovi che si dicero erano stati portati alla causa che aveano fatto danno alli lavori de li albanisi, però non sapea quale fosse essequito circa il pagamento in exequitione contento di pena et di danno et un'altra volta uno garzone di una maxaria de esso testimonio quale faceva nella terra di dicto monastero, in lo territorio d'Acri, li dixit che avea trovati certi porci a lo lavoro di ditta maxaria, e che nde havea amazato uno et portato il quarto et la testa al ditto monastero» (cc. 35v-36r).

servata soltanto ai buoi aratori, mentre quella *de Cerveterio* era composta da trenta tomolate. Interessanti sono le informazioni sulla difesa *de lo Spico alla marina* «quando è il tempo della mietitura prendono il bestiame e ci fanno li carnagi». La deposizione, inoltre, riporta tutti gli altri diritti già presentati dal procuratore del commendatario, soffermandosi sulla convenzione con il principe³⁶⁸, su alcuni mulini – uno era stato dato in fitto a un prete albanese –, su una gualchiera, infine sulle vigne e le case del monastero.

Il secondo testimone fu *Lactoricius Bacticinus*³⁶⁹, il quale trenta anni prima era stato, insieme con il padre, procuratore e «affittatore» delle case del monastero. Egli afferma che all'epoca annotava le cause civili «per i ditti albanesi», e che la dogana era esatta dai forestieri per tutte le compravendite. Quando era stato procuratore «ha sempre exacto li palaggi» per i danni causati dagli animali degli albanesi, sui quali «di solito si fa carnaggio con gli animali che hanno fatto danno». Per quanto riguarda le difese, l'ex procuratore evidenzia che gli abitanti non dovevano pagare alcuna tassa, eccetto quelle per il guardiano delle vacche e il terratico «da tempi antiqui» nella difesa di Sant'Angelo³⁷⁰.

La terza persona interrogata fu il notaio Martino de Pancosa³⁷¹, il quale riporta, in modo leggermente diverso, le informazioni date dagli altri due³⁷². Interessante è la menzione della precedente reintegra di Sebastiano de Rinaldis: si afferma che già «per li reintegraturi passati et al tempo de ditta reintegrazione passata» nel luogo «dall'Acqua di Calamia al bascio» il monastero percepiva il terratico anche sui terreni che «aveva fatto aprire» prima del 1515³⁷³.

³⁶⁸ «Super quarto dixit che li circa venti anni in qua, secundo il suo ricordo, esso testimonio have visto li albanisi de ditto monasterio, cioè di ditti casali, taglianno legna et cogichine, apeare et seminare in la montagna de Aciri, da l'acqua de Calania al bascio verso lo monastero predicto et la marina, et ha inteso dire che questa e per causa de la convenzione fatta col magnifico reverendo abate di dicto monastero e lo illustrissimo principe di Bisignano, altro dire non sapeva de lo contenuto di dicta conventione» (37r).

³⁶⁹ *Platea A di Aciri*, cc. 38v-41v.

³⁷⁰ Nel 1584 esisteva nell'archivio del monastero una *Copia della scrittura sopra l'università di Aciri intorno il jus seminandi* (De Leo, *L'inedito inventario*, p. 98), è verosimile che furono stipulati dei nuovi accordi tra l'Università di Aciri e il monastero per il pagamento del terratico. La deposizione continua menzionando, tra le altre informazioni, che alcuni terreni erano gestiti in "demanio", altri erano concessi in cambio di un censo.

³⁷¹ *Platea A di Aciri*, cc. 41v-44r.

³⁷² Si offre un sunto: da «trentacinque anni aveva visto» che l'abate era già in possesso dei menzionati casali, e più recentemente – da dieci o quindici anni – del casale *lo Poggio*; tutti erano abitati da «Greci et Albanesi» sui quali veniva esercitata la giurisdizione civile, «ma non sa i pagamenti per tale giurisdizione». Il monastero deteneva il diritto di *carnagio* sugli animali degli albanesi e greci e, «se fanno un danno alle vigne» del cenobio, dovevano concedere la quarta parte dell'animale al monastero. Sono elencati una serie di mulini: uno era "demaniale", gli altri erano dati in censo ad Albanesi, altri ancora a notabili di Aciri; si specifica che era stato costruito un mulino con una gualchiera da poco tempo. Il monastero possedeva ancora nel XVIII secolo diversi mulini, i quali vengono descritti con i relativi censi in *Platea di Sant'Adriano*, pp. 313

sgg.

³⁷³ *Platea A di Aciri*, c. 43r.

Il quarto testimone, Mariano de Raynaldo, interrogato il 12 giugno³⁷⁴, specifica, tra le altre notizie³⁷⁵, che il monastero inviava i suoi camerlenghi nei casali a riscuotere l'imposta sul commercio dai forestieri che compravano il grano.

L'ultimo testimone, Pompeo Ferrario di Aciri³⁷⁶, afferma che gli Albanesi abitarono per primi nel casale di Macchia, costruirono poi quelli di San Demetrio, *Lo Scifo*, San Cosmo e infine *Lo Poggio*, nei quali il commendatario prelevava il *casalinaggio* e amministrava la giustizia civile³⁷⁷. Viene specificato che nella «vecchia reintegra» è documentata una lite a cui fece seguito un processo contro i Sanseverino, che si risolse un accordo.

Prima di soffermarsi su questo contenzioso, Sebastiano della Valle elenca alcuni diritti e terreni citati nel deperdito inventario del 1515: ad esempio al «folio 9» è precisato che il monastero esigeva la dogana nei suoi casali allo stesso prezzo delle terre dei Sanseverino (18 grana per oncia)³⁷⁸.

Il resto della reintegra di Aciri del 1544 è dedicato al menzionato processo tra le due signorie, sono state riportate integralmente sia la concordia del 27 aprile 1517³⁷⁹ sia la sentenza di Sebastiano de Rinaldis del 1° dicembre 1515³⁸⁰.

La convenzione era stata stipulata in presenza del regio giudice a contratto Antonio Viteritti di Aciri e del notaio pubblico Giovanni Vecchio di *Pietramala*, erano inoltre presenti, oltre al principe, il commendatario e i loro procuratori, anche alcuni monaci. La disputa era avvenuta tra l'abate commendatario Giovanni Pietro Siscar³⁸¹ e Bernardino Sanseverino per il territorio *La Scusa et lo Silvari*, situato tra Tarsia e Terranova³⁸². Secondo la relazione di De Rinaldis, il monastero di Sant'Adriano aveva usurpato altri territori e diritti della terra di Aciri – come l'utilizzo dei corsi di alcuni fiumi – che appartene-

³⁷⁴ *Ibidem*, cc. 44r-46v.

³⁷⁵ Riportiamo le informazioni più rilevanti: «da circa trenta anni» il monastero aveva alcune facoltà signorili sui nuovi casali abitati da greci e albanesi, detenendo la giurisdizione civile «in quanto molte volte lui stesso have conseguito giustitia contro gli albanesi». Infine, veniamo a conoscenza da questa testimonianza che il nuovo mulino con gualchiera era tenuto da un tale Agostino Mezzotero.

³⁷⁶ *Ibidem*, cc. 46v-48r.

³⁷⁷ Ferrario afferma anche che i corsi di San Mauro, insieme agli altri prati, venivano annaffiati grazie al deviamiento dell'acqua del fiume.

³⁷⁸ Le altre notizie riguardano terreni dati in censo dall'amministrazione del principe di Bisignano, *ibidem*, c. 48r: al *folio 10* della reintegra era indicato un terreno di una tomolata; al *folio 15* vi era la descrizione della transazione tra il monastero e il principe; (48v) al *folio 21* erano riportati due censi, uno relativo al *nobile Ascani*, il quale risulta deceduto nel 1544, l'altro a *fra Felice di Bisignano* ancora vivente. I terreni sono i medesimi di quelli citati nell'inventario B, *Platea B di Aciri*, cc. 43v-44v.

³⁷⁹ *Platea A di Aciri*, cc. 48v-53r. In realtà si erano riuniti già in San Mauro (contea di Corigliano) il 23 aprile in presenza del regio giudice a contratto di Terranova Domenico Monaco e del pubblico notaio Gerolamo Ricci del medesimo luogo. Un lungo dossier su questa vicenda è presente anche in *Platea di Sant'Adriano*, pp. 106 sgg.

³⁸⁰ *Platea A di Aciri*, cc. 53v-60r.

³⁸¹ Risulta commendatario di Sant'Adriano almeno dal 1506. Si veda Russo, *Regesto Vaticano*, nn. 14969-14970.

³⁸² Per l'accordo relativo alla parte di terreno situato in Terranova, *infra*, in questo paragrafo.

vano al principe di Bisignano. Per questo motivo, dopo un attento esame della questione, il commissario li aveva ripristinati, rispettando, però, le prerogative di Sant'Adriano nei suoi antichi possedimenti³⁸³; in cambio Bernardino Sanseverino era tenuto a consegnare al cenobio 350 tomoli di grano all'anno. Dopo due anni, secondo l'accordo del 1517, il principe di Bisignano riassegnò al monastero tutti i diritti precedentemente usurpati: l'utilizzo delle acque, l'imposta sul commercio dei casali, i mulini e le terre «aperte dall'acqua di Calamia a basso verso la marina»³⁸⁴. Sanseverino mantenne soltanto l'*erbagium et glandagium* nei territori concessi³⁸⁵, il commendatario rinunciò a tutte le pretese su Vaccarizzo³⁸⁶; il censo dei 350 tomoli di grano venne abbassato a 250, da pagarsi entro la fine di agosto³⁸⁷.

La transazione venne confermata il 10 settembre dello stesso anno³⁸⁸, è probabile che questo ulteriore ritardo sia stato dovuto a contrasti insorti dopo la convenzione del 1517³⁸⁹.

Per completare l'elenco delle prerogative signorili che il monastero di Sant'Adriano ebbe nel distretto di Acri e a San Demetrio, riportiamo in appendice le capitolazioni che furono stipulate con Greci e Albanesi nel 1471. L'archimandrita Paolo Greco concesse a loro, alle loro famiglie e ai loro eredi, di ripopolare il casale e di costruirvi proprie abitazioni con l'obbligo di versare ogni anno un censo di 1 tari a fuoco il giorno di sant'Adriano (26 agosto). Gli albanesi dovevano corrispondere la decima parte del raccolto («decima omnibus victualibus»), rispettare il divieto di pascolo nella difesa «delle spighe» e in quella «delle ghiande», detta di San Basilio, nonché nella foresta delle castagne.

Agli albanesi fu permesso di far pascolare gli animali «sulle spighe delle proprie masserie», da cui non avrebbero dovuto essere respinti, senza, però, recare molestia agli altri animali del monastero. Potevano portare non più di 300 pecore nel «corso grande» del cenobio, e nel caso in cui fossero stati impiantati vigneti, avrebbero dovuto pagare annualmente cinque grani per ogni

³⁸³ Si tratta delle possessioni e dei diritti signorili menzionati anche nella tab. 6.

³⁸⁴ Tra gli altri accordi, il monastero poteva coltivare soltanto tutte le terre aperte che erano poste al di sotto della via che «porta a Bisignano», nonché disboscare e coltivare il territorio che confinava con la montagna di Acri «dicto li Petrosi».

³⁸⁵ Compresi i casali del monastero.

³⁸⁶ La rinuncia alle pretese sul casale è menzionata in *Platea A di Acri*, c. 57v. Una copia della concordia era presente nell'archivio del monastero nel 1584, insieme a un altro documento di probabile interesse sulla questione: «trasunto delle probazioni del principe Pietrantonio sopra le Terre della gabella della fico e della brica alias Pascale Russo» (De Leo, *L'inedito inventario*, p. 99). Tocci, *Memoria storico-legale*, pp. 41 nota, 104, 114-115, riporta che il commendatario ricevette la giurisdizione civile di San Cosmo nel 1517 dal principe di Bisignano per il rilascio dell'annuo canone di 100 tomoli di grano dovuti al monastero. L'accordo era stato stipulato il 28 aprile dal notaio Domenico Monaco di Terranova. Non sappiamo se il Tocci nella seconda metà dell'Ottocento sia stato al corrente dell'esistenza di un'altra convenzione tra il Sanseverino e il commendatario, è possibile che siano state «costruite» anche diverse versioni di questa concordia; tuttavia dall'atto – incompleto – che trascrive (pp. 114-115) non vi è alcuna menzione di questa permuta.

³⁸⁷ Trasformati dal 1176 in 75 ducati annui. Si veda Capalbo, *Di alcune colonie albanesi*, p. 276.

³⁸⁸ *Platea A di Acri*, cc. 60r-67v. Alle cc. 65v-67v vengono elencati nuovamente i beni e i diritti di Sant'Adriano.

³⁸⁹ Si veda Barone, *Capitolazioni dei vescovi*, p. 51.

tomolata «excepto primo anno in quo sunt franchis ab dicta solutione». Avevano il diritto di coltivare orti per ottenere erbe commestibili «sine solutione aliqua»; i terreni che si dissodavano per lavori agricoli con le scure o il fuoco erano esentati da qualsiasi pagamento per due anni.

Paolo Greco concesse, infine, che i preti e i diaconi greci fossero esonerati da tutte le prerogative elencate, ma a condizione di essere confermati nei loro uffici dall'archimandrita³⁹⁰.

Si tratta di una carta di popolamento che regolamentava i rapporti con i nuovi abitanti del casale di San Demetrio, il quale nel XV secolo era probabilmente come disabitato o poco popolato. L'archimandrita ottenne in questo modo nuove entrate dai greco-albanesi, i quali, dal canto loro, cercavano di ricavare anche un loro guadagno dissodando nuovi terreni a fronte di censi modesti; tuttavia, la pressione signorile del monastero si fece sentire nelle nuove capitolazioni stipulate nel 1603³⁹¹.

Collegandosi alla precedente concordia del 1517, nella reintegra di Terranova è menzionata un'altra convenzione tra il monastero e il principe. Il documento era riportato nel precedente inventario del 1518³⁹²; fu forse stipulata subito dopo l'accordo incluso nella reintegra A di Aciri. Alla presenza del commendatario Giovanni Pietro Siscar, del procuratore del principe Giovanni Loasio Musitano e di alcuni monaci, fu redatta una convenzione per il luogo detto *Costa*, volgarmente chiamato *Le Coste de la Scusa* oppure *La Scusa*, situato, in parte, nel distretto pertinente a Terranova³⁹³. Viene ribadito come anche in questa terra «abbiano vigore inviolabilmente e senza mutilazioni» gli accordi già presi per la parte del territorio situati a Tarsia. In particolare, per la circoscrizione di Terranova viene stabilito che i vigneti, con i relativi pezzi di terra contigui, impiantati dal monastero in *Pantanello*, rimangano liberi, potendo essere ripiantati a piacimento anche successivamente in base alla volontà del commendatario. D'altra parte, le nuove vigne non potevano essere coltivate senza il permesso del principe, anche se i coloni del monastero potevano far uso delle altre terre in Pantanello per seminare «come fino ad oggi è stato consueto». Sebastiano della Valle specifica che questa convenzione – secondo la relazione di alcuni testi³⁹⁴ – era stata rispettata fino a quel momento e per questo venne ratificata. Tuttavia, precisa il commissario, se dei vigneti fossero stati piantati in Pantanello dopo la redazione dell'inventario del 1518 e

³⁹⁰ Queste ulteriori condizioni favorevoli degli ecclesiastici erano probabilmente dovute alla protezione dell'identità dei fedeli di rito greco da parte della Santa Sede, conseguente, a sua volta, dallo spirito di unione sancito nel Concilio di Firenze (1439). Si veda Vaccaro, *I Greco-Albanesi*, p. 35.

³⁹¹ Edite in Tocci, *Memorie storico-legali*, pp. 147 sgg. Si veda anche Appendice.

³⁹² *Platea di Terranova*, pp. 101-107.

³⁹³ Sembra che ancora nel XVIII secolo il cenobio avesse diritti e possessioni a Tarsia e Terranova. Si veda *Platea di Sant'Adriano*, pp. 52-54, dove per Tarsia si riferisce che delle notizie erano state estrapolate da un precedente inventario fatto vergare dal monastero nel 1477.

³⁹⁴ Il copista della reintegra non dà altre informazioni su queste relazioni, ma è possibile che siano state riportate nell'esemplare originale dell'inventario, oggi perduto.

senza licenza dei Sanseverino, essi sarebbero stati reintegrati alla curia principesca. La medesima procedura – i terreni dovevano essere misurati da un rappresentante del principe – poteva avvenire per tutte le terre di Terranova concesse a qualsiasi titolo dalla curia, le quali dovevano essere riconsegnate insieme ai frutti percepiti illegalmente.

Concludiamo con l'ultima disputa tra il principe e il vescovo di Bisignano³⁹⁵. Probabilmente la contesa iniziò con il vescovo Francesco Piccolomini d'Aragona, che resse la cattedra di Bisignano dal 1498 al 1530³⁹⁶, anche se ci risulta che il rapporto con il principe e nipote Pietro Antonio Sanseverino fosse buono³⁹⁷. Il successore di Piccolomini fu Fabio Arcella, il quale nel 1537 venne trasferito a Policastro³⁹⁸; dal 1537 al 1549 fu amministratore apostolico della diocesi il cardinale Nicola Caetani di Sermoneta³⁹⁹. È probabile che Sebastiano della Valle abbia interloquito per questa contesa con il suo procuratore, in quanto l'alto prelato fu dal 1539 anche vescovo di Conza.

Il vescovo di Bisignano aveva diversi interessi nella terra di Acri in quanto rientrava nella sua diocesi⁴⁰⁰, sappiamo inoltre che egli vi deteneva la decima della baiulazione⁴⁰¹. Il contenzioso riguardava l'appropriazione alcune terre "aperte o chiuse" nelle montagne di Acri; l'alto prelato rivendicava il diritto di esigere terraggi dalle attività agricole che vi si svolgevano. La disputa venne risolta grazie a una richiesta formulata dal procuratore del principe Giovanni Jacopo Ligniti. Quest'ultimo chiese al commissario regio di ripristinare i diritti della curia sulle montagne di Santa Sofia, *Larzio* e San Benedetto, nelle quali bisognava rispettare la proibizione di coltivare liberamente o aprire nuove terre. A questa pretesa si oppose il procuratore del vescovo, il quale fece acquisire agli atti la convenzione già stipulata il 26 luglio 1531. Il reintegratore, esaminata la documentazione presentata, richiese *in primis* che le terre sulle montagne in questione, aperte dopo il 26 luglio 1531 senza licenza del principe, fossero riportate allo stato originario, estendendo il divieto di coltivarle anche in futuro. In secondo luogo, se le terre fossero state già disboscate prima della menzionata convenzione, avrebbero potuto essere seminate, a patto che non venissero esatti terraggi. Infine tutte le terre dissodate e

³⁹⁵ *Platea B di Acri*, cc. 48r-50v.

³⁹⁶ Eubel, *Hierarchia catholica*, II, p. 106.

³⁹⁷ L'8 novembre del 1517 il Piccolomini aveva concesso in fitto – per un debito di ducati 4.000 e dopo l'approvazione della Sede Apostolica – beni, redditi e proventi della chiesa vescovile al principe di Bisignano (Russo, *Regesto Vaticano*, n. 15851). Pietro Antonio Sanseverino, a sua volta, nel 1527 aveva donato alcuni beni siti in Cassano. Si veda *Archivio Sanseverino di Bisignano*, p. 21 n. 146.

³⁹⁸ De Caro, *Arcella, Fabio*.

³⁹⁹ De Caro, *Caetani, Nicola*.

⁴⁰⁰ In una platea del 1508 (De Leo, *Condizioni economico-sociali*, p. 123) sui beni e diritti del vescovato di Bisignano, sono riportate le prerogative che l'alto prelato ebbe nel distretto di Acri: oltre alle diverse facoltà ecclesiastiche, e alcune vigne e terreni concessi in censo, il vescovo gestiva il *bancum iustitiae ecclesiasticae*, vendendo l'annessa mastrodattia per 3 ducati annui. Si veda Barone, *La Platea del vescovato*, pp. 215 sgg.

⁴⁰¹ ASNa, *Cappellano Maggiore*, Processi di Regio Patronato, 1039/15, *Processo per la reintegra nel regio patronato della chiesa vescovile di Bisignano (1786)*, p. 27.

coltivate al tempo della convenzione o dopo la licenza del principe potevano essere valorizzate in nome del vescovo di Bisignano, il quale aveva la facoltà di ricavarne dei terraggi.

È plausibile che i Sanseverino di Bisignano abbiano preferito scendere a patti con le diverse istituzioni religiose locali, le quali, durante le confische del principato di fine XV secolo, si erano appropriate di beni e diritti. Le convenzioni, stipulate sia con il cenobio di Sant'Adriano che con il vescovo di Bisignano, confermano che i monasteri e le chiese furono importanti per il controllo del territorio e della popolazione⁴⁰²; nonostante ci siano stati inizialmente dei contrasti, nella maggior parte dei casi, si trovò un accordo che tutelasse sia i Sanseverino che gli alti prelati. Anche se non si può paragonare a una signoria laica, il monastero di Sant'Adriano costruì nel corso dei secoli un grande patrimonio fondiario, rinvigorito da diritti giurisdizionali e "bannali" esercitati sui casali che furono ripopolati dai Greco-Albanesi nella seconda metà del XV secolo. Quest'ultimi, però, non furono mai sotto il totale controllo del monastero, il quale amministrò soltanto la giustizia civile, imponendo anche una tassa sui fuochi esistenti nei casali; la giustizia penale sugli immigrati, nonché un'altra tassazione sui *pagliari* – dunque ci fu una doppia imposta a loro carico –, furono gestite dai funzionari dei Sanseverino. L'inchiesta fatta effettuare da Sebastiano della Valle confermò, con alcuni approfondimenti, i diritti presentati dal procuratore del monastero; spicca il controllo del mercato in tutti i casali da parte del commendatario, il quale – in base alla *Platea B* – fu esonerato dai principi di Bisignano dallo *ius exiturae*, cioè gli permise di esportare, senza alcun vincolo, tutti i prodotti provenienti dai suoi terreni e casali⁴⁰³.

7. Conclusioni

In questo saggio abbiamo cercato di dimostrare l'importanza che le fonti di inizio Cinquecento ricoprono per ricostruire alcuni aspetti della storia signorile del Quattrocento calabrese. Grazie al paragone con alcuni registri inediti, specie i relevi che contengono notizie di fine XV secolo, è possibile ora affermare – almeno per il caso preso in esame – che ci fu una continuità delle prerogative signorili tra l'età aragonese e la prima metà del XVI secolo.

I Sanseverino ebbero benefici sotto ogni aspetto dalla gestione signorile nelle terre qui esaminate: entrate connesse all'amministrazione della giustizia, gabelle sui commerci e sulla macellazione, riscossione di canoni in natura e denaro per l'uso di terreni adibiti al pascolo, prerogative sulla pesca, sul-

⁴⁰² I principi di Bisignano cercarono di avere anche il controllo delle chiese locali: nella platea di Terranova è documentato che gli aristocratici, oltre a poter «creare dei cappellani a loro piacimento» per la chiesa arcipretale di San Nicola, avevano il "possesso" e il diritto di patronato sulla stessa. Si veda la *Platea di Terranova*, p. 64.

⁴⁰³ *Platea B di Aciri*, cc. 21v-22r.

la caccia, ecc., le quali si sommarono ai profitti della riserva e delle rendite sull'affitto dei mulini; d'altra parte lasciarono ampio spazio ai propri "vassalli" e al mondo contadino, persino agli immigrati greci e albanesi.

Vengono segnalati, inoltre, pochissimi "diritti proibitivi" e nessun prelievo straordinario relativo a spese eccezionali. Nonostante il grande peso politico che ebbero i principi di Bisignano sia a livello regionale che nell'intero Regno, la loro pervasività⁴⁰⁴, ovvero la capacità di controllo attento e minuto del territorio e della società locale, fu nel complesso limitata. Il livello dei canoni rimase – nella maggior parte dei casi – modesto, le prestazioni d'opera furono quasi sempre retribuite in base a un tariffario condiviso con le popolazioni. È possibile affermare che le società rurali mantennero la loro forza di contrattazione con l'aristocrazia, in modi diversi ma simili ai secoli precedenti – lo dimostrano le numerose capitolazioni, statuti, ecc., che abbiamo esaminato.

Naturalmente non mancarono i conflitti: le reintegre sono in tal senso emblematiche e furono percepite dai sottoposti come un pericolo per i privilegi che i precedenti principi di Bisignano avevano concesso alle *universitates* locali, probabilmente nella seconda metà del XV secolo.

Pare che in Calabria, ma forse in tutto il Mezzogiorno d'Italia, il "Medioevo aoristo" – secondo la formula utilizzata da Pietro De Leo⁴⁰⁵ – sia durato almeno fino alla fine del Cinquecento. Infatti, grazie ad alcuni statuti di inizio Seicento, che si sostituirono ai precedenti, e ad altri inventari del Settecento, si è potuto constatare la presenza di una nuova pressione signorile sui sottoposti e di un incremento dei cosiddetti diritti "bannali"⁴⁰⁶.

Bisogna tener conto, infine, di alcuni aspetti e limiti delle platee esaminate: si tratta di una tipologia fonte interessata soltanto a ripristinare lo "stato" dei principi di Bisignano, tanto che non vi furono indicati, per esempio, i diritti di cui godevano i "vassalli".

D'altra parte, le platee permettono di esaminare la varietà geografica della dominazione signorile, la quale dovette tener conto delle antiche consuetudini di ogni terra. Questi documenti, oltre a far luce sul "lungo Quattrocento" calabrese e su un periodo in cui si incrementa la forza degli apparati statuali, mostrano come la signoria, anche se per breve tempo, sfruttò la favorevole congiuntura demografica, economica e sociale che attraversarono la Calabria e il Mediterraneo nel Cinquecento.

⁴⁰⁴ Su questo concetto si veda Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, p. 379.

⁴⁰⁵ De Leo, *Condizioni economico-sociali*, p. 128; De Leo, *Presentazione*, p. 8.

⁴⁰⁶ Naturalmente tale fenomeno andrebbe indagato ulteriormente. Si veda almeno Massafra, *Giurisdizione feudale*; Benaiteau, *La rendita feudale*, pp. 562-611; Benaiteau, *Vassalli e cittadini*.

Appendice

Per l'edizione si è fatto uso delle norme generali indicate da Pratesi, *Genesi e forme*.

1.

1471, novembre 3

Capitolazioni stipulate tra l'archimandrita del monastero di Sant'Adriano (odierno comune di San Demetrio Corone), Paolo Greco, e i Greco-Albanesi immigrati in Calabria.

Copia del 3 luglio 1837 [C], di mano del notaio Camillo Rada di Macchia Albanese, «dalle originali scritture» conservate nell'archivio del monastero; l'antigrafo di [C] è una copia autentica [B] redatta in data imprecisata dal notaio Francesco Convento di Terranova, e derivante da un originale in pergamena [A] perduto, redatto dal notaio Andrea Angeli di Terranova, conservato da Demetrio Lopes, agente dell'abbazia.

[B] reca infatti questa sottoscrizione: «Extracta est presens copia a suo proprio originali in carta membranea seu pergama non abraso, non vitiato nec in aliqua sua parte suspecto etc. adempto (sic) prorsus clare, exemplatim remanentem penes dominum Demetrium Lopes agentem abbatiae S. Adriani, in quo facta collatione concordat de verbo ad verbum, meliori licet etc. salva semper, et ad fidem signavi. Rogatus ego notarius Franciscus Convento a Terranova Provinciae Calabriae Citra publicus et regia auctoritate notarius manu signavi mea (*Signum notarii*)».

La copia [C] si legge alle cc. 1r-3r di un ms. di 20 cc., non numerate, attualmente conservato presso un archivio privato di Macchia Albanese. Il ms riporta anche le successive capitolazioni tra il commendatario di Sant'Adriano e gli albanesi di San Demetrio (1603) e le pattuizioni ni tra l'agente del commendatario del medesimo monastero, cardinale Borghese, e l'*universitas* del casale (1628), con le successive modifiche del 1628, 1644 e 1647.

Edizione: Tocci, *Memorie storico-legali*, pp. 147-174, con errori di trascrizione e lacune, poi riproposta in altri volumi con i medesimi errori.

(1r) Iesus et Maria.

Demetrius, Adrianus et Natalia.

In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. Anno millesimo quatragesimo septuagesimo primo, regnante in nobis⁹⁾ invictissimo domino nostro domino Ferdinando de Aragonia, Dei gratia Hungariae, Hierusalem et Sicilie rege et regnorum vero eius in hoc regno anno eius decimo quinto feliciter, amen. Die vero tertio mensis novembris presentis anni, quinte indictionis, intus ecclesiam monasterii S. Adriani de provincia Vallis Gratis, nos Ioannotta Cassianus de Terranova, regius ad contractus iudex per totam Provinciam Calabriae, Andreas de Angelis de eadem terra, publicus per totum regnum Siciliae Citra Farum regia auctoritate notarius, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter ad querendum presenti scripto in instrumento fatemur, notum facimus et testamur quod eodem predicto die, ibidem constituti <s> coram nobis quibus supra iudice, notario et testibus subscriptis venerabili fratre Paulo Greco de Terranova, archimandrita S. Adriani praesenti, una cum fratre Iacobo de Pulicastro d'Acario, fratre Basilio, fratre Nicodemus, fratre Atanasio et fratre Andrea monacis dicti monasterii praesentibus, unanimiter congregatis ad sonum campanae intus dictam ecclesiam loco et more solitis et consuetis, ex una parte, et Dimitrius de Malacasa, Petrus Brescius, Todarus Lopes et nonnulli alii Albanenses in dicto loco adsistentes ex altera, ipsi quidem Albanenses, sicut predictur congregati, una voce et pari voto asseruerunt quod propter sinistram et infelicem victoriam Turcorum expoliati et exules sunt a patriis mansionibus et incolatu eorum (1v) propriae nationis, et Dei gratia et invictissimi domini nostri Ferdinandi in hoc regno deducti in provincia Vallis Cratis Provinciae Calabriae Citra; petierunt eidem archimandrite ut supra velle vitam et incolatum eorum facere in casali quod dicitur S. Dimitri de tenimento, ut dicitur, dicti monasterii S. Adriani, ut liceat eisdem cum aliquibus immunitatibus, gratiis et aequitatibus necessariis in eorum ita ipsos amplectari et caros haberi. Ipsi autem archimandrita et monaci eorum petitionibus condescende-

runt permanere et christianos quoslibet in dicto monasterio congregare et maxime exules, ut ne facti infelices devorentur; dictos Albanenses sive Grecos cum ipsa eorum expositione exaudita gratis susceperunt in commissos, pariterque filios et devotos dictae ecclesiae reputaverunt, constituentes dictus archimandrita una cum dictis monacis universaliter et acceptantes quod dicti Albanenses seu Greci, ut nominandi sint, habent modum³⁾ et incolatum eorum perpetue et eorum familiae et futuri et habitantes et habitare volentes in dicto casale nominato S. Dimitri, ita quod libere et sine aliqua contradictione, molestia et cavillatione quacumque possint et valeant tam presentes quam futuri praticare et cum eorum animalibus arare, cultivare et seminare possint et pascua sumere die noctuque in tenimento et territoriis dicti monasterii S. Adriani et quaecumque alia facere et operare tam in dicto casale quam in tenimento et territoriis dictae ecclesiae quae eis et cuilibet ipsis necessaria sint et essent; his scriptis tamen prius pactis, conditionibus et concordanter inter eos communiter observandis, petentibus dictis Albanensibus et sponte volentibus, petentibus et acceptantibus similiter dicto archimandrita et monacis ut supra consentientibus et non contradicentibus sic convenerunt, et pacta inita per stipulationem et legitimam concessionem in sequenti sic est stipulatum, videlicet:

(2r) In primis concessit dictus archimandrita ipsis Albanensibus praesentibus et futuris volentibus habitare in dicto casali quod possint et quaelibet persona possit, valeat et deferat mansiones et palatia eorum; quilibet teneatur anno quolibet solvere dicto monasterio in pecunia tarenum unum pro quolibet foculario solvendum in festo s. Adriani ad manus dicti archimandritae seu alteri sue partis.

Item teneantur solvere anno quolibet decimam omnium victualium quae pervenerint ex terris dicti monasterii.

Item animalia eorum possint ire libere et pascua sumere ubique in territoriis et tenimentis dicti monasterii, excepto in deffensa spicarum et in deffensa glandium S. Basili et foresta castaneorum.

Item concessit eis quod possint pascere cum eorum animalibus spicas massariorum ipsarum, a quibus non possint repelli et si animalia dicti monasterii pascere inveniuntur in ipsis non possint modo aliquo ab eisdem molestari.

Item concessit eis quod possint se tenere in Curso Magno dicti monasterii oves tricentos et, si plures inveniuntur, quod teneantur solvere pro rata in dicto cursu iuxta portionem ipsius.

Item, si aedificaverint vineas in dicto territorio, teneantur et quilibet ipsorum teneatur solvere annuatim grana quinque pro qualibet tumolata dicto monasterio, excepto primo anno in quo sunt franchi ab dicta solutione.

Item quod possint facere hortos cum herbis comestibilibus sine solutione aliqua.

Item terras quae aperiuntur labore et cum securis et ignis quod ex ipsis sint exempti a solutione aliqua per duos annos videlicet in maiesi et maiesata.

Item similiter concessit eis quod presbiteri sive oratores eorum sint franchi seu francus et (2v) immunitis a qualibet solutione reddituum suorum, verum quod ipse archimandrita habeat ipsum confirmare et instituire in operibus suis omnibus.

Et sic his presentibus omnibus et singulis gestis habitis et stipulatis solemniter et legitime inter eos presenti, Dimitrius et reliqui omnes Albanenses ut supra, requisiverunt me predictum notarium, ut cum dicto iudice et testibus praedicta omnia et eorum singula ad futuram memoriam et cautelam ipsorum et pro observatione presenti instrumentum publicum conficere deberemus. Nos enim ipsorum requisitionibus erogati de intimati⁴⁾ tanto magis quam officium nostrum publicum est illudque iusto petenti denegari non possumus.

Ideo ad petitionem ipsorum Albanensium praesentium et petentium ac volentium, factum et scriptum est exinde praesens publicum instrumentum proprie manus munitum nostrorum qui supra iudicis de testium subscriptorum signo et subscriptionibus propriis roboratum sub die, loco et indictione premissis.

Praesentibus pro testibus Ioannotta Cassianus pro iudice ad contractus, frater Petrus Erricus Graecus de Terranova, frater Iacobus de Castrovillare, frater Filippus de Gaccio, Paulus Cassianus, Dominicus Vinarum.

Ego notarius Andreas de Angelis de Terranova publicus, ubique per totum regnum Siciliae publicus, publicum instrumentum scripsi et me subscripsi rogatus. Adest signum (*Signum notarii*).

Ego Ioannotta Cassianus de Terranova qui supra iudex ad contractus in praemissis interfui et me subscripsi.

Ego Erricus Graecus de Terranova interfui et me subscripsi manu propria.

Ego frater Iacobus monachus S. Basili et interfui testis.
Testis signum crucis proprie manus Dominici Curiaci Vinarum testis idiotae scribere nescientis.

(3r) Signum crucis propriae manu Paulo Cassiano de Terranova scribere nescientis.

Signum crucis manu Philippi de Gaccio de Acrio, testis idiocite scribere nescientis.

Ego Ioannis Petrus Siscar S. Adriani perpetuus commendatarius praedicta confirmo ut solitum et consuetum et fidem facio.

^a Parola di incerta lettura.

^b Così nel ms.

2.

Beni e diritti del monastero di Sant'Adriano inclusi nella *Platea A di Acri* (1544)

Copia: Archivio di Stato di Napoli, *Archivi privati. Saluzzo di Corigliano*, b. 43, fasc. 6, *Platea dello "Stato di Acri" compilata dal regio reintegratore Sebastiano della Valle (1544)*, cc. 29r-31r. Altra copia in *Platea A² di Acri*, cc. 31r-33v.

(29r) Bona et iura, quae praedictum monasterium Sancti Adriani tenuit et possedit et in praesentiarum tenet et possidet ut supra in dicto territorio terre Acri sunt haec videlicet:

1. In primis extat ecclesia praedicti monasterii sub vocabulo Sancti Adriani constructa et formata, cum edificiis ipsius Ecclesie et aliis iuxta eam existentibus antiquis et modernis. Cui quidem monasterio serviverunt et serviunt monaci ordinis Sancti Basili, et fuit et est liberum et exemptum ab omni iurisdictione, non recognoscens in superiores preter Deum et sedem Apostolicam a tanto tempore cuius memoria hominum non fuit, nec est in contrarium.

2. Item praedictum monasterium habuit et habet ac tenuit et possedit ac tenet et possidet in demanio ipsius vineas et ortos cum arboribus sicumorum et aliorum arborum fructiferorum ac deffensum quercuum et aliorum arborum nominatam de Civeterio, ipsi monasterio contiguas.

3. Item monasterium ipsum habuit et habet in territorio praedicto alias vineas et arbores sicomorum in demanio ipsius monasterii.

4. Item monasterium ipsum habuit et habet in territorio praedicto ius et auctoritatem recipiendi vassallos et erigendi casalia in terris ipsius monasterii, et de hoc fuit et est in pacifica possessione cuius memoriam hominum in contrarium non existit.

5. Item in territorio praedicto terre Acri, videlicet:

In terris ipsius ecclesie habuit et habet monasterium ipsum infrascripta casalia nominata Sancto Demetri, lo Schifo, lo Poggio, la Macchia del Orto et Sancto Cosma habitata hominibus (29v) Albanensibus, in quibus idem monasterium habuit et habet ius exigendi et habendi ab ipsis Albanensibus et aliis in ipsis casalibus habitantibus, videlicet a quolibet ipsorum pro quolibet ipsorum, pro quolibet tugurio seu foculario tarenum unum et granos duos anno quolibet exigendis per ipsum monasterium de mense augusti cuiuslibet anni.

6. Item habuit et habet in dictis casalibus et habitantibus in eis iurisdictionem primarum causarum civilium et actuarum super eisdem praedictis causis civilibus.

7. Item habuit et habet monasterium ipsum ius exigendi casalinagium seu decimam a dictis Albanensibus, videlicet a quolibet ipsorum habente animalia menuta, videlicet animalia unum anno quolibet de mense mai.

8. Item monasterium ipsum habuit et habet intus dictum monasterium et intus casalia praedicta ius exigendi dohanam ab exteris pro quibusvis mercimoniis, iuxta solitum et consuetum.

9. Item monasterium ipsum habuit et habet ius palagiorum pro animalibus dictorum Albanensium conductis et baiulatis in monasterio praedicto exigendum siquidem per ipsum monasterium seu eius procuratores, videlicet pro quolibet bove vel alio animali magno cuiusvis generis granos quinque pro quolibet, et pro quolibet animali parvo videlicet caprine, pecurino vel porcino granos duo et in dictis animalibus parvis conductis in dicto monasterio solitum fuit et est fieri carnagium unius animalis cuiuslibet patroni ipsorum per ipsum monasterium seu eius procuratores et signanter de porcis et exigi pena solita et consueta.

10. Item monasterium ipsum habuit et habet pro quolibet animali parvo occiso seu interfecto in locis, in vineis, ortis, et aliis loci prohibitis, quartum unum integrum partis posterioris

ipsius animalis portandum siquidem per (30r) occisorem seu interfectorem dicti animalis et consegnandum in dicto monasterio procuratoribus ipsius, iuxta solitum et consuetum.

11. Item monasterium ipsum habuit et habet in dicto territorio annuos census ac etiam partem musti pro vineis et ortis existentibus in terris dicti monasterii exigendos a detentoribus ipsorum vinearum et ortorum praedictorum in mense augusti cuiuslibet anni.

12. Item monasterium ipsum habuit et habet multas et varias terras cultas et incultas in territorio praedicto terre Acri, tam in locis dictis La Marina, quam in montanea et Sila, de quibus terris a quolibet cultore ipsarum anno quolibet exigitur et exigit ius terragiorum fructuum perventorum ex terris praedictis, consignandorum siquidem per ipsos cultores in dicto monasterio.

13. Item praedictum monasterium habuit et habet in messibus factis in terris dicti monasterii ubi dicitur La Marina defensam spicarum suis finibus designatam cum emolumentis solitis seu consuetis, quae custodiri et defendi solet a principio messium cuiusque durante et recipiendum spicae et usque ad primum diem augusti cuiuslibet anni.

14. Item in eodem territorio terrae Acri dictum monasterium habuit et habet aliam defensam nominatam de Caliano pro bove aratori, culturam terrarum dicti monasterii deputatam quaequidem defensa custodiri et defendi solet ab omnibus aliis animalibus armenticis per totum annum.

15. Item monasterium ipsum habuit et habet duos cursus erbagiorum nominatos et dictos de La Mandra grande et piccola cum pratis agnorum, pro maiori parte in dicto territorio terrae Acri et partim in territorio Sancti Mauri in locis et terris ipsius monasterii (30v) dicti de la Marina, suis finibus limitatos cum iuribus et emolumentis solitis et consuetis. Qui quidem cursus vendi solet per ipsum monasterium, tam exteris, quam civibus dictae terrae Acri anno quolibet et quandocumque per triennium et custodire solet pro emptoribus ipsarum a primo die octobris per totum mensem mai cuiuslibet anni.

16. Item in territorio praedicto terrae Acri fuerunt et sunt nonnullae gructae constructae in terris dicti monasterii, in quibus gructis purchiari solent porci et caprae, pro quibus monasterium ipsum exigere et habere solet anno quolibet, quando in eis dicta animalia purchiantur, videlicet de porcis sullum unum et de capris aedum unum.

17. Item praedictum monasterium habuit et habet in dicto territorio defensam nominatam de Li Corbini antiquam, suis finibus limitatam.

18. Item praedictum monasterium in dicto territorio terrae Acri habuit et habet molendina, unum videlicet demaniale ipsius monasterii, alia vero per ipsum nonnullis Albanensibus et aliis ad unum censum locata, constructa in terris dicti monasterii, iuxta flumarium Musofati et flumen Galatrellae, cum aquis et aqueductibus solitis et consuetis.

19. Item monasterium praedictum in eodem territorio Acri habuit et habet ac tenet et possidet defensam antiquissimam dictam de Sancto Angelo, consistentem in arboribus castanearum, quercuum et aliarum arborum fructiferarum et infructiferarum anno quolibet vendi solitam per ipsum monasterium tam exteris quam civibus dictae terrae, et custodiri et defendi solet a primo die octobris usque ad diem Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, cum suis iuribus, prerogativis et emolumentis solitis et consuetis, suisque finibus limitatam (31r).

20. Item monasterium ipsum habuit et habet ius incidendi et incidere faciendi arbores fructiferas et infructiferas existentes in terris dicti monasterii et terras ipsas ad culturam reducendi a fonte dicto de Calamia et versus monasterium et per terras dictas de la Marina, et de hac fuit et est in pacifica possessione.

21. Item monasterium ipsum habuit et habet in territorio praedicto grangiam unam, consistentem in bonis infrascriptis, videlicet in domo una palaciata et alia prout dictae domus contigua intus terram praedictam sitis et positis.

22. Item habet nonnullas alias domos censiticas, casalena, arbores sicomorum, castanarum, prata vineasque censiticas et nonnullas ad quartam musti locatas, ortum censuarium nec non multas et varias terras seu petias terrarum cultarum et incultarum, ex quibus partim locantur ad gabellam et partim in terragium, prout in contractibus affectus dictae grangiae et lista bonorum ipsius latius continetur, in qua quidem grangia et bonis ipsius grangiae includuntur quatuor molendina in terris monasterii constructa, tria videlicet prope flumen Duliae quorum unum est demaniale ipsius monasterii, alia vero censitica, cum eorum aquis et aqueductibus solitis et consuetis, aliud vero molendinum est dirutum prope flumen Mucconis.

Quae omnia et singula suprascripta bona ut supra annotata fuerunt et sunt per dictum monasterium habita et tenta et possessa per annos decem, item viginti, item triginta, quatragesima, quinquagesima, sexagesima, septuagesima, octuagesima, nonagesima, item centum et plus et a tanto tempore cuius memoria hominum in contrarium non existit.




Figura 1. Terre appartenenti al principato di Bisignano menzionate nel testo in cui venne effettuata una reintegra dei diritti signorili.





Figura 2. Casali ripopolati da Greco-Albanesi nella seconda metà del XV secolo (menzionati nel saggio).

Carta feudale della Calabria Citeriore verso il 1510



1. Sanseverino di Bisignano; 2. Arcella (Mottafollone); 3. Terre demaniali (Cosenza e Casali, Amantea e Castrovillari); 4. Castrocuoco (Albidona); 5. Sanseverino di Salerno (Oriolo e Casalnuovo); 6. Carafa di Montesarchio (Montegiordano e Amendolara); 7. de Loffredo (Nocera e Canna); 8. Guevara (Rocca Imperiale); 9. Monastero di Montecassino (Cetraro); 10. Abbazia di S. Giovanni in Fiore (S. Giovanni in Fiore); 11. Ordine di Malta (Nocera Terinese); 12. de Loyra (Tortora, Aieta, Cirella, Abatemarco e Maierà); 13. de Cardenas (Laino); 14. Spinelli (Cariati, Paola e Fuscaldo); 15. Caracciolo (Scalea); 16. de Alitto (Pasasidero); 17. Bisach (Orsomarso); 18. Castigliar (Verbicaro); 19. Isabella d'Aragona (Rossano); 20. Carafa di Santa Severina (San Lucido, Cirò e Carfizzi); 21. Claver (Fiumefreddo, Falconara e Longobardi); 22. di Tarsia (Belmonte); 23. Aragona di Montalto (Montalto e Pietrapaola); 24. Adorno (Rende); 25. Siscar (Aiello); 26. de Gennaro (Martirano); 27. d'Aquino (Crucoli); 28. Campitelli (Melissa); 29. Federico Carafa (Rosito); 30. de Castro (Bollita).

Figura 3. Possedimenti dei Sanseverino principi di Bisignano in Calabria Citra. Tratta da Galasso, *Economia e società*, p. 47.

Sigle e abbreviazioni

ACC	Archivio comunale di Corigliano-Rossano, sezione Corigliano
ASCs	Archivio di Stato di Cosenza
ASNa	Archivio di Stato di Napoli
<i>Libro di Platea</i>	ASNa, <i>Sommaria, Diversi</i> , I numerazione, 111 (<i>Libro di Platea di diverse terre del Stato dell'Illustrissimo Principe di Bisignano</i> , 1544).
<i>Liber informationum</i>	ASNa, <i>Sommaria, Relevi</i> , 375 (<i>Liber informationum</i>)
<i>Libro singolare d'Intrate</i>	ASNa, <i>Sommaria, Relevi</i> , 242 (<i>Libro singolare d'intrate Feudali de diversi contanti de diverse province del Regno de baroni ribelli</i> , 1494)
<i>Platea A di Acri</i>	ASNa, <i>Archivi privati, Saluzzo di Corigliano</i> , b. 43, fasc. 6 (<i>Platea dello "Stato di Acri" compilata dal Regio Reintegratore Sebastiano della Valle</i> , 1544)
<i>Platea A² di Acri</i>	ASNa, <i>Archivi privati, Saluzzo di Corigliano</i> , b. 43, fasc. 2
<i>Platea B di Acri</i>	Archivio privato in provincia di Cosenza
<i>Platea del ducato di San Marco</i>	ASNa, <i>Sommaria, Diversi</i> , I numerazione, 115 (<i>Platea del ducato di S. Marco</i>)
<i>Platea di Cassano</i>	ASNa, <i>Sommaria, Diversi</i> , I numerazione, 114 (<i>Platea della città di Cassano appartenente al Principe di Bisignano</i>)
<i>Platea di Corigliano 1789</i>	ASNa, <i>Archivi privati, Saluzzo di Corigliano</i> , Terra di Corigliano, b. 45 (<i>Platea dello Stato di Corigliano con i suoi feudi di S. Mauro, le due Apollinare, e Casali S. Giorgio e Vaccarizzo. Formata in ottobre 1789</i>)
<i>Platea di Corigliano e San Mauro</i>	ACC, <i>Archivio Saluzzo</i> , Carte economiche - Patrimonio, b. 82, fasc. 7 (<i>Copia della platea dei feudi di Corigliano e S. Mauro redatta nel 1544 dal dottor Sebastiano Della Valle</i>)
<i>Platea di Malvito</i>	ASNa, <i>Archivi privati, Sanseverino di Bisignano</i> , incartamento 21.
<i>Platea delle Ragioni</i>	<i>Platea delle Ragioni censi ed entrate</i> , ASNa, <i>Archivi privati</i> , Tocco di Montemiletto, b. 129, incartamento 2.
<i>Platea de Rinaldis</i>	ASNa, <i>Archivi privati, Saluzzo di Corigliano</i> , parte III, b. 8, fasc. 10 (<i>Copia della Platea de Rinaldis del 1516</i>).
<i>Platea di Sanginetto</i>	ASNa, <i>Archivi privati, Sanseverino di Bisignano</i> , Carte-Feudi, busta 31 (<i>Platea di Sanginetto di Sebastiano la Valle</i> , 1546).
<i>Platea di San Mauro</i>	ACC, <i>Archivio Saluzzo</i> , Carte Economiche, b. 82, fasc. 3. (<i>Copia della platea del feudo disabitato di S. Mauro redatta nel 1544 dal dott. Sebastiano Della Valle</i>).
<i>Platea di Sant'Adriano</i>	ms della Biblioteca del collegio italo-albanese (ex Collegio Corsini) di San Demetrio Corone (Cosenza).
<i>Platea di Terranova</i>	ASCs, Feudi, Feudo di Terranova, vol. 1 (1781), <i>Copia della Platea redatta dal reintegratore dei diritti del Principe di Bisignano</i> (1544).

Opere citate

- Albanesi di Calabria. Capitoli, Grazie ed Immunità (il ruolo della Chiesa e la politica dei Principi Sanseverino di Bisignano tra XV e XVI secolo)*, a cura di A. Barone, A. Savaglio, F. Barone, Montalto Uffugo 2000.
- G. Albertoni, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, Roma 2015.
- G. Albertoni, L. Provero, *Storiografia europea e feudalesimo italiano tra alto e basso medioevo*, in «Quaderni storici», 38 (2003), 112, pp. 243-267.
- Archivio Sanseverino di Bisignano*, a cura di I. Donsì Gentile, in *Archivi privati. Inventario sommario*, vol. I, Roma 1967² (Ministero dell'Interno. Pubblicazione degli Archivi di Stato, 11), pp. XLVII-112.
- A. Barone, *Capitolazioni dei vescovi e degli abati della diocesi di Rossano, Bisignano e Cosenza con gli Albanesi della sibaritide. Aspetti di vita cittadina e condizione giuridico-sociale*, in *Albanesi di Calabria*, pp. 41-81.
- A. Barone, *La Platea del vescovato di Bisignano del secolo XVI. Edizione critica ed analisi storica del testo*, tesi di laurea, Università della Calabria, a.a. 1993/1994.
- M. Benaiteau, *La rendita feudale nel Regno di Napoli attraverso i relevi: il Principato Ultra (1550-1806)*, in «Società e storia», 3 (1980), 9, pp. 562-611.
- M. Benaiteau, *Vassalli e cittadini. La signoria rurale nel Regno di Napoli attraverso lo studio dei feudi dei Tocco di Montemiletto (XI-XVIII secolo)*, Bari 1997.
- R. Berardi, *La Basilicata*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, 5, *Censimento e quadri regionali. Materiali di lavoro*, Roma, in corso di stampa.
- R. Berardi, *La contea di Corigliano. Profilo storico, economico e sociale della Sibaritide (secoli XI-XVI)*, Rossano 2015.
- R. Berardi, *La «féodalité» et la seigneurie dans la Calabre méridionale normande: une institution politique pour bâtir la paix?*, in «Tabularia. Sources écrites des mondes normands médiévaux», Caen 2020 < <http://journals.openedition.org/tabularia/4922> >.
- R. Berardi, *Feudalità laica e signoria ecclesiastica nel Mezzogiorno medievale: la Calabria dai normanni alla Guerra del Vespro (1282) / Féodalité laïque et seigneurie ecclésiastique en Italie du Sud au Moyen Âge: la Calabre des Normands à la guerre des Vêpres (1282)*, tesi di dottorato, Università della Repubblica di San Marino-Université de Nantes, 2017.
- Le brèbion de la Métropole Byzantine de Région (vers 1050)*, a cura di A. Guillou, Città del Vaticano 1974 (Corpus des actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile, 4).
- Bullettino delle ordinanze de' commissarij ripartitori de' demanj ex feudali e comunali nelle province dei rr.dd. al di qua del Faro in appendice degli atti eversivi della feudalità*, n. 1, Napoli 1838.
- F. Capalbo, *Di alcune colonie albanesi della Calabria Citra*, in «Archivio storico della Calabria», 6 (1918) pp. 259-288.
- R. Capalbo, *Memorie storiche di Acri*, Santa Maria Capua Vetere 1924 (ed. anast. Cosenza 1985).
- G. Capriolo, *Paternas literas confirmamus: Il libro dei privilegi e delle facoltà del mastro portolano di Terra di Lavoro (secc. XV-XVII)*, Napoli 2017.
- G. Caridi, *Uno "stato" feudale nel Mezzogiorno spagnolo*, Roma-Reggio Calabria 1997.
- S. Carocci, «Metodo regressivo» e possessi collettivi: i «demani» del Mezzogiorno (sec. XII-XVIII), in *Écritures de l'espace social. Mélanges d'histoire médiévale offerts à Monique Bourin*, dir. D. Boisseuil, P. Chastang, L. Feller, J. Morsel, Paris 2010, pp. 541-555.
- S. Carocci, *Poteri signorili e mercato della terra (Italia ed Europa occidentale, secc. XI-XIV)*, in *Il mercato della terra (secc. XIII-XVIII)*, Atti della XXXV Settimana di Studi dell'Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", Prato, 5-9 maggio 2003, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2004, pp. 194-221.
- S. Carocci, *Signoria rurale e mutazione feudale. Una discussione*, in «Storica», 3 (1997), 8, pp. 49-91.
- S. Carocci, *Signoria rurale, prelievo signorile e società contadina (sec. XI-XIII): la ricerca italiana*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales. Réalités et représentations paysannes*, a cura di M. Bourin, P. Martinez Sopena, Paris 2004, pp. 63-82.
- S. Carocci, *Signori e signorie*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo. Dal medioevo all'età della globalizzazione*, vol. VIII, *Il Medioevo (secoli V-XV). Popoli, poteri, dinamiche*, a cura di S. Carocci, Roma 2006, pp. 409-448.
- S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014.

- G.I. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia citra Farum sotto gli aragonesi*, Bari 1934.
- F. Cazzola, *Contadini e agricoltura in Europa nella prima età moderna (1450-1650)*, Bologna 2014.
- G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi alla fine del medioevo*, in *Storia d'Italia*, dir. G. Galasso, vol. IV, O. Capitani, R. Manselli, G. Cherubini, A.I. Pini, G. Chittolini, *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981, pp. 589-676.
- P. Corrao, *L'ufficio del Maestro Portulano in Sicilia fra angioini e aragonesi*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*, XI congresso di storia della Corona d'Aragona, vol. II, Palermo 1983, pp. 419-432.
- N. Cortese, *Feudi e feudatari napoletani della prima metà del Cinquecento*, in «Archivio storico per le province napoletane», 15 (1929), pp. 5-150.
- F. Cozzetto, *Popolazione, insediamenti e vita civile*, in *Calabria Albanese. Storia, cultura, economia*, a cura di F. Mazza, Soveria Mannelli 2013, pp. 65-111.
- F. Cozzetto, *Lo Stato di Aiello. Feudo, istituzioni e società nel Mezzogiorno moderno*, Napoli 2001.
- M.G. Cruciani, *Calabria Citeriore. Dagli Angioini al decennio francese*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso, R. Romeo, vol. VII, *Le province*, Napoli 1989, pp. 241-301.
- P. d'Arcangelo, *I conti del principe. Rendita e contabilità feudale negli stati di Melfi e Ascoli (secoli XV-XVI)*, Bari 2019.
- P. De Leo, *Condizioni economico-sociali degli Albanesi in Calabria tra XV e XVI secolo. L'esempio di Santa Sofia d'Epiro*, in «Miscellanea di studi storici», 1 (1981), pp. 123-142.
- P. De Leo, *Un feudo vescovile nel mezzogiorno svevo: la Platea di Ruffino, vescovo di Bisignano*, Roma 1984.
- P. De Leo, *L'inedito inventario sommario dell'archivio del monastero italo-greco di S. Adriano in archidiocesi di Rossano (a. 1584)*, in «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», 64 (1997), pp. 91-109.
- P. De Leo, *Presentazione*, in A. Vaccaro, *Sulle tracce delle comunità albanesi del Mediterraneo. Istruzione religiosa e tradizione artistica (secoli XIII-XVII)*, Lecce 2006, pp. 7-8.
- G. De Caro, *Arcella, Fabio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 3, Roma 1961, *sub vocem*.
- G. De Caro, *Caetani, Nicola*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 16, Roma 1973, *sub vocem*.
- M. Del Treppo, *Il Regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso, R. Romeo, vol. IV/1, *Il Regno dagli Angioini ai Borboni*, Roma 1986, pp. 87-201.
- R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012.
- Enquête au Moyen Âge*, a cura di C. Gauvard, Rome 2008 (Collection de l'École française de Rome, 399).
- K. Eubel, *Hierarchia Catholica medii aevi sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series, ab anno 1431 usque ad annum 1503 perducta*, vol. II, Monasterii 1914 (ed. anast. Patavii 1968).
- L. Feller, *Les enquêtes seigneuriales de Bernard Ier Aygliez, abbé du Mont-Cassin (1267-1270)*, in *Un Moyen Âge pour aujourd'hui*, a cura di J. Clautre, O. Mattéoni, N. Offenstadt, Paris 2010, pp. 326-338.
- L. Feller, *Travail, salaire et pauvreté au moyen âge*, in *Italy and Early Medieval Europe*, pp. 95-109.
- Feudalism. New landscapes of debate*, a cura di S. Bagge, M.H. Gelting, T. Lindkvist, Turnhout 2011.
- B. Figliuolo, *La caduta della dinastia aragonese di Napoli nel 1495*, in *El reino de Napoles y la monarquía de Espana. Entre agregacion y conquista (1485-1535)*, a cura di G. Galasso, C.J.H. Sanchez, Roma 2004, pp. 149-167.
- S. Fodale, *La Calabria angioino-aragonese*, in *Storia della Calabria medievale*, vol. I, *I quadri generali*, a cura di A. Placanica, Roma-Reggio Calabria 2001, pp. 183-262.
- V. Forestieri, *Monografia storica del comune di Saracena*, Roma 1913 (ed. anast. Castrovillari 1987).
- François 1^{er} et l'Italie / L'Italia e Francesco I*, a cura di C. Lastraioli, J.-M. Le Gall, Turnhout 2018.
- G. Galasso, *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVIII)*, Torino 1994.
- G. Galasso, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Napoli 1992³.

- G. Galasso, R. Sicilia, *Dalla fondazione del casale alla città settecentesca*, in *San Giovanni in Fiore. Storia, cultura, economia*, a cura di F. Mazza, Soveria Mannelli 1998, pp. 59-103.
- A. Gradilone, *Storia di Rossano*, Rossano 1990².
- A. Grohmann, *Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese*, Napoli 1969.
- Italy and Early Medieval Europe. Papers for Chris Wickham*, a cura di R. Balzaretto, J. Barrow, P. Skinner, Oxford 2018 (The Past & Present Book Series).
- É. Lalou, *L'enquête au Moyen Âge*, in «Revue historique», 135 (2011), 657, pp. 145-153.
- V. Loré, *Monasteri, principi, aristocrazie. La Trinità di Cava nei secoli XI e XII*, Spoleto 2008.
- V. Loré, *Signorie locali e mondo rurale*, in *Nascita di un regno. Poteri signorili, istituzioni feudali e strutture sociali nel Mezzogiorno normanno (1130-1194)*, Atti delle XVII Giornate normanno-sveve, a cura di R. Licinio, F. Violante, Bari 2008, pp. 207-238.
- J.-M. Martin, *Aristocraties et seigneuries en Italie méridionale aux XI^e et XII^e siècles: essai de typologie*, in «Journal des savants», 1 (1999), pp. 227-259.
- J.-M. Martin, *Byzance et l'Italie méridionale*, Paris 2014 (Association des amis du Centre d'histoire et civilisation de Byzance. Bilans de recherche, 9).
- J.-M. Martin, *Le domaine royal de Mesagne aux XII^e et XIII^e siècles*, in *Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di Léon-Robert Ménager*, a cura di E. Cuzzo, J.-M. Martin, Roma-Bari 1998 (Centro Europeo di Studi Normanni, Fonti e Studi, 4), pp. 401-421.
- J.-M. Martin, *L'organisation administrative et militaire du territoire*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266)*, Atti delle VI giornate normanno-sveve, Bari 1985, pp. 71-121.
- J.-M. Martin, *Le platee calabresi*, in *Studi in margine all'edizione della Platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, a cura di E. Cuzzo, J.-M. Martin, Avellino 2009 (Medievalia, 8bis), pp. 113-121.
- J.-M. Martin, *La Pouille du VI^e au XII^e siècle*, Rome 1993 (Collection de l'École française de Rome, 179).
- J.-M. Martin, *Quelques réflexions sur l'évolution des droits banaux en Italie méridionale (XI^e-XIII^e siècles)*, in *Les sociétés méridionales à l'âge féodal (Espagne, Italie et sud de la France X^e-XIII^e siècle). Hommage à Pierre Bonnassie*, a cura di H. Débax, Toulouse 1999, pp. 339-345.
- J.-M. Martin, *Les revenus de justice de la première maison d'Anjou dans le royaume de Sicile*, in *La justice temporelle dans les territoires angevins aux XIII^e et XIV^e siècles. Théories et pratiques*, a cura di J.-P. Boyer, A. Mailloux, L. Verdon, Rome 2005 (Collection de l'École française de Rome, 354), pp. 143-158.
- J.-M. Martin, *Le travail agricole: rythmes, corvées, outillage*, in *Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle VII giornate normanno-sveve, a cura di G. Musca, Bari 1987, pp. 113-157.
- J. E. Martínez Ferrando, *Privilegios otorgados por el Emperador Carlos V en el Reino de Naples, Sicilia aquende el Faro. Serie conservada en el Archivo de la Corona de Aragon*, Barcelona 1943.
- A. Massafra, *Giurisdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: un contributo alla ricerca*, in «Quaderni storici», 7 (1972), 19, pp. 187-252.
- C. Massaro, *Uomini e poteri signorili nelle piccole comunità rurali del principato di Taranto nella prima metà del Quattrocento*, in *Ingenita curiositas. Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, a cura di B. Figliuolo, R. Di Meglio, A. Ambrosio, vol. III, Battipaglia 2018, pp. 1403-1430.
- J. Mazzoleni, *Fonti per la storia della Calabria nel Vicereame (1503-1734) esistenti presso l'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1968.
- R. Merzario, *Signori e contadini di Calabria. Corigliano Calabro dal XVI al XIX secolo*, Milano 1975.
- Moulins et meuniers dans les Campagnes européennes (IX^e-XVIII^e siècle)* a cura di M. Mousnier, Toulouse 2002.
- V. Naymo, *La platea di Santa Maria «la Cattolica» di Grotteria in Calabria Ulteriore (sec. XV)*, in «Incontri meridionali», 1-2 (1995), pp. 123-209.
- V. Naymo, *Uno Stato feudale nella Calabria del Cinquecento. La platea di Giovanni Battista Carafa marchese di Castelvetere e conte di Grotteria (1534)*, Gioiosa Jonica 2004.
- A. Peters-Custot, *Brébion, kodex et plateae: petite enquête sur les instruments de la propriété monastique dans la Calabre méridionale aux époques byzantine et normande*, in *Puer Apuliae. Mélanges offerts à Jean-Marie Martin*, vol. II, a cura di E. Cuzzo, V. Déroche,

- A. Peters-Custot, V. Prigent, Paris 2008 (Collège de France - CNRS Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance, Monographies 30), pp. 537-552.
- A. Peters-Custot, *Les plateae calabraises d'époque normande. Une source pour l'histoire économique et sociale de la Calabre byzantine?*, in «Cahiers de recherches médiévales et humanistes», 28 (2014), pp. 389-408.
- A. Peters-Custot, *Plateae et anthrôpoi, peut-on trouver des origines byzantines à l'organisation normande de la paysannerie de la Calabre méridionale?*, in *L'héritage byzantin en Italie*, vol. IV, *Structures agraires et habitat rural*, a cura di J.-M. Martin, A. Peters-Custot, V. Prigent, Rome 2017 (Collection de l'École française de Rome, 531), pp. 293-318.
- L. Petracca, *Un borgo nuovo angioino di Terra d'Otranto: Francavilla Fontana (secc. XIV-XV)*, Galatina 2017.
- La Platea della contea di Sinopoli (sec. XIV)*, a cura di P. De Leo, Soveria Mannelli 2006 (Codice Diplomatico Calabrese, Serie I, tomo III).
- La Platea della Diocesi di Tropea (sec. XV)*, a cura di P. De Leo, Tropea 2013.
- La Platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, a cura di E. Cuzzo, Avellino 2007 (Medievalia, 8).
- La Platea di S. Stefano del Bosco*, vol. II, a cura di P. De Leo, Soveria Mannelli 1998 (Codice Diplomatico Calabrese, Serie I, tomo I).
- S. Pollastri, *Une famille de l'aristocratie napolitaine sous les souverains angevins: les Sanseverino (1270-1420)*, in «Mélanges de l'école française de Rome. Moyen âge», 103 (1991), 1, pp. 237-260.
- S. Pollastri, *Le lignage et le fief. L'affirmation du milieu comtal et la construction des états féodaux sous les Angevins de Naples (1265-1435)*, Paris 2010.
- E. Pontieri, *La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles*, Napoli 1963.
- A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 2002.
- Pro partibus - Quarta pars Processuum Passuum Regni (a. 1367-1480)*, a cura di L. Castaldo Manfredonia, Napoli 1983 (Fonti aragonesi, 12).
- Quand gouverner c'est enquêter. Les pratiques politiques de l'enquête princière (Occident, XIIe-XIVe siècles)*, Actes du colloque international, Aix-en-Provence et Marseille, 19-21 mars 2009, a cura di T. Pécout, Paris 2010.
- G. Racioppi, *Gli Statuti della bagliua nelle antiche comunità del napoletano*, in «Archivio storico per le province napoletane», 6 (1881), pp. 305-377, 508-530.
- I registri privilegiorum di Alfonso il Magnanimo della serie Neapolis dell'Archivio della Corona d'Aragona*, a cura di C.L. Rodríguez, S. Palmieri, Napoli 2018.
- Il registro "Privilegiorum Summariae XLIII" (1421-1450). Frammenti di cedole della tesoreria di Alfonso I (1437-1454)*, a cura di J. Mazzoleni, Napoli 1957 (Fonti aragonesi, 1).
- S. Reynolds, *Feudi e vassalli. Una nuova interpretazione delle fonti medievali*, Roma 2004 (Oxford 1994).
- S. Reynolds, *Still Fussing about Feudalism, in Italy and Early Medieval Europe*, pp. 87-94.
- P.P. Rodotà, *Dall'origine, progresso e stato presente del Rito Greco in Italia osservato dai Greci, monaci basiliani e Albanesi, libri tre*, vol. III, Roma 1763 (ed. anast. Cosenza 1986).
- F. Russo, *Regesto Vaticano per la Calabria*, vol. III, Roma 1977.
- E. Sakellariou, *Southern Italy in the Late Middle Ages. Demographic, Institutional and Economic Change in the Kingdom of Naples, c. 1440-c. 1530*, Leiden-Boston 2012.
- M. Salerno, *Istituzioni religiose in Calabria in età medievale. Note di storia economica e sociale*, Soveria Mannelli 2006.
- M. Salerno, *S. Michele Arcangelo di Montescaglioso*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, 5, *Censimento e quadri regionali. Materiali di lavoro*, Roma, in corso di stampa.
- M. Salerno, *S. Stefano del Bosco*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. Censimento e quadri regionali*, a cura di F. Del Tredici, dir. S. Carocci, Roma, in corso di stampa.
- M. Salerno, *Terre ed uomini della certosa di S. Stefano del Bosco attraverso la platea cinquecentesca*, in «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», 64 (1997), pp. 111-159.
- L. Santoro, *La spedizione di Lautrec nel Regno di Napoli*, a cura di T. Pedio, Galatina 1972 (Documenti e Monografie, 37).
- I. Sarro, *Insiadamenti albanesi nella valle del Crati. Albanesi nel ducato di S. Marco*, vol. I, Cosenza 2010.
- I. Sarro, *Insiadamenti albanesi nella valle del Crati. Albanesi nella Baronia di Regina*, vol. II, Cosenza 2012.
- A. Savaglio, *I Sanseverino e il feudo di Terranova*, Cosenza 1997.

- A. Savaglio, *Umanità e ricchezza. Gli Albanesi di Calabria e i Principi Sanseverino di Bisignano*, in *Albanesi di Calabria*, pp. 85-150.
- E. Scarton, *La congiura dei baroni del 1485-87 e la sorte dei ribelli*, in *Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche*, a cura di F. Senatore, F. Storti, Napoli 2011, pp. 213-290.
- E. Scarton, F. Senatore, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonese*, Napoli 2018 (Regna. Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale, 4).
- F. Senatore, *Parlamento e luogotenenza generale. Il regno di Napoli nella Corona d'Aragona*, in *La Corona de Aragón en el centro de su Historia 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, a cura di Á. Sesma Muñoz, Zaragoza 2010, pp. 435-78.
- F. Senatore, *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (secoli XIV-XV)*, a cura di I. Lazzarini, in «Reti Medievali Rivista», 9 (2008), pp. 517-549.
- F. Senatore, *Signorie personali nel Mezzogiorno (XIV-XVI sec.)*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, 3, *L'azione politica locale*, a cura di A. Fiore, L. Provero, Firenze, in corso di stampa.
- F. Senatore, *Una città, il Regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, 2 voll., Roma 2018.
- La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, 5, *Censimento e quadri regionali. Materiali di lavoro*, a cura di F. Del Tedrico, Roma, in corso di stampa.
- A. Silvestri, *L'amministrazione del regno di Sicilia. Cancelleria, apparati finanziari e strumenti di governo nel tardo medioevo*, Roma 2018.
- Storia, religione e società tra Oriente e Occidente (secoli IX-XIX)*, a cura di A. Vaccaro, Lecce 2013.
- Studi in margine all'edizione della Platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, a cura di E. Cuozzo, J.-M. Martin, Avellino 2009 (Medievalia, 8bis).
- G. Tocci, *Memorie storico-legali per i comuni albanesi di S. Giorgio, Vaccarizzo, S. Cosmo, S. Dementrio e Macchia. Nelle due cause di scioglimento di promiscuità col comune di Acri. Con note e documenti storici*, Cosenza 1865 (ed. anast. Rossano 1990).
- F. Ughelli, *Italia sacra sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium*, IX, Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1721.
- A. Vaccaro, *Fonti storiche e percorsi della storiografia sugli albanesi d'Italia (secc. XV-XVII). Un consunto e prospettive di ricerca*, in «Studi sull'oriente cristiano», 8 (2004), 1, pp. 131-191.
- A. Vaccaro, *I Greco-Albanesi d'Italia. Regime canonico e consuetudini liturgiche (secoli XIV-XVI)*, Lecce 2007.
- A. Vaccaro, *Identità religiosa e questione disciplinare delle comunità di rito bizantino nell'Italia meridionale (secc. XV-XVI)*, Atti del III Convegno internazionale di studio sul Valdismo Mediterraneo, Cosenza-Arcavacata, 25-26 novembre 2011, Nocera Inferiore 2013, pp. 125-175.
- A. Vaccaro, *Italo-greci e Italo-albanesi: differenze etniche ed ecclesiologiche nei loro vari stabilimenti nel Mezzogiorno d'Italia dal medioevo all'età moderna*, in *Storia, religione e società*, pp. 285-341.
- A. Vaccaro, *La Platea di Cassano. Storia dei poteri signorili ecclesiastici e laici nella Diocesi di Cassano (secc. XV-XVI)*, Assisi 2013.
- A. Vaccaro, *Poteri e società "in la Saracina" e nel suo circondario (secc. X-XVII)*, in «Miscellanea di studi storici», 15 (2008), pp. 179-245.
- A. Vaccaro, *S. Benedetto Ullano detto anche "S. Benedetto dell'Abbadia" tra medioevo ed età moderna (secc. XI-XVI)*, in *Storia, religione e società*, pp. 257-283.
- A. Vaccaro, *Percorsi del Sacro di popoli conviventi sullo stesso mare (secoli XIV-XVII)*, in *La Calabria nel Mediterraneo. Flussi di persone, idee e risorse*, a cura di G. De Sensi Sestito, Soveria Mannelli 2013, pp. 237-266.
- A. Vaccaro, *Studi Storici su Giorgio Castriota Scanderbeg. Testo bilingue italiano-albanese*, trad. albanese di G. Doka, Lecce 2013.
- D. Zangari, *Le colonie italo albanesi di Calabria. Storia e Demografia, secoli XV-XIX*, Napoli 1941.
- D. Zangari, *Per la storia del basilianesimo in Calabria. La badia di S. Adriano nel sec. XIII: documenti inediti di Federico II*, in *Scritti storici per le nozze Cortese-De Cicco*, Napoli 1931, pp. 185-191.